

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (OJ L 152, 5.6.2013, p. 5).

- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata in data 25 luglio 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di fabbricanti che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici («moduli FV») in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio da esso provocato, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

2. Registrazione

- (3) Come indicato al considerando 3 del regolamento provvisorio, in seguito a una richiesta del denunciante corredata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, in data 1° marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 ⁽³⁾ che dispone la registrazione delle importazioni di moduli FV in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dal 6 marzo 2013. Il regolamento provvisorio ha posto fine alla registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antidumping in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, dal momento che un dazio antidumping provvisorio garantiva protezione contro le importazioni oggetto di dumping.
- (4) Alcune parti interessate hanno affermato che la decisione relativa alla registrazione delle importazioni era infondata, in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali tesi non erano tuttavia corroborate dai fatti o basate su validi elementi di prova. Nel momento in cui è stata presa la decisione di registrare le importazioni la Commissione

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, dell' 1 marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).

disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la necessità, in particolare un netto aumento in termini sia di importazioni in assoluto sia di quota di mercato. Le pretese delle parti a questo riguardo sono pertanto state respinte.

3. Accettazione di un impegno in relazione a dazi provvisori

- (5) Con decisione 2013/423/UE ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato l'offerta di impegno dei produttori esportatori e della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

4. Fase successiva del procedimento

- (6) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il governo cinese («GC») e diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. L'Alleanza per un'energia solare accessibile («AFASE»), che rappresenta gli importatori e gli operatori a valle e a monte, e un importatore hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, al caso, modificate di conseguenza.

- (8) Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

i) Operatori a valle

- Jayme de la Costa, Pedroso, Portogallo
- Sunedison Spain Construction, Madrid, Spagna

ii) Consulente indipendente

- Europressdienst, Bonn, Germania

- (9) AFASE ha messo in discussione la base giuridica per la visita effettuata presso la sede di Europressdienst, poiché essa non è parte interessata in questa inchiesta e di conseguenza non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base. Europressdienst, come indicato ai considerando 99 e 120 del regolamento provvisorio, ha fornito informazioni sugli indicatori macroeconomici. Si precisa che la Commissione ha svolto una verifica in loco presso la sede di Europressdienst in base al principio di buona amministrazione, per verificare l'affidabilità e la correttezza dei dati sui quali basava le proprie conclusioni.

- (10) Il GC ha ribadito l'argomentazione secondo la quale il suo diritto di difesa in relazione all'accesso ai fascicoli consultabili dalle parti interessate è stato violato in quanto (i) dai fascicoli non riservati mancavano informazioni senza che fosse fornita una «giusta causa» o sintesi sufficientemente dettagliate o, eccezionalmente, i motivi della mancata presentazione delle sintesi non riservate, (ii) mancava la versione non riservata dell'intera risposta al questionario di un produttore dell'Unione e (iii) i ritardi nella presentazione delle versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione disponibili per le parti interessate erano eccessivi.

- (11) (i) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui mancavano informazioni dal fascicolo consultabile, la parte interessata non ha specificato a quali informazioni si riferisce. (ii) La sua affermazione che non fosse stata messa a disposizione la versione non riservata di un'intera risposta al questionario non era corretta. (iii) Per quanto riguarda i ritardi nella messa a disposizione delle risposte non riservate dei questionari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, è stato spiegato alla parte interessata che i questionari erano inseriti nel fascicolo non riservato solo dopo che fosse stata controllata la loro completezza e la ragionevolezza della sintesi. Al fine di garantire il diritto all'anonimato dei produttori dell'Unione, è stato inoltre accertato che le versioni non riservate dei questionari non rivelavano in effetti l'identità del produttore in questione. In alcuni casi era quindi necessario correggere di conseguenza le versioni non riservate dalla parte che le aveva fornite, prima che esse fossero messe a disposizione di altre parti interessate.

- (12) In ogni caso, si è ritenuto che questo non ledesse in alcun modo l'esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. La Commissione ha fornito a tutte le parti interessate la possibilità di rispondere alle informazioni incluse nel fascicolo consultabile in tempo utile affinché le loro osservazioni potessero essere prese in considerazione, ove corroborate e motivate, prima delle conclusioni dell'inchiesta. La parte interessata ha avuto ogni possibilità di presentare osservazioni in merito ai questionari dei fabbricanti UE inclusi nel campione, anche dopo la fase provvisoria e la divulgazione delle conclusioni definitive.

⁽¹⁾ Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

Pertanto, anche se la divulgazione e l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate si basano su disposizioni di legge differenti, si noti che le parti interessate hanno avuto molte occasioni di trasmettere osservazioni su tutte le informazioni messe a disposizione da qualsiasi parte dell'inchiesta. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta.

- (13) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (14) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se pertinenti, tenute in considerazione.

5. Accettazione di un impegno in vista di dazi definitivi

- (15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto un'offerta modificata di impegno da parte dei produttori esportatori e della CCCME, che disciplina anche la parallela inchiesta antisovvenzioni. Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE⁽¹⁾, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la Commissione ha confermato di accettare tale impegno.

6. Parti interessate al procedimento

(a) Campionamento dei fabbricanti UE

- (16) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie alcune parti interessate hanno ribadito che l'eccesso di riservatezza ha impedito loro di formulare osservazioni in merito alla selezione del campione dei fabbricanti UE e quindi di esercitare adeguatamente il loro diritto di difesa. La Commissione ha già affrontato la questione al considerando 9 del regolamento provvisorio. Poiché a questo proposito non sono stati forniti nuovi elementi, si confermano le conclusioni di cui al considerando 9 del regolamento provvisorio.
- (17) Il GC ha ribadito che l'uso di riservatezza sull'identità dei denunciatori e dei fabbricanti UE inseriti nel campione non è giustificato. Come già indicato al considerando (9) del regolamento provvisorio, i fabbricanti UE hanno chiesto che i loro nomi non venissero divulgati per

timore di rappresaglie. La Commissione ha ritenuto che tali richieste fossero sufficientemente fondate per essere accettate. Le informazioni che sono state fornite alla Commissione al fine di dimostrare il rischio di ritorsioni non possono essere divulgate a terzi, dal momento che questo comprometterebbe le finalità della richiesta di riservatezza. Inoltre, nel caso in cui, come segnalato dal GC, un fabbricante UE abbia riesaminato la propria posizione rivelando la propria identità con la presentazione di una domanda di procedimento giudiziario contro il regolamento provvisorio, non vi è più motivo di rivelare informazioni sulla base delle quali è stato concesso l'anonimato, poiché l'identità è stata rivelata.

- (18) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito che le informazioni sulle quali era basata la selezione del campione non erano attendibili, senza però fornire nuovi elementi di prova al riguardo. Questa tesi è stata pertanto respinta.
- (19) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito le argomentazioni in merito al metodo utilizzato per la selezione del campione provvisorio di fabbricanti UE. È stato affermato, in particolare, che le istituzioni non avrebbero tenuto conto di 120 produttori. La Commissione ha già affrontato la questione al considerando 9 del regolamento provvisorio. Inoltre, le istituzioni hanno verificato il comportamento delle società presentate in tale elenco. È risultato che tale elenco comprende soprattutto installatori, distributori, importatori collegati e produttori esportatori in Cina, Taiwan e India. Esso non era pertanto di natura tale da dimostrare che le istituzioni avessero trascurato un numero significativo di fabbricanti UE. Inoltre, la CCCME non ha contestato la produzione totale dell'Unione fornendo dati alternativi, né ha presentato alcuna prova che la rappresentatività del campione fosse compromessa, in quanto nessuno dei presunti ulteriori fabbricanti UE sarebbero rientrati nel campione, se ciò fosse stato noto alla Commissione.

- (20) In seguito all'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto in esame e quindi dall'ambito della presente inchiesta come affermato al considerando 32, il campione finale risultava composto da otto fabbricanti UE. In assenza di ulteriori osservazioni relative al campionamento dei fabbricanti UE si confermano le conclusioni di cui al considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio come modificati sopra.

(b) Campionamento degli importatori non collegati

- (21) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, la Commissione ha contattato altri importatori che avevano già collaborato all'inchiesta nella fase di apertura fornendo informazioni fondamentali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, come precisato nell'avviso di apertura. Lo scopo

⁽¹⁾ Cfr. pagina 214 della presente Gazzetta ufficiale.

era di determinare se le dimensioni del campione di importatori indipendenti potessero essere ampliate. Sei società, qualificate come importatori non collegati che commerciavano nel prodotto in questione (che cioè lo acquistavano per poi rivenderlo), si sono manifestate e hanno accettato di collaborare all'inchiesta. Di queste sei, cinque hanno risposto entro il termine stabilito. Solo tre delle cinque risposte ricevute erano sufficientemente complete e hanno permesso una valutazione significativa. Su questa base, il campione degli importatori indipendenti è stato ampliato a comprendere quattro importatori per i moduli, corrispondenti a circa il 2 % — 5 % del totale delle importazioni dal paese interessato. Tenuto conto della struttura degli importatori non collegati, per lo più piccole e medie imprese, data la limitatezza delle risorse a disposizione delle istituzioni non è stato possibile avere un campione che rappresentasse una quota maggiore.

- (22) In assenza di ulteriori osservazioni in merito al campionamento degli importatori non collegati si confermano i considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio come modificati sopra.

(c) *Campionamento dei produttori esportatori*

- (23) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una serie di società non inserite nel campione hanno presentato osservazioni affermando che la loro situazione era diversa da quella delle società incluse nel campione. Esse hanno affermato che, di conseguenza, avrebbero dovuto beneficiare di un'aliquota di dazio individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Dato il numero elevato di società (spesso gruppi di società) che hanno collaborato, non è stato tuttavia possibile esaminarle singolarmente. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, queste società sono soggette al dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

- (24) In assenza di ulteriori osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori si confermano i considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (25) Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Introduzione

- (26) Come indicato ai considerando da 20 a 49 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, originari o importati dalla RPC. Lo spessore delle celle e dei wafer è non superiore a 400 µm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 («il prodotto in esame»).

- (27) Sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie
- prodotti fotovoltaici a film sottile
- prodotti FV in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate.

2. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

2.1. Esclusione dei wafer

- (28) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie le parti interessate hanno affermato che i wafer dovrebbero essere eliminati dalla definizione del prodotto poiché essi non condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di celle e moduli. Oltre alle argomentazioni presentate nella fase provvisoria, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie ne sono state adottate altre due al riguardo.

- (29) Innanzitutto, le parti interessate hanno sostenuto che i wafer possono essere utilizzati per scopi diversi da quello della produzione di celle, in particolare per la produzione di circuiti integrati e altri microdispositivi. A tale proposito si osserva che non tutti i wafer sono inclusi nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta, che è limitato a «*wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino*» e wafer aventi «*spessore non superiore a 400 micrometri*». Sebbene esistano certamente wafer in altre applicazioni, l'inchiesta non ha mai riguardato i wafer utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti come ad esempio i circuiti integrati. Inoltre nessun produttore, importatore o utente presente sul mercato per questi altri tipi di wafer si è fatto avanti per sostenere che i suoi wafer sarebbero soggetti a registrazione o dazi

antidumping provvisori Si conferma pertanto che i suddetti altri tipi di wafer non sono soggetti alla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Al tempo stesso, ciò dimostra che i wafer non hanno necessariamente lo stesso uso finale di celle e moduli.

- (30) In secondo luogo, le parti interessate hanno affermato che i wafer non trasformati non possiedono nessuna delle caratteristiche elettriche essenziali che distinguono celle e moduli solari dagli altri prodotti. In particolare, i wafer non hanno la capacità di generare energia elettrica dalla luce solare, che è la funzione principale di celle e moduli fotovoltaici cristallini.
- (31) Questa affermazione può essere accettata. In effetti, dopo ulteriori verifiche e contrariamente a quanto stabilito al considerando 36 del regolamento provvisorio, vale a dire che «*moduli, celle e wafer hanno lo stesso uso finale: trasformare cioè la luce solare in energia elettrica*», solo nel momento in cui il wafer viene trasformato in una cella esso ottiene la funzionalità per la produzione di energia elettrica.
- (32) A causa delle diverse caratteristiche fisiche e tecniche di base, definite nel corso dell'inchiesta, fra l'altro come la funzionalità di generare energia elettrica dalla luce solare, si conclude nel complesso che i wafer vanno esclusi dalla definizione del prodotto in esame e pertanto dall'ambito del presente procedimento.

2.2. Inchieste separate per celle e moduli

- (33) Le parti interessate hanno ribadito che celle e moduli non sono un unico prodotto e devono quindi essere valutati separatamente, così ribadendo per lo più le argomentazioni già esaminate nei considerando da 27 a 39 del regolamento provvisorio. Tuttavia, a differenza dei wafer, celle e moduli presentano la stessa caratteristica di base, vale a dire la capacità di generare energia elettrica dalla luce solare. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (34) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un esportatore ha sostenuto che le celle non possano di per sé produrre energia elettrica, ma per farlo devono presumibilmente essere integrate in moduli. Tuttavia, ogni cella ha una capacità, solitamente di circa 4W, di generare energia elettrica dalla luce solare. Sebbene tale potenza possa essere insufficiente per la maggior parte delle applicazioni che richiedono di assemblare in moduli molteplici celle, ciò non significa che una cella non possieda già di per sé la capacità di generare energia elettrica.
- (35) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un esportatore ha affermato che l'impossibilità di stabilire un valore normale per i moduli sulla base del valore normale delle celle, come indicato al considerando 100, dimostra che moduli e celle non dovrebbero essere considerati un prodotto unico

- (36) A tale riguardo va notato che nella maggior parte delle inchieste antidumping, compresa la presente, si effettua un confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione in base ai tipi di prodotto. Ciò avviene perché spesso un'ampia varietà di tipi di prodotto presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche, il che spesso porta a una situazione in cui i tipi di prodotto con prezzi e costi notevolmente diversi rientrano nella definizione del prodotto in esame. Il semplice fatto che non sia possibile stabilire un valore normale per un determinato tipo di prodotto in base al valore normale di un altro tipo di prodotto non significa di per sé che questi tipi di prodotti non possano essere considerati un prodotto unico. Come indicato al considerando 32, sia le celle che i moduli condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, tra cui la funzionalità di generare energia elettrica dalla luce solare.
- (37) Si sostiene inoltre che se celle e moduli fossero un unico prodotto avente lievi differenze non dovrebbe essere difficile adeguare i prezzi delle celle per fissare un prezzo dei moduli. A tale proposito si osserva che non è prescritto che fra i diversi tipi di prodotto in esame vi siano solo lievi differenze. Al contrario, è sufficiente che i diversi tipi del prodotto in esame condividano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Fra le altre caratteristiche, in questo caso, c'è per l'appunto la funzionalità di moduli e celle per generare energia elettrica dalla luce solare.
- (38) La stessa parte ha inoltre affermato che le celle non sono solo un altro tipo di modulo, ma un prodotto completamente diverso. In realtà la cella è l'elemento essenziale di un modulo, e in quanto tale essa chiaramente non è «un prodotto completamente diverso», dal momento che moduli e celle presentano la stessa caratteristica di base della produzione di elettricità a partire dalla luce solare, come indicato al considerando 32.
- (39) La medesima parte ha affermato inoltre che, al momento di selezionare i campioni dei fabbricanti UE e degli esportatori cinesi, la differenza tra celle e moduli è stata presa in considerazione. Sono state quindi stabilite aliquote di dazio diverse per i moduli e per le celle. A tale proposito si conferma che la differenza tra moduli e celle è stata effettivamente presa in considerazione nel selezionare il campione di fabbricanti UE e di esportatori cinesi, come indicato ai considerando 10 e 14 del regolamento provvisorio. Ciò, tuttavia, è stato fatto al solo scopo di assicurare che il campione sia rappresentativo e non significa di per sé che celle e moduli non vadano considerati come un prodotto unico, o che vadano stabilite aliquote di dazio diverse per celle e moduli. In effetti, al fine di garantire che il campione fosse rappresentativo per tutti i tipi di prodotto, era importante distinguere tra celle e moduli al momento di selezionare il campione. Inoltre, essendovi un certo grado di incertezza riguardo alla questione se celle e moduli dovessero essere considerati come un prodotto unico o due prodotti distinti, è stato necessario garantire la rappresentatività per entrambi i risultati possibili.

- (40) Si afferma inoltre che il considerando 100 attestante che i costi di trasformazione per i moduli sono significativi è in contrasto con il considerando 32 del regolamento provvisorio, in cui si afferma che il valore aggiunto non si concentra su una particolare fase del processo di produzione. A tale proposito va ricordato che il considerando 100 precisa anche che la differenza di costo tra celle e moduli è del 34 %, il che significa che il 66 % del valore di un modulo deriva dalla cella. Si conclude pertanto che il valore aggiunto non si concentra su una particolare fase del processo di produzione.
- (41) I produttori esportatori hanno sostenuto che il fatto che l'impegno imponga prezzi e volumi minimi all'importazione diversi per celle e moduli presumibilmente conferma che si tratta di prodotti distinti che richiedono due inchieste distinte. La differenza fra i prezzi minimi all'importazione è però solo un'indicazione che celle e moduli sono gruppi di tipi di prodotti diversi che vengono venduti a prezzi diversi. È pertanto necessario definire prezzi diversi per rendere significativi i prezzi minimi all'importazione.
- (42) Inoltre, il fatto che celle e moduli siano gruppi di tipi di prodotto diversi non è di per sé rilevante ai fini della definizione del prodotto in esame. Per la definizione del prodotto in esame, è sufficiente che i prodotti presentino le stesse caratteristiche di base e utilizzazioni finali come nel caso di moduli e celle, come descritto ai considerando 32 e 48.
- (43) Il GC ha affermato che stabilire se celle e moduli siano o meno un solo prodotto in questione non affronta un certo numero di criteri definiti dall'organo di appello nella causa *CE — Amianto* ⁽¹⁾. Questi criteri sono tuttavia utilizzati per definire il «prodotto simile», non il prodotto in esame. In altre parole, tali criteri devono essere utilizzati per definire il prodotto simile, per esempio il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, che è poi confrontato con il prodotto in esame esportato dai produttori esportatori cinesi. Questi criteri non sono pertinenti nella definizione del prodotto in esame. In ogni caso, le istituzioni osservano che l'applicazione dei criteri utilizzati nella causa *CE — Amianto* alla definizione del prodotto in esame nel presente caso non porterebbe a un risultato diverso. Il primo e il secondo criterio (caratteristiche, natura e qualità o, rispettivamente, a impieghi finali) sono identici ai criteri «caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e utilizzi finali» impiegati nei considerando precedenti. Il terzo criterio (gusti e abitudini dei consumatori) non è veramente utile per il caso presente, poiché le celle sono la componente essenziale dei moduli;
- quanto al quarto criterio, ossia la classificazione tariffaria, si osserva che sia celle che moduli possono essere fatti rientrare sotto la voce doganale 8541 40 90, mentre le voci raggruppate al numero 8501 riguardano i generatori elettrici in generale e non quelli solari in particolare.
- (44) Altre parti interessate hanno sostenuto che un'obiettivo applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia in casi precedenti ⁽²⁾ presumibilmente porta a concludere che moduli e celle sono prodotti diversi. A tale riguardo va notato che la Corte indica soltanto una serie di criteri che possono essere presi in considerazione — e che non vi è alcun obbligo di utilizzare tutti i criteri in tutti i casi, dal momento che possono non rivelarsi tutti pertinenti. Tali criteri sono stati valutati ai considerando da 27 a 39 del regolamento provvisorio, in cui si è constatato che un certo numero di criteri non è pertinente nel caso di specie. Anche nella causa *Brosmann* la valutazione se i diversi tipi di calzature appartengano al «prodotto in esame» è stata effettuata sulla base di soli tre criteri giudicati pertinenti. Poiché le parti interessate non hanno addotto motivi che dimostrino come un'applicazione obiettiva dei criteri porti alla conclusione che moduli e celle sono prodotti distinti, l'argomentazione non può essere accolta.
- (45) Si rammenta inoltre che celle e moduli hanno gli stessi impieghi finali fondamentali, sono cioè venduti per essere inseriti in sistemi solari FV. Le prestazioni dei moduli sono direttamente legate a quelle delle celle, come indicato al considerando 28 del regolamento provvisorio.
- (46) Una parte interessata ha affermato che con l'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, e a causa della notevole lavorazione necessaria per fabbricare i moduli dalle celle, anche l'affermazione secondo cui celle e moduli hanno gli stessi impieghi finali vada respinta. Si sostiene inoltre che la valutazione che moduli e celle abbiano gli stessi impieghi finali si basa sul presupposto che wafer, moduli e celle abbiano lo stesso processo di produzione.
- (47) In primo luogo, la conclusione che la valutazione che moduli e celle abbiano gli stessi impieghi finali si basi sul processo di produzione è errata. Sebbene entrambe le affermazioni siano effettivamente allo stesso considerando 36 del regolamento provvisorio, ciò non significa che una conclusione si basi sull'altro presupposto. La parola «inoltre» che separa le due affermazioni chiarisce che la seconda non si basa sulla prima. Inoltre, le due affermazioni sono intese ad affrontare questioni distinte della stessa voce «Impieghi finali e intercambiabilità». La

⁽¹⁾ Relazione dell'organo di appello, *CE — Misure riguardanti l'amianto e i prodotti contenenti amianto*, WT/DS135/AB/R, adottata il 5 aprile 2001.

⁽²⁾ Causa T-401/06 *Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio*; causa T-314/06 *Whirlpool Europe/Consiglio*.

prima affermazione in merito al processo produttivo si riferisce all'intercambiabilità, la seconda all'impiego finale. L'ipotesi che la valutazione che moduli e celle abbiano gli stessi impieghi finali si basi sul presupposto che wafer, moduli e celle abbiano lo stesso processo di produzione è dunque inesatta.

- (48) Quanto all'effettivo impiego finale di celle e moduli, non viene contestato dalle parti interessate che moduli e celle siano venduti per essere inseriti in sistemi solari FV. La conclusione che moduli e celle abbiano lo stesso impiego finale è pertanto confermata.

2.3. Celle mono- e multicristalline

- (49) Una parte interessata ha affermato che non vi era alcuna produzione di celle monocristalline nell'Unione, e che le sue esportazioni di celle monocristalline non facevano concorrenza all'industria dell'Unione. Dall'inchiesta risulta tuttavia che nell'Unione vi è invece una produzione di celle monocristalline. L'argomentazione è stata pertanto respinta. In ogni caso il Tribunale ha sostenuto nella causa *Brosmann* che *l'assenza di produzione comunitaria di un determinato tipo di prodotto non è un fattore decisivo*.

2.4. Clausola «proveniente da»

- (50) Le parti interessate hanno sostenuto che l'estensione del campo di applicazione dell'inchiesta a prodotti «provenienti dalla» RPC era ingiustificata, poiché l'inchiesta era stata avviata solo contro prodotti originari della RPC.
- (51) Tuttavia, le merci spedite dalla RPC erano già coperte nella fase di apertura. Al punto 5 dell'avviso di apertura ⁽¹⁾ si legge che *«le società che spediscono il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che una parte o anche la totalità di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese, sono invitate a manifestarsi durante l'inchiesta e a fornire tutte le informazioni pertinenti»*. È pertanto chiaro che a tutte le società che spediscono merci dalla RPC è stata data l'opportunità di collaborare all'inchiesta. Inoltre, dato che il prodotto in esame comprende spesso componenti e parti provenienti da diversi paesi, al punto 5 dell'avviso di apertura si dichiara che *«si potranno adottare disposizioni speciali»* per affrontare questo problema.
- (52) Si ritiene quindi che tutti gli operatori economici interessati siano stati debitamente informati della possibilità di adottare all'occorrenza disposizioni speciali per le merci provenienti dalla RPC e siano stati invitati a cooperare all'inchiesta. L'ambito dell'inchiesta non è stato pertanto esteso ai prodotti «provenienti dalla RPC», in quanto questi ultimi erano compresi sin dall'inizio.

- (53) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che, a prescindere dalle disposizioni nell'avviso di apertura di cui al considerando 51, l'inchiesta è stata limitata alle merci originarie della RPC e non ha valutato l'impatto delle merci spedite dalla RPC.

- (54) A tale riguardo va notato che le seguenti misure sono state adottate per garantire che tutte le merci spedite dalla RPC, e non solo quelle originarie della RPC, fossero esaminate nel corso dell'inchiesta:

— tutte le società che spediscono il prodotto in esame dalla RPC sono state invitate a manifestarsi durante l'inchiesta a prescindere dall'origine delle merci.

— All'allegato A dell'avviso di apertura gli esportatori sono stati invitati a riferire informazioni su tutti i prodotti fabbricati dalla società. Tali informazioni non erano limitate alle merci originarie della RPC.

— Sulla base di tali informazioni, che comprendevano tutte le esportazioni verso l'UE a prescindere dall'origine delle merci, è stato selezionato un campione rappresentativo.

— I produttori inclusi nel campione hanno ricevuto un questionario per «produttori esportatori nell'Unione europea», e la RPC è stata denominata «paese interessato» e non paese di origine. Era quindi evidente che erano sottoposte a inchiesta tutte le merci a prescindere dalla loro origine.

- (55) Su tale base si è concluso che l'inchiesta riguardava tutte le merci originarie o provenienti dalla RPC, e che i risultati dell'inchiesta, compreso il dumping e il pregiudizio, riguardano tutte le merci originarie o provenienti dalla RPC.

- (56) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno sostenuto che la denuncia conteneva solo elementi di prova prima facie relativi alle importazioni di pannelli solari originari della RPC e non merci spedite dalla RPC. A tale riguardo occorre chiarire che la denuncia riguardava in effetti merci «dalla RPC», come si vede dalla pagina di copertina presentata dal richiedente recante il timbro. Prima di questa vi è un'altra pagina del fascicolo che effettivamente usa l'espressione «originari della Repubblica popolare cinese». Ma questo caso non faceva parte del documento presentato dal denunciante, ma è stato aggiunto come pagina di copertina dai servizi della Commissione, usando la denominazione dell'inchiesta anziché ripetere il titolo della denuncia. Si ritiene pertanto che la denuncia comprendesse tutte le merci provenienti dalla RPC, che fossero originarie della RPC o meno.

- (57) I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto inoltre che i produttori esportatori dei paesi terzi non possono essere ragionevolmente tenuti a sapere che anche i loro

⁽¹⁾ GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5

prodotti potrebbero essere interessati dall'inchiesta. A questo proposito va osservato che le misure non si applicano alle merci in transito ai sensi dell'articolo V del GATT. Pertanto i produttori esportatori che non hanno operazioni in corso nella RPC non sono interessati dalla misura. Inoltre, nessun produttore esportatore nei paesi terzi si è manifestato per sollevare la questione che i prodotti esportati siano soggetti al dazio antidumping.

- (58) Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che ai produttori esportatori dei paesi terzi non è stato chiesto di manifestarsi e che essi non hanno avuto la possibilità di dimostrare che i loro prodotti non sono oggetto di dumping. Le istituzioni ritengono che tali produttori esportatori che non hanno alcuna operazione nella RPC non siano interessati dalle misure, in quanto i loro prodotti, se provenienti dalla RPC, sono considerati in transito. Tutti gli altri produttori esportatori sono stati informati tramite l'avviso di apertura che le operazioni da loro svolte fanno parte dell'inchiesta.
- (59) Il GC ha affermato che sebbene l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base permetta di derogare al principio secondo cui il paese esportatore è il paese d'origine, tale articolo non può essere utilizzato nel presente caso. A sostegno di tale affermazione esso sostiene che non non è stata effettuata un'analisi completa sulla questione se il paese esportatore possa essere un paese intermedio. Le istituzioni non concordano con questa interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base. Nessuna parte nega che esiste una notevole produzione nella RPC. Che essa sia o meno il paese di origine dei prodotti finiti dipende da vari fattori. L'analisi di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione effettuata dalle istituzioni si riferisce a quella produzione, che il prodotto finito esportato abbia o meno la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese. Essendoci forti indizi che non tutti i prodotti fabbricati almeno parzialmente nella RPC sarebbero considerati come aventi la propria origine doganale nella RPC stessa, le istituzioni hanno deciso che era necessario coprire anche i prodotti per i quali la RPC è solo un paese intermedio.
- (60) Il GC ha inoltre sostenuto che, poiché a nessun esportatore cinese è stato concesso il TEM, non esiste un prezzo comparabile di pannelli solari nella RPC, e di conseguenza essa non può essere utilizzata come paese intermedio. Si osserva tuttavia a questo proposito che le tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base sono solo a titolo d'esempio e non tutte le condizioni possono essere rilevanti in tutti i casi. Nel caso di specie, poiché a nessun esportatore cinese è stato concesso il TEM, si è dovuto stabilire il prezzo comparabile nel paese di riferimento — e tale prezzo comparabile è lo stesso a prescindere dal fatto che la Repubblica popolare cinese sia considerata il paese di origine o il paese intermedio. Pertanto la questione se esista o meno un prezzo comparabile «in tale paese» è irrilevante, poiché in questo caso il prezzo comparabile non è stabilito «in tale paese» ma nel paese di riferimento.

2.5. Caricatori solari

- (61) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, le parti interessate hanno affermato che la definizione di «caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle» risulta troppo restrittiva e deve essere estesa a prodotti aventi una funzione analoga che non rientrano in tale definizione, come ad esempio i prodotti con dimensioni simili che utilizzano un numero maggiore di celle più piccole.
- (62) Le parti interessate hanno inoltre affermato che la definizione di «prodotti FV in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici» risulta troppo restrittiva, in quanto ne è escluso solo l'apparecchio elettrico completo mentre le componenti per l'energia solare da inserirvi non sono necessariamente escluse.
- (63) In effetti, un'analisi delle argomentazioni di cui sopra ha dimostrato che è più opportuno aggiungere all'esclusione di tali prodotti un criterio basato su uno standard tecnico. In particolare è stato appurato che le definizioni dello standard seguente definiscono in modo più adeguato i prodotti che vanno esclusi dal campo d'applicazione delle misure: Standard internazionale IEC 61730-1, classi di applicazione, classe C: Tensione limitata, applicazioni limitate (p. 13) ⁽¹⁾.
- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive sono pervenute osservazioni riguardanti l'esclusione che si basano sullo standard internazionale di cui sopra. Si è sostenuto che, anziché fare riferimento allo standard, sarebbe più opportuno definire l'esclusione sulla base della tensione di uscita e della potenza di uscita come «*moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per l'impiego diretto come caricatori nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza*». La tesi ha potuto essere accettata e l'esclusione è determinata in via definitiva in base a tale definizione.

2.6. Moduli solari integrati nel tetto

- (65) Un'altra parte interessata ha sostenuto che i moduli solari integrati nel tetto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, in quanto essi combinano la funzionalità dei moduli solari con quella di tegole o lastre di ardesia dei tetti e non sarebbero quindi direttamente intercambiabili con un modulo solare standard.
- (66) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che sia i moduli standard che quelli solari integrati nel tetto devono rispettare le medesime norme elettriche. Inoltre un modulo solare di tale tipo non può venire semplicemente sostituito con un modulo standard, ma può essere invece sostituito da un modulo standard insieme a tegole o lastre di ardesia. Tali prodotti pertanto hanno essenzialmente la stessa proprietà tecnica di generare elettricità dall'energia solare. La funzionalità aggiunta (altrimenti fornita dal materiale di copertura per i tetti) non è stata considerata sostanziale e non può giustificare l'esclusione dei moduli solari integrati nel tetto dalla definizione del prodotto.

⁽¹⁾ Numero di riferimento CEI/IEC 61730-1: 2004

(67) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha sostenuto che l'assenza di doppia intercambiabilità fra moduli solari integrati nel tetto e moduli solari standard è un'indicazione della necessità di escludere i moduli solari integrati nel tetto dal campo di applicazione delle misure, facendo riferimento al caso *calzature* ⁽¹⁾ in generale e a quello delle calzature sportive con tecnologia speciale («STAF») in particolare. Tuttavia, le ragioni per l'esclusione delle STAF sono state numerose, e l'assenza di doppia intercambiabilità di per sé non è stata considerata un motivo sufficiente dal Tribunale nella causa *Brosmann* ⁽²⁾, che ha confermato che prodotti molto diversi come le calzature da città e quelle da escursione possono effettivamente essere ritenuti prodotto in esame in una singola inchiesta antidumping nonostante le loro differenze.

(68) La parte interessata ha inoltre sostenuto che l'assenza di produzione nell'Unione e il fatto che la parte interessata sia in possesso dei diritti di proprietà intellettuale sono presumibilmente la conferma che i moduli solari integrati nel tetto sono innovativi e diversi da tutti gli altri prodotti. Tuttavia, riferendosi ancora alla causa sulle calzature menzionata dalla parte interessata, il Tribunale ha stabilito che *«l'assenza di una produzione comunitaria di quel tipo di calzature e l'esistenza di un brevetto non sono probanti.»* ⁽³⁾ Di conseguenza, in questo caso le calzature a tecnologia brevettata sono state ritenute prodotto in esame.

(69) La parte interessata ha anche affermato che i moduli solari integrati nel tetto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, in quanto essi sono venduti a prezzi sensibilmente più elevati dei moduli standard. Inoltre, nella causa riguardante le calzature, le STAF al di sopra di un determinato prezzo sono state escluse dalla definizione del prodotto in esame. A tale riguardo va osservato che un modulo solare integrato nel tetto combina in effetti le funzionalità di modulo solare e di tegola o lastra di ardesia, come indicato al considerando 66. Un confronto diretto dei prezzi non è quindi significativo, dal momento che la funzionalità aggiunta porta naturalmente ad un aumento dei prezzi.

(70) In risposta a tale argomentazione, la parte interessata ha sostenuto che, sulla base di tali argomentazioni, non sarebbe mai possibile far valere le differenze di prezzo come indicatore supplementare che giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto. Tuttavia, questa interpretazione è di portata troppo vasta. Quanto affermato al considerando precedente è semplicemente che in questo particolare caso, in cui i moduli integrati nel tetto combinano la funzionalità del prodotto in esame e di quella di un altro prodotto (in questo caso delle tegole o lastre di ardesia), il prezzo naturalmente non è significativo. Ciò

non significa in alcun modo che in altri casi la differenza di prezzo non possa essere un indicatore utile per stabilire se un prodotto debba o meno essere escluso dalla definizione di prodotto in esame.

(71) Infine, la parte interessata ha sostenuto che il suo fornitore di moduli solari integrati nel tetto deve avere la possibilità di accedere all'impegno sui prezzi minimi. Sembra tuttavia che l'esportatore cinese in questione non abbia collaborato all'inchiesta, e in quanto parte che non ha collaborato non è ammesso a partecipare all'impegno. Questa richiesta non può pertanto essere accettata.

3. Conclusione

(72) Stante quanto precede, la definizione del prodotto in esame è stabilita in via definitiva come moduli o pannelli FV in silicio cristallino e celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT. Lo spessore delle celle non è superiore a 400 µm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.

(73) Sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

— caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;

— prodotti fotovoltaici a film sottile;

— prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate;

— moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

(74) In seguito all'esclusione dei wafer l'analisi è stata rivista escludendo i dati e le analisi relative ai wafer, se non diversamente indicato. Dato che durante il PI i wafer rappresentavano soltanto una modesta percentuale delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione (circa il 2 % in valore), si ritiene che l'esclusione dei wafer comporti un effetto trascurabile o nullo sulle conclusioni raggiunte. Tutte le osservazioni delle parti interessate

⁽¹⁾ *Tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam*, regolamento (CE) n. 553/2006 del 23 marzo 2006 (prov.); Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 (def.).

⁽²⁾ *Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*, punto 133.

⁽³⁾ *Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*, punto 135.

sono state valutate, ma qualsiasi eventuale riferimento ai wafer è stato escluso. Di conseguenza tutti i riferimenti e i corrispondenti dati relativi ai wafer indicati nei considerando del regolamento provvisorio non sono più applicabili, anche laddove i relativi considerando siano confermati dal presente regolamento.

- (75) Le conclusioni provvisorie, modificate in conformità dei considerando da 19 a 74 di cui sopra, sono pertanto definitivamente confermate. Ai fini del presente procedimento e in conformità di una prassi costante si è quindi ritenuto che tutti i tipi del prodotto in esame debbano essere considerati come un unico prodotto.

C. DUMPING

1. Repubblica popolare cinese

1.1. *Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)*

- (76) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie le parti interessate hanno sostenuto che la determinazione del TEM è avvenuta dopo la scadenza dei termini (trascorsi, cioè, i tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base) e che l'inchiesta andasse perciò immediatamente chiusa.
- (77) Al riguardo tali parti hanno sostenuto che la modifica del regolamento di base⁽¹⁾ che presumibilmente estendeva a otto mesi il termine per la determinazione del TEM è entrata in vigore solo dopo la scadenza del termine di tre mesi precedentemente in vigore. La modifica si applicherebbe solo alle inchieste future e a quelle in corso qualora il termine fissato per presentare la determinazione del TEM non fosse ancora scaduto al momento della presentazione della domanda.
- (78) L'articolo 2 della modifica del regolamento di base stabilisce tuttavia chiaramente che «il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012». Tale articolo, o addirittura l'intero regolamento, non contiene alcun riferimento alla restrizione «qualora il termine fissato per presentare la determinazione del TEM non fosse ancora scaduto» sostenuta dalle parti interessate. L'argomentazione non può pertanto essere accolta.
- (79) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti interessate hanno ribadito l'argomentazione secondo cui la determinazione del TEM è presentata oltre la scadenza dei termini, senza mettere in dubbio il fatto che la modifica del regolamento di base di cui al considerando 78 si applica a tutte le inchieste in corso, il che comprende la presente inchiesta. Si conclude quindi in via definitiva che la determinazione del TEM non è stata presentata oltre la scadenza dei termini.
- (80) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un esportatore ha affermato che il TEM non doveva essere negato perché tre società che hanno cessato l'attività nel corso del 2011 non disponevano di una serie ben definita di documenti contabili di base. In particolare, è stato chiesto in base a quale norma contabile una società che ha cessato l'attività debba comunque preparare tali documenti contabili.

- (81) A tale proposito si osserva che le norme contabili non stabiliscono quali società siano tenute a redigere il loro bilancio, ma il modo in cui tali bilanci debbano essere redatti. Nel caso della RPC, si tratta dell'«Accounting Standard for Business Enterprises: Basic Standard», che all'articolo 4 stabilisce che «un'impresa redige relazioni finanziarie». Si tratta di un obbligo vincolante, e non è prevista alcuna esenzione per le società che hanno cessato l'attività.

- (82) Inoltre queste società, pur avendo cessato l'attività, possedevano ancora asset (fra cui terreni, edifici, macchinari e scorte) e passività, ed esistevano come entità giuridiche almeno fino all'inizio del 2013. Si ritiene pertanto che tali società fossero tenute a pubblicare i documenti contabili per l'anno 2011, e la mancanza di tali documenti costituisce una violazione del criterio 2.

- (83) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive gli esportatori hanno inoltre osservato che i benefici ricevuti dai regimi fiscali preferenziali e dalle sovvenzioni non rappresentano una quota significativa del loro fatturato, il che sarebbe confermato dalla parallela inchiesta antisovvenzioni.

- (84) A questo proposito si rammenta che tale argomentazione è stata già trattata al considerando 65 del regolamento provvisorio. È stato sottolineato che, in particolare, a causa della natura di tale vantaggio, il vantaggio assoluto ottenuto durante il PI è irrilevante nel valutare se la distorsione sia «significativa». La tesi è pertanto respinta.

- (85) In mancanza di altre osservazioni riguardo al TEM, si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando da 50 a 69 del regolamento provvisorio.

1.2. *Esame individuale*

- (86) Come indicato al considerando 70 del regolamento provvisorio, 18 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato hanno presentato richieste di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Nel caso di specie, il campione era già composto da sette gruppi di società, che di norma sono costituiti da un certo numero di produttori esportatori, operatori commerciali collegati e importatori collegati nell'Unione e nei paesi terzi. Un esame individuale di 18 ulteriori (gruppi di) produttori esportatori, in aggiunta ai sette gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, risulterebbe indebitamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

- (87) In assenza di altre osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando 70 e 71 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, GUL 344 del 14.12.2012, pag. 1.

1.3. Paese di riferimento

(88) Le parti interessate hanno osservato che l'India non è un paese di riferimento adeguato a causa di disposizioni in materia di contenuto locale per i progetti della «Missione nazionale solare Jawaharlal Nehru». Una delle parti ha sostenuto che fosse richiesto un contenuto locale del 75 %, mentre un'altra parte ha affermato che i produttori indiani possono praticare prezzi più elevati per i moduli di fabbricazione al 100 % nazionale. Esse hanno inoltre affermato che tali requisiti aumentano notevolmente i prezzi dei prodotti locali. A sostegno di tale affermazione è stato presentato un articolo di stampa indiano ⁽¹⁾. Tuttavia, tale articolo è stato pubblicato quasi un anno dopo la fine del PI, e non è stata fornita dimostrazione del suo impatto durante il PI.

(89) Lo stesso articolo riferiva tuttavia che l'industria indiana dell'energia solare si trova ad affrontare «una forte concorrenza da parte dei produttori cinesi e occidentali». Ciò è confermato dall'aumento costante delle importazioni in India, come affermato al considerando 92. Sebbene i requisiti in materia di contenuto locale possano senza dubbio avere ripercussioni sul mercato interno indiano, si può tuttavia concludere chiaramente che quello indiano è comunque un mercato competitivo, in cui numerose imprese indiane e straniere concorrono efficacemente le une con le altre.

(90) Inoltre, in base alle informazioni pubblicate dal CCR ⁽²⁾, la maggior parte dei progetti della Missione nazionale solare Jawaharlal Nehru sarà on-line a partire dal 2015. Infatti, l'obiettivo per i sistemi FV connessi alla rete nell'ambito di tale missione per il 2012 era pari a soli 50 MW rispetto a un totale di capacità di connessione in India superiore a 1 GW già nel giugno 2012. Ciò dimostra che durante il PI l'importanza della Missione nazionale solare Jawaharlal Nehru sul totale degli impianti solari in India è stata inferiore al 5 %, e quindi l'incidenza della missione e dei suoi requisiti in materia di contenuto locale, se esistevano già durante il PI, un fatto che non è stato stabilito dalle parti interessate, è stata, nel migliore dei casi, molto limitata. La maggior parte degli impianti durante il PI, circa il 65 %, sono stati installati nello Stato del Gujarat, col sostegno di politiche statali.

(91) Le parti interessate hanno sostenuto che durante il PI il mercato indiano è stato protetto de facto dalle importazioni provenienti da una varietà di fonti, tra cui la RPC, poiché dall'inizio del 2012 si profilava l'avvio di un'inchiesta antidumping. Il 23 novembre 2012 l'India ha in effetti avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni di celle e moduli solari da RPC, Malaysia, Taiwan e USA, ossia solo dopo quasi cinque mesi dalla fine del PI.

(92) Questa denuncia non è tuttavia corroborata dallo sviluppo delle importazioni di celle e moduli solari riportate dalle statistiche commerciali indiane ⁽³⁾:

Valori in milioni di USD	aprile 2010 — marzo 2011	aprile 2011 — marzo 2012	aprile 2012 — marzo 2013
RPC	77,33	577,24	371,72
Indice	100	746	481
Totale	252,63	1 348,48	827,07
Indice	100	534	327

(93) La tabella precedente indica che le importazioni di celle e moduli solari sono aumentate di oltre il 600 % per la RPC e di oltre il 400 % complessivamente tra il 2010/11 e il 2011/12. Successivamente i valori delle importazioni hanno registrato un certo calo, ma ciò è avvenuto anche per i prezzi di celle e moduli solari. In effetti il calo del valore delle importazioni tra il 2011/2012 e il 2012/2013 è in linea con il calo dei prezzi comunicati dalle società di consulenza specializzate quali la pvXchange per lo stesso periodo, il che porta a concludere che i volumi delle importazioni si sono mantenuti piuttosto stabili tra il 2011/2012 e il 2012/2013. Si conclude quindi che il mercato indiano non è stato de facto protetto durante il PI dalle importazioni provenienti da una varietà di fonti, fra cui la RPC.

(94) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il GC ha dichiarato che gli USA hanno chiesto consultazioni con l'India nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC riguardo ai requisiti in materia di contenuto locale della Missione nazionale solare Jawaharlal Nehru il 6 febbraio 2013. L'effetto di tali norme in materia di contenuto locale, in combinazione con l'inchiesta antidumping di cui al considerando 91, avrebbe condotto a un calo del 38 % in termini di valore nell'aprile 2012 — marzo 2013 rispetto all'anno prima, in contrasto con l'aumento degli anni precedenti.

(95) A tale riguardo va notato che la diminuzione in termini di valore è dovuta a una diminuzione dei prezzi piuttosto che dei volumi delle importazioni. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha fornito informazioni sull'andamento delle importazioni di celle e moduli solari sul mercato indiano in termini di volume tra il 2010 e il marzo 2013. Questo dato indica un aumento costante delle importazioni di moduli e celle solari sul mercato indiano in termini di volume. Si conclude pertanto che il mercato indiano non è stato de facto protetto a causa dell'incombere di un'inchiesta antidumping, ed i presunti, ma non comprovati e nel migliore dei casi trascurabili effetti dei requisiti in materia di contenuto locale nell'ambito della Missione di cui al considerando 90 non hanno impedito un aumento costante delle importazioni in termini di volume.

⁽³⁾ Statistiche sulle importazioni indiane, codice delle merci 8541 40 11 celle solari/celle fotovoltaiche anche assemblate in modulo/pannello. I valori sono indicati per l'esercizio commerciale annuale indiano, ossia da aprile a marzo. Le informazioni sui volumi sono espresse in pezzi, ma celle e moduli sono segnalati insieme. Poiché il valore di un modulo è in generale di circa 100 volte superiore al valore di una cella, le informazioni sui volumi non sono considerate attendibili.

⁽¹⁾ Firstpost, 12 giugno 2013

⁽²⁾ Relazione politica e scientifica del JRC, PV relazione 2012, pag. 14.

- (96) Si sottolinea inoltre che il periodo aprile 2012 — marzo 2013 evidenziante i presunti effetti della Missione sulle importazioni in India si situa in gran parte dopo il PI. Qualsiasi eventuale impatto di questo presunto calo sul PI non può quindi che essere trascurabile.
- (97) Una parte interessata ha sostenuto che la Tata Power Solar («Tata») abbia fatto ingresso sul mercato solo di recente e non sia perciò un produttore appropriato del paese di riferimento. A tale riguardo va notato che la società, denominata in precedenza «Tata BP Solar», produce moduli solari dal 1989 e non si può quindi ritenere che sia entrata nel mercato solo di recente. Secondo le informazioni fornite da un'altra parte interessata, effettivamente la Tata è entrata nel mercato molto prima dei cinque principali esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (98) Una parte interessata ha sostenuto che Taiwan sarebbe un paese di riferimento più appropriato dell'India, poiché le dimensioni delle società di Taiwan sono maggiormente paragonabili a quelle degli esportatori cinesi, e vi è anche la collaborazione dei produttori di Taiwan. Altre parti interessate hanno inoltre contestato il fatto che l'India possa essere un paese di riferimento ragionevole date le dimensioni relativamente piccole della Tata, ma senza proporre alternative più valide.
- (99) In effetti le società taiwanesi hanno collaborato. Una di esse ha collaborato pienamente, mentre un'altra ha collaborato solo in parte. L'unica società taiwanese che ha collaborato pienamente non ha tuttavia le dimensioni della Tata, in particolare in termini di vendite e di produzione di moduli che rappresentano circa il 90 % delle vendite del prodotto interessato, laddove la Tata vende molto più della società taiwanese che in questo settore ha vendite molto ridotte, come già menzionato al considerando 76 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un esportatore ha chiesto se la società di Taiwan che parzialmente collaborato in parte sia stata contattata per fornire le informazioni mancanti. A tale proposito si fa riferimento al considerando 76 del regolamento provvisorio, nel quale si precisa che Taiwan non poteva essere utilizzato come paese di riferimento poiché le società taiwanesi che hanno collaborato producevano quasi esclusivamente celle, mentre le esportazioni cinesi sono principalmente sotto forma di moduli. Ciò vale anche per il produttore di Taiwan che ha collaborato in parte. Dal momento che questo produttore era stato già considerato inadatto per questo motivo, non si è ritenuto opportuno richiedere ulteriori informazioni a tale società.
- (100) La stessa parte interessata ha sostenuto che la pressoché totale assenza di vendite di moduli non squalifica di per sé Taiwan come paese analogo, dal momento che i costi di trasformazione delle celle in moduli possono essere stabiliti senza troppe difficoltà. Tuttavia ciò non è giustificato dai dati dell'inchiesta. Produrre un modulo a partire da una cella impone molteplici fasi di produzione, durante le quali viene creata una quota significativa del valore aggiunto del modulo. Come indicato al considerando 137 del regolamento provvisorio, durante il PI la differenza nel prezzo medio di celle e moduli era pari a 555,92 EUR, o 54 %, mentre la differenza nel costo ammontava a 377,99 EUR, o 34 %. Ciò significa che una parte preponderante di un eventuale valore normale di Taiwan per i moduli dovrebbe basarsi su adeguamenti dei costi di trasformazione, il che non può essere considerato più ragionevole che prendere in considerazione un paese in cui il valore normale può essere basato sui prezzi delle vendite sul mercato nazionale per la maggior parte del prodotto in esame. Si ritiene pertanto che l'India sia stata scelta come paese di riferimento in modo ragionevole, tenendo conto delle informazioni affidabili a disposizione.
- (101) Un'altra parte interessata ha sostenuto che non è stato fornito alcun motivo per cui gli Stati Uniti non siano stati considerati come un paese di riferimento adeguato. Si rimanda a questo proposito al considerando 74 del regolamento provvisorio, in cui si afferma con chiarezza che «gli USA non sarebbero un paese di riferimento adeguato soprattutto perché durante una parte del PI il mercato statunitense era protetto dalle importazioni cinesi con misure antidumping e antisovvenzioni». In mancanza di osservazioni sulla protezione del mercato statunitense in quanto tale, la posizione in materia rimane invariata.
- (102) Le parti interessate hanno sostenuto che il risultato del calcolo del dumping è falsato a causa delle differenze nelle economie di scala tra i produttori cinesi e quello indiano. Si è quindi verificato se esistesse effettivamente una correlazione tra i volumi di produzione di una società e il suo margine di dumping.
- (103) Due dei sette gruppi di società inclusi nel campione sono composti da società di dimensioni medie (Jinzhong Yangguang e Delsolar) e cinque da società di grandi dimensioni (JingAo, LDK, Suntech, Trina e Yingli). Fra quelle medie la Jinzhong Yangguang ha registrato il margine più basso, mentre Delsolar ha il margine più elevato. I margini delle cinque società più grandi si situano fra questi due estremi. Ciò dimostra chiaramente l'assenza di correlazione tra economie di scala e margini di dumping. Si considera perciò che il calcolo del dumping non sia falsato a causa delle differenze nelle economie di scala tra i produttori cinesi e quello indiano.
- (104) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno affermato che l'assenza di correlazione tra le economie di scala e i margini di dumping non dimostra che non vi sia alcun impatto delle economie di scala e della comparabilità dei prezzi. In una situazione in cui il margine di dumping si basa su un identico valore normale per tutti gli esportatori come nel caso di specie, il margine di dumping è determinato soprattutto dai prezzi all'esportazione. L'assenza di correlazione tra economie di scala e margine di dumping pertanto dimostra ugualmente l'assenza di correlazione tra economie di scala e prezzi di vendita. Si conclude pertanto che le differenze nelle economie di scala non influenzano la comparabilità dei prezzi nel caso di specie.

- (105) Una parte interessata ha affermato che il produttore del paese di riferimento praticava prezzi di vendita sul mercato interno estremamente elevati, presumibilmente assai maggiori di quelli dell'industria dell'Unione, dal momento che il margine di dumping supera notevolmente il margine di sottoquotazione. Tale affermazione è stata fatta raffrontando i valori normali indiani con i prezzi dell'industria dell'Unione. Questo raffronto è comunque viziato in quanto il valore normale indiano si basa solo sulle vendite remunerative. Specialmente in una situazione in cui l'industria dell'Unione è in perdita, non sorprende che i prezzi remunerativi in India superino il prezzo medio dell'industria dell'Unione. Pertanto il fatto che il valore normale indiano superi i prezzi medi dell'industria dell'Unione non dimostra che la scelta dell'India quale paese di riferimento sia irragionevole.
- (106) Una parte interessata ha sostenuto che i prezzi della Tata sono falsati, poiché tale società è collegata alla Tata Power, una società di servizi. Ciò consente presumibilmente alla Tata di praticare prezzi più elevati nelle aree servite dalla Tata Power. Tuttavia non sono stati presentati elementi di prova né quantificazione di questo presunto effetto. Questa tesi non è stata pertanto accettata.
- (107) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un esportatore ha sostenuto che la Tata è una società non competitiva con elevati costi di produzione e prezzi di vendita, il che sarebbe il motivo per cui nel dicembre 2011 la BP Solar si è ritirata dall'impresa comune. A sostegno di ciò viene citato un articolo di stampa secondo il quale «l'uscita di BP dall'industria dell'energia solare dopo circa quattro decenni dimostra quanto sia diventato competitivo e affollato questo mercato». Tuttavia tale articolo non indicava solo la Tata come società non competitiva, ma trattava della situazione del mercato dei pannelli solari in generale, parlando di «concorrenza agguerrita che segna un'industria», e dicendo che «molte società in tutto il mondo hanno chiuso stabilimenti, licenziato centinaia di lavoratori e presentato istanza di fallimento». Tale articolo non può pertanto dimostrare che la Tata sia una società non competitiva con costi di produzione e prezzi di vendita elevati.
- (108) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un esportatore ha affermato che la Tata non è stata inclusa come parte dell'industria nazionale indiana nel quadro dell'attuale inchiesta antidumping indiana in corso di cui al considerando 91 sopra grazie alle sue notevoli importazioni di celle. Mentre si conferma che la Tata non è certamente parte dell'industria nazionale indiana nel quadro dell'attuale inchiesta antidumping indiana, ciò non significa automaticamente che non sia un produttore appropriato del paese di riferimento. Il valore normale era basato esclusivamente su celle e moduli prodotti dalla Tata in India, e non sulle merci importate. Il fatto che nella fabbricazione di alcuni prodotti fossero utilizzate componenti importate non significa che il valore normale risultante non sia rappresentativo per l'India, tanto più che esso si basa principalmente sui prezzi di vendita e non sui costi.
- (109) Il GC ha sostenuto che le vendite di moduli della Tata rappresentano presumibilmente solo lo 0,3 % delle esportazioni cinesi verso l'UE e non possono essere considerate rappresentative, con riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa *Detlef Nölle* ⁽¹⁾. In quella causa il Tribunale ha ritenuto che, quando la produzione totale in un paese rappresenta solo l'1,25 % del volume delle esportazioni verso l'UE, ciò corrisponde a un'indicazione che il mercato in esame non è molto rappresentativo. Nel caso di specie, il GC non ha confrontato il volume totale della produzione in India con il totale delle esportazioni cinesi, ma solo la produzione di una società indiana con il totale delle esportazioni di tutti gli esportatori cinesi. Questo confronto è però falsato, poiché in un mercato competitivo caratterizzato da molteplici attori i quantitativi relativi a un solo produttore non sono indicativi della rappresentatività del mercato nel suo insieme. Inoltre, non si tratta neanche del confronto effettuato nella causa *Detlef Nölle*, nel quale la produzione totale del paese è stata confrontata con le esportazioni totali. Secondo le informazioni fornite dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari («CCCME»), si prevedeva che la produzione indiana superasse i 2 GW entro la fine del 2012, ossia poco dopo la fine del PI. Una siffatta produzione sarebbe pari al 14 % delle esportazioni cinesi verso l'UE, ben al di sopra della soglia indicativa del 5 % menzionata nella sentenza *Detlef Nölle*.
- (110) In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha fatto riferimento al fatto che la Tata manca di integrazione a monte e deve procurarsi i wafer da terzi. Si sostiene che tale mancanza di integrazione verticale a monte porti a un aumento dei costi rispetto ai produttori cinesi integrati verticalmente. Questa affermazione non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova. In particolare, il costo complessivo della Tata sarebbe più elevato soltanto se i prezzi di acquisto dei wafer superassero il costo di produzione di un wafer, che è incerto poiché molte società del settore solare hanno registrato perdite durante il PI. Inoltre, anche i grandi produttori cinesi verticalmente integrati hanno spesso acquistato quantità rilevanti di wafer da fornitori indipendenti, il che conferma la conclusione che la mancanza di integrazione verticale in wafer non porta necessariamente a costi più elevati per i moduli e le celle.
- (111) Una parte interessata ha sostenuto che il paese di riferimento non è competitivo. Tale tesi è suffragata dal fatto che la produzione di celle solari in India nel 2013 si trova al livello più basso raggiunto in 5 anni. La relazione citata dalla parte interessata dimostrava tuttavia che durante il PI la produzione indiana di celle era ancora ad un livello elevato prossimo al picco indicato. Il significativo calo della produzione si è verificato dopo il PI e non ha avuto quindi alcun effetto sui risultati dell'inchiesta.

⁽¹⁾ Causa C-16/90 *Detlef Nölle contro Hauptzollamt Bremen-Freihafen*, ECR I-5163

(112) Un altro argomento avanzato a sostegno dell'affermazione secondo cui il paese di riferimento non è competitivo è l'inchiesta antidumping di cui al considerando 91. Le istituzioni osservano che l'inchiesta è ancora in corso, e che quindi non si possono trarre conclusioni. In generale le inchieste antidumping non sono indicative di una mancanza di competitività, ma un'indicazione che l'industria nazionale ritiene di essere sottoposta a pratiche commerciali sleali da parte dei concorrenti situati in paesi terzi.

(113) Nel complesso la Commissione ritiene che la scelta dell'India quale paese di riferimento non sia irragionevole.

(114) In mancanza di altre osservazioni riguardo al paese di riferimento, si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando da 72 a 77 del regolamento provvisorio.

1.4. Valore normale

(115) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha osservato che le società indiane hanno venduto principalmente moduli non destinati a essere connessi alla rete, che hanno prezzi e costi più elevati rispetto ai moduli destinati a essere connessi alla rete venduti dagli esportatori cinesi. Si è inoltre affermato che di norma i moduli del primo tipo hanno potenza inferiore a quelli da connettere.

(116) Si noti in proposito che sono stati stabiliti valori normali diversi per moduli di «formato standard» con più di 36 celle, generalmente connessi, e moduli più piccoli con 36 celle o meno, generalmente utilizzati senza connetterli. Si considera pertanto appurato che si sia stabilito un valore normale adeguato per tutti i tipi di prodotto, inclusi i moduli di entrambi i tipi.

(117) Un'altra parte interessata ha dichiarato che la Tata svolge anche attività di responsabile di progetti, e che le vendite di questa società non sono quindi paragonabili alla pura e semplice vendita dei moduli dei produttori esportatori cinesi. A tale riguardo si fa notare che il confronto tra i prezzi indiani sul mercato interno e i prezzi all'esportazione cinesi è stato fatto esclusivamente per la vendita di moduli, mentre le vendite di progetti completi o soluzioni integrate non sono state utilizzate per determinare il valore normale, in quanto non sono state considerate confrontabili.

(118) In assenza di altre osservazioni riguardo al valore normale si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando da 78 a 86 del regolamento provvisorio.

1.5. Prezzo all'esportazione

(119) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie alcuni esportatori inclusi nel campione hanno formulato osservazioni su aspetti di minore rilievo riguardo al prezzo all'esportazione utilizzato per stabilire il margine di dumping. Laddove giustificato, tali osservazioni sono state prese in considerazione e hanno condotto a una leggera modifica del margine di dumping delle società interessate.

(120) In assenza di altre osservazioni riguardo al prezzo all'esportazione si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

1.6. Confronto

(121) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie alcuni esportatori inclusi nel campione hanno formulato osservazioni su aspetti di minor rilievo riguardo ai margini di tolleranza utilizzati per confrontare i prezzi all'esportazione. Laddove giustificato, tali osservazioni sono state prese in considerazione e hanno condotto a una leggera modifica del margine di dumping delle società interessate.

(122) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie si è constatato un errore materiale che ha dato luogo a un adeguamento errato del valore normale per il trasporto merci nazionali. Tale errore è stato corretto e ha comportato una leggera diminuzione dei margini di dumping.

(123) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che un adeguamento per lo stadio commerciale può essere giustificato poiché la parte non vende direttamente agli installatori, ma a rivenditori e distributori. La parte ha chiesto informazioni dettagliate sui canali di vendita del produttore del paese di riferimento, che non hanno potuto essere fornite al fine di tutelare le informazioni confidenziali. In alternativa, la base di clienti del produttore del paese di riferimento è stata classificata in diverse categorie a seconda del volume delle vendite, il che ha rivelato che un adeguamento dello stadio commerciale non era giustificato.

(124) In risposta a questa analisi la parte interessata ha ammesso che una differenza dei quantitativi delle vendite avrebbe comportato differenze di prezzo, ma ha mantenuto l'argomentazione secondo cui presumibilmente praticerebbe prezzi più alti agli installatori che ai distributori/rivenditori anche se l'installatore acquistasse una quantità analoga al distributore/rivenditore. Questa tesi non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova e non si è pertanto potuto prenderla in considerazione.

(125) In assenza di altre osservazioni riguardo al prezzo all'esportazione si confermano tutte le determinazioni di cui ai considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

1.7. Margini di dumping

- (126) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto una comunicazione completa dei suoi calcoli del dumping, sostenendo che non avrebbe altrimenti potuto fare osservazioni in merito all'accuratezza degli stessi. Dal momento che a tale società non era stato concesso il TEM, il valore normale è stato basato sui dati relativi all'India come paese di riferimento. Poiché solo un produttore del paese di riferimento ha offerto piena collaborazione all'inchiesta, le informazioni del paese di riferimento non possono essere divulgate a livello del tipo di prodotto al fine di tutelare le informazioni riservate. La tesi deve pertanto essere respinta.
- (127) Per le società inserite nel campione, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile, calcolato per il paese di riferimento, è stato confrontato alla media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, come stabilito all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (128) Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi calcolato in base ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
- (129) Su tale base il margine di dumping definitivo calcolato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato fissato all'88,1 %.
- (130) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, come dispone l'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il livello di collaborazione, comparando il volume delle esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con il volume delle esportazioni cinesi secondo quanto affermato al considerando 167.
- (131) Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano oltre l'80 % di tutte le esportazioni cinesi nell'Unione, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Non esistendo motivi per ritenere che alcun produttore esportatore si sia volutamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato. Ciò è stato ritenuto opportuno poiché non esistevano elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato avessero praticato dumping a un livello inferiore e per garantire l'efficacia delle misure.
- (132) In base a quanto precede i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

Società	Margine di dumping
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	90,3 %
Delsolar (Wujiang) Ltd,	111,5 %
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	91,9 %
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	97,5 %

Società	Margine di dumping
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	53,8 %
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	73,2 %
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	93,3 %
Altre società che hanno collaborato (allegato I, allegato II)	88,1 %
Tutte le altre società	111,5 %

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (133) Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 215 fabbricanti UE. Le istituzioni hanno verificato le affermazioni delle parti interessate secondo cui i fabbricanti erano in numero superiore; da tale verifica è emerso che i presunti fabbricanti in più erano in realtà in gran parte produttori esportatori, importatori a essi collegati, distributori e installatori.
- (134) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno contestato il fatto che i dati forniti da Europressdienst, un consulente indipendente («il consulente»), fossero stati utilizzati per determinare, tra le altre cose, la produzione dell'Unione, la capacità produttiva dell'Unione nonché altri indicatori macroeconomici di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione e i dati sulle importazioni. Tali parti hanno sollevato dubbi sull'indipendenza del consulente sostenendo che esso fosse collegato al denunciante, e hanno inoltre chiesto che fosse chiarito su quale base era stato selezionato dalla Commissione, mettendone inoltre in dubbio la competenza nella raccolta di dati economici relativi al settore del fotovoltaico. A questo proposito si è affermato che la Commissione avrebbe dovuto basare le sue conclusioni su dati provenienti da altre fonti disponibili, in particolare da noti istituti di ricerca. Per contestare l'affidabilità dei dati presentati dal consulente AFASE ha infine presentato un riferimento alle prassi ottimali per la presentazione di elementi di prova di natura economica e di raccolta di dati nei casi riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nei casi di concentrazione.

- (135) Per quanto riguarda i presunti legami tra consulente e denunciante, le parti interessate non hanno presentato alcun elemento di prova che dimostrasse l'esistenza di tali legami. Analogamente, l'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento di prova relativo a rapporti che andassero oltre il mero carattere commerciale. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha osservato che vi erano indicazioni che gli elementi di prova prima facie presentati dall'industria dell'Unione nella denuncia fossero basati su dati forniti dallo stesso consulente. Pur riconoscendo che i risultati per alcuni indicatori erano effettivamente simili a elementi di prova contenuti nella denuncia, ciò non significa necessariamente che essi siano stati stabiliti sulla base di un'unica fonte. A questo proposito, la denuncia riporta le varie fonti utilizzate.
- (136) Come spiegato al considerando 99 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare questa consulenza nel corso dell'attuale inchiesta a causa dell'indisponibilità da altre fonti pubbliche dei necessari dati macroeconomici che coprissero l'intero mercato dell'Unione e i dati sulle importazioni. Prima di incaricare la Europressdienst la Commissione ha valutato la metodologia utilizzata dal consulente per la raccolta dei dati pertinenti nonché la sua capacità di fornire i dati necessari separatamente per tutti i tipi di prodotto e per tutto il periodo considerato.
- (137) Inoltre, nel corso dell'inchiesta i dati forniti dal consulente sono stati confrontati, ove possibile, con altre fonti disponibili e sono stati confermati. A tale riguardo va notato che sul mercato operano diverse società di ricerca specializzate nella raccolta di statistiche relative al fotovoltaico e che le cifre riportate non sono quasi mai identiche. Ciò è dovuto alla difficoltà per qualsiasi istituto di ricerca di ottenere cifre precise; gli indicatori riportati per il mercato fotovoltaico risulteranno quindi sempre basati su stime, a prescindere dalla fonte dei dati numerici. In questo contesto il controllo incrociato effettuato dalla Commissione consisteva nel confrontare le tendenze dei dati ricevuti dal consulente con quelle degli stessi dati pubblicati da altri enti di ricerca, il Centro comune di ricerca della Commissione europea («CCR») e l'associazione europea dell'industria fotovoltaica («EPIA») sugli stessi argomenti, se disponibili. Non sono state rilevate differenze significative a seguito del controllo incrociato, poiché le tendenze degli indicatori per i quali è stato eseguito tale controllo sono risultate simili. Le conclusioni provvisorie non si sono pertanto basate solo sui dati forniti dal consulente, ma anche sull'analisi e sulla valutazione di tali dati eseguita dalla Commissione stessa. Come già ricordato al considerando 9, inoltre, dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del consulente. La Commissione ha effettuato il controllo in loco presso la sede del consulente per verificare l'affidabilità della metodologia e dei dati forniti. Tale controllo è stato effettuato al fine di dare un seguito al controllo incrociato dei dati da parte della Commissione e di ottenere ulteriori garanzie riguardo l'affidabilità e la qualità dei dati e della relativa metodologia.
- Il controllo in loco è stato ritenuto opportuno in applicazione del principio di buona amministrazione, anche se tali dati non erano stati forniti da una parte interessata ma da un consulente. La Commissione è stata di conseguenza ulteriormente rassicurata sull'affidabilità dei dati forniti dal consulente.
- (138) Una parte ha sostenuto che la metodologia di controllo incrociato utilizzata dalla Commissione non è stata spiegata in modo sufficientemente dettagliato e ha chiesto che fossero svelate le altre fonti utilizzate per tale controllo. Tale parte ha inoltre sostenuto che la metodologia utilizzata non era in ogni caso valida nella misura in cui erano state confrontate solo le tendenze delle varie fonti e non i valori assoluti.
- (139) Per quanto riguarda le altre fonti utilizzate per il controllo incrociato dei dati forniti dal consulente, si tratta delle relazioni pubblicate da CCR ed EPIA sugli stessi argomenti. Quanto al confronto dei dati con altre fonti, si osserva che essi hanno registrato non solo tendenze analoghe ma anche analoga entità. Si è quindi concluso che la metodologia utilizzata era adeguata e le tesi al riguardo sono state respinte.
- (140) Per quanto riguarda l'esperienza del consulente, si osserva che la sua attività principale è la raccolta di dati collegati al settore del fotovoltaico e lo sviluppo di una banca dati costantemente aggiornata delle società attive nel mercato fotovoltaico. Tali dati sono pubblicati in riviste specializzate del settore e utilizzati anche da singole società per le quali il consulente esegue ricerche specializzate. La base dati sviluppata da Europressdienst è regolarmente aggiornata e ripubblicata. Il consulente ha inoltre vari anni di esperienza nel settore. Più precisamente, la metodologia del consulente consiste nel raccogliere, sottoporre a controlli incrociati e agglomerare le informazioni utilizzando varie fonti disponibili sul mercato. A tal fine esso raccoglie i dati per mezzo di questionari standard inviati alle società che figurano nel database o per via telefonica, in particolare dai fabbricanti UE, oppure nel corso delle fiere specializzate, in particolare dai produttori di paesi terzi. Quando risulta impossibile ottenere le informazioni dai canali testé menzionati, Europressdienst controlla le relazioni finanziarie delle società operanti nel settore fotovoltaico o collabora gratuitamente con altri istituti di ricerca al fine di ottenere dati o di sottoporli a controllo incrociato. È stato verificato e in effetti confermato che il consulente ha utilizzato tali fonti nell'attività quotidiana. Alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno utilizzare i servizi di Europressdienst nella presente inchiesta e le richieste delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte.

- (141) Per quanto riguarda le pratiche ottimali in materia di presentazione di elementi di prova di natura economica emesse dalla Commissione, è opportuno osservare quanto segue. In primo luogo, si tratta di un documento che non può vincolare la Commissione, poiché non è stato adottato dal Collegio ma pubblicato dal servizio competente con lo scopo di fornire raccomandazioni alle parti per quanto riguarda la presentazione di elementi di prova di natura economica. In secondo luogo, le pratiche ottimali riguardano la presentazione dell'analisi economica e dei dati utilizzati in talune indagini in materia di concorrenza, vale a dire quelle di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazione. Le norme applicabili, le norme di prova e i poteri di indagine della Commissione in tali casi di concorrenza non possono essere paragonati alle inchieste di difesa commerciale, alle quali si applica una serie di norme completamente diverse.
- (142) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti hanno contestato la metodologia utilizzata dal consulente sostenendo che esso non raggiungerebbe gli standard scientifici riconosciuti. Come indicato al considerando 137, tuttavia, la metodologia è stata valutata e i dati risultanti sono stati confrontati e verificati e, di conseguenza, considerati congruenti con altri dati pubblicati e quindi ragionevolmente affidabili. Punti specifici sollevati dalle parti interessate, principalmente da AFASE, sono stati chiariti e resi disponibili nel fascicolo dell'indagine consultabile dalle parti interessate.
- (143) La CCCME ha affermato che il metodo dell'aggregazione dei dati non è stato chiarito. Tale tesi è stata respinta, poiché le informazioni pertinenti sono state messe a disposizione di tutte le parti interessate nel fascicolo dell'indagine consultabile dalle parti interessate.
- (144) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno ribadito le loro preoccupazioni circa la scelta del consulente fatta dalla Commissione e circa la qualità dei dati forniti. A tale riguardo si è affermato che i dati del consulente possono essere ordinati e acquistati ad hoc per soddisfare le richieste specificamente identificate dei potenziali clienti e potrebbero pertanto non essere obiettivi. La CCCME ha inoltre contestato il fatto che i dati raccolti dal consulente possano essere considerati prove dirette ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché i dati erano in larga misura basati su ipotesi e stime. È stato inoltre sottolineato che i dati forniti non erano sufficientemente corroborati da elementi di prova nel fascicolo e che non avevano carattere esplicito, obiettivo e verificabile.
- (145) Per quanto riguarda tali argomentazioni, si fa riferimento ai considerando 136 e 137 nei quali si forniscono informazioni aggiuntive circa la scelta del consulente. Si fa inoltre notare che la Commissione ha assunto il consulente sulla base delle migliori informazioni disponibili in quel momento e in piena conformità al regolamento finanziario della Commissione applicabile alla procedura.
- Si rammenta altresì che la capacità del consulente di fornire tutti i dati necessari a tempo debito è stata di grande importanza, poiché la Commissione era vincolata ai termini previsti per la pubblicazione delle conclusioni provvisorie dell'inchiesta in corso.
- (146) Per quanto riguarda la qualità dei dati forniti e se essa possa essere considerata un elemento di prova diretto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato al considerando 137, la metodologia utilizzata dal consulente per la raccolta dei dati è stata esaminata e considerata di qualità soddisfacente. Inoltre, come citato allo stesso considerando, i dati forniti dal consulente sono stati ove possibile confrontati con altre fonti e trovati ragionevolmente accurati. Si osserva infine che il consulente ha una base dati che viene aggiornata regolarmente, indipendentemente dalle esigenze e richieste dei clienti. La stessa base dati è utilizzata per aggregare e fornire statistiche relative al fotovoltaico a vari clienti, e quindi l'affermazione che i dati non fossero oggettivi è stata respinta.
- (147) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva comunicato le fonti, la metodologia utilizzata e le società con cui il consulente ha collaborato per la compilazione dei dati macroeconomici presentati. Un'altra parte interessata ha ribadito che la metodologia applicata dal consulente suggerisce risultati inesatti. Varie parti interessate hanno chiesto ulteriori informazioni circa la metodologia utilizzata dal consulente come il tasso medio di risposta ai questionari/alle interviste, la percentuale di dati raccolti tramite ciascun canale, il modo in cui tali dati sono stati verificati, le approssimazioni/ipotesi utilizzate per elaborare i dati, il numero delle società per le quali sono state fatte le approssimazioni, nonché almeno un'approssimazione del numero di dipendenti del consulente.
- (148) Per quanto riguarda tali tesi, va osservato che in seguito alla comunicazione delle misure provvisorie la Commissione ha fornito alle parti interessate la metodologia e le fonti utilizzate dal consulente nell'aggregazione dei dati e ha risposto alle questioni specifiche sollevate dalle parti interessate a questo proposito dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie. Le ulteriori richieste di informazioni delle parti interessate seguite alla divulgazione delle conclusioni definitive sono ritenute coperte dalle informazioni rese disponibili dopo l'istituzione di dazi provvisori, nella misura consentita dalle limitazioni concernenti la riservatezza. Si sottolinea inoltre che la Commissione ha verificato in loco il modo in cui il consulente ha raccolto e aggregato i dati e i presupposti in base ai quali è stata effettuata tale aggregazione. I risultati della verifica sono stati soddisfacenti e la Commissione è stata rassicurata sulla congruità dei presupposti e sulla qualità dei dati forniti dal consulente. Inoltre le parti non hanno contestato i dati in quanto tali.

- (149) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un'altra parte ha chiesto chiarimenti per quanto riguarda il numero di fabbricanti UE presi in esame dal consulente nella raccolta dei dati e la sovrapposizione tra questi e i circa 215 fabbricanti UE noti alla Commissione. Al riguardo si precisa che i fabbricanti UE presi in esame dal consulente sono in gran parte gli stessi rispetto a quelli noti per rappresentare l'industria dell'Unione nella presente inchiesta a cui si riferisce il considerando 133.
- (150) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha sostenuto che la Commissione ha condotto l'analisi del pregiudizio in modo incoerente, cioè separatamente per i moduli e per le celle mentre il pregiudizio e il calcolo del margine di dumping erano stati effettuati come media ponderata dei prezzi per moduli e celle insieme. A tale riguardo va notato che, mentre gli indicatori sono stati indicati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto in esame nel suo insieme. Si ricorda inoltre che i moduli e le celle sono un unico prodotto, e quindi i margini di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio sono stati calcolati su questa base. La tesi è stata pertanto respinta.
- (151) Infine, un'altra parte ha sostenuto che il calcolo del valore degli indicatori macroeconomici durante il PI è stato erroneamente basato su una media semplice degli anni 2011 e 2012, mentre tale metodo non sarebbe oggettivo e non porterebbe a risultati che riflettono la realtà durante il PI. Si precisa che la media semplice dei dati è stata utilizzata solo nei casi in cui vi erano tendenze analoghe nei periodi in questione. In caso tali tendenze fossero diverse la metodologia è stata opportunamente adeguata tenendo conto della realtà del mercato. La parte interessata non ha spiegato esaurientemente in quale misura i risultati della metodologia utilizzata non rifletterebero la realtà del mercato. Tali tesi sono state pertanto respinte.
- (152) Sulla base di quanto sopra, e in assenza di altre osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 98 a 101 del regolamento provvisorio.
- (154) Come indicato al considerando 105 del regolamento provvisorio occorre esaminare consumi, volumi di vendita, produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali ed entità del margine di dumping facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria dell'Unione, ossia compreso l'uso vincolato, in quanto la produzione destinata al mercato vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato.
- (155) L'inchiesta ha quindi rivelato che i fabbricanti UE integrati verticalmente sono stati costretti a importare prodotti oggetto di dumping (celle) e a cessare la produzione di questi prodotti a costo superiore al prezzo all'importazione, a seguito della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'inchiesta ha inoltre rivelato che il mercato libero e il mercato vincolato hanno mostrato tendenze analoghe dei prezzi, il che dimostra parimenti come essi siano stati ugualmente colpiti dalle importazioni in questione.
- (156) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno ribadito che la Commissione non è riuscita a fornire un'analisi adeguata e motivata del mercato vincolato o del perché non era stata eseguita un'analisi separata. Una parte ha sostenuto che non sono state fornite informazioni sull'incidenza della produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato. È stato inoltre sostenuto che il considerando 106 del regolamento provvisorio, che conclude che i prezzi sul mercato vincolato non riflettono sempre i prezzi di mercato, fosse in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 155 secondo il quale il mercato libero e il mercato vincolato mostravano tendenze analoghe dei prezzi.
- (157) Va notato in primo luogo che il considerando 105 del regolamento provvisorio illustra i motivi per cui si è ritenuto opportuno esaminare gli indicatori di pregiudizio (ad eccezione della redditività) con riferimento all'attività complessiva dell'industria dell'Unione compreso l'uso vincolato. A tale riguardo si ricorda, come spiegato allo stesso considerando, che l'inchiesta ha dimostrato che la produzione destinata all'uso vincolato è stata altrettanto colpita dalla concorrenza delle importazioni dalla RPC, la qual cosa non è stata contestata di per sé dalle parti interessate. La tesi secondo cui non sono state fornite spiegazioni del motivo per cui non si è svolta un'analisi individuale è stata pertanto respinta. Analogamente, come si evince da tale conclusione, è stata respinta anche l'affermazione secondo la quale si sarebbe dovuta effettuare l'analisi separata del mercato vincolato.

2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (153) Diverse parti interessate hanno affermato che il pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Una parte ha sostenuto che i dati relativi alle celle destinate all'uso vincolato avrebbero dovuto essere esclusi dalla valutazione del pregiudizio in quanto essi non sono stati influenzati dalle importazioni oggetto di dumping.
- (158) In secondo luogo, sebbene sulla base di quanto precede l'incidenza della produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato non sia stata ritenuta un elemento essenziale, si osserva che la produzione dell'Unione di celle destinate ad uso vincolato ha rappresentato circa la metà della produzione totale nel PI. Si precisa infine che il fatto che

i prezzi sul mercato vincolato non riflettano quelli sul mercato libero non è necessariamente in contraddizione col fatto che entrambi i prezzi abbiano seguito le stesse tendenze, in quanto possono ancora essere a diversi livelli, oppure i movimenti di prezzo possono essere a un grado maggiore o minore, configurando quindi un quadro diverso. Sulla base di quanto precede, le affermazioni riguardanti il mercato vincolato sono state respinte.

- (159) Le parti interessate non hanno fornito alcuna informazione che potesse confutare le conclusioni relative alla determinazione del mercato dell'Unione. Per questi motivi le tesi in questo senso sono respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 102 a 106 del regolamento provvisorio.

3. Consumo dell'Unione

- (160) Una parte interessata ha affermato che i dati sul consumo dell'Unione del prodotto in esame variano notevolmente a seconda della fonte utilizzata. Tale parte ha sostenuto che l'affidabilità dei dati può essere stabilita soltanto sulla base delle informazioni raccolte presso istituti specializzati o centri di ricerca. Alla luce delle spiegazioni e delle conclusioni di cui ai considerando da 134 a 152 concernenti l'affidabilità dei dati forniti dal consulente utilizzati nell'inchiesta tale argomentazione è stata respinta.
- (161) La stessa parte interessata ha poi affermato che il consumo dell'Unione non dovrebbe essere stabilito semplicemente sommando le capacità di produzione di moduli disponibili nell'Unione, e che il consumo di moduli per i progetti realizzati in proprio dovrebbe esserne dedotto. L'argomentazione è stata respinta poiché il consumo di moduli è stato stabilito basandosi sulle nuove capacità di produzione dell'Unione. Si tratta di una prassi comune per determinare il consumo di moduli. Per le celle, il consumo è stato determinato sulla base della produzione di moduli dell'Unione.
- (162) Un'altra parte ha sostenuto che la metodologia descritta dal consulente riconosce la difficoltà di stabilire dati affidabili relativi al consumo. Si è inoltre affermato che i dati sulle importazioni così come le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono stati o basati su stime non verificabili o su dati incompleti e che il controllo incrociato della Commissione non era sufficiente a consentire la conclusione che tali dati fossero effettivamente affidabili e precisi.
- (163) Come già indicato ai considerando 136 e 137, la qualità dei dati e i metodi utilizzati per raccogliergli sono stati verificati dalla Commissione durante la visita in loco, in base alla quale si è ritenuto che i metodi impiegati fossero adeguati e i risultati precisi e ragionevolmente affidabili. Questa tesi è stata pertanto respinta.

- (164) Su tale base, e in mancanza di altre osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni dal paese interessato

4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

- (165) Una parte interessata ha affermato che i dati relativi ai volumi delle importazioni del prodotto in esame variano notevolmente a seconda della fonte utilizzata. Tale parte ha sostenuto che l'affidabilità dei dati può essere stabilita soltanto sulla base delle informazioni raccolte presso istituti specializzati o centri di ricerca. Alla luce delle spiegazioni e delle conclusioni di cui ai considerando da 134 a 152 concernenti l'affidabilità dei dati forniti dal consulente utilizzati nell'inchiesta tale argomentazione è stata respinta.

- (166) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha contestato la metodologia utilizzata per stabilire il valore totale delle importazioni dalla RPC, sostenendo che esso era basato sulle transazioni effettuate al livello cif, dazio non corrisposto, ed è quindi dubbio che tali operazioni fossero destinate al consumo dell'Unione. A tale proposito si chiarisce che il valore totale delle importazioni dalla RPC in base ai dati forniti dal consulente non era stato utilizzato nelle conclusioni provvisorie e definitive, e che durante l'inchiesta sono stati determinati soltanto i volumi e prezzi delle importazioni come indicato nei considerando da 110 a 113 del regolamento provvisorio. Dal momento che la metodologia per determinare i prezzi all'importazione non è stata contestata in quanto tale dalla parte interessata in questione, si fa riferimento alle pertinenti conclusioni di cui ai considerando da 113 a 117 del regolamento provvisorio e ai considerando da 168 a 176. La tesi è stata pertanto respinta.

- (167) Su tale base, e in assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, si confermano i considerando da 110 a 112 del regolamento provvisorio.

4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

- (168) Un importatore non collegato che ha collaborato ha affermato che i prezzi all'importazione avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base delle sue importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Tuttavia i dati forniti da questo importatore nel corso dell'inchiesta rappresentavano solo una frazione del totale delle importazioni nell'Unione, e non era possibile trarre conclusioni significative per quanto riguarda il prezzo medio di tutte le importazioni dalla RPC durante l'intero periodo in esame, che ha una durata di diversi anni. La tesi è stata pertanto respinta.

- (169) Un'altra parte ha sostenuto che la metodologia utilizzata per determinare i prezzi non è stata spiegata, in particolare circa il modo in cui i dati delle varie fonti sono stati integrati e armonizzati. Si è inoltre affermato che i costi all'importazione avrebbero dovuto basarsi sulle informazioni verificate raccolte durante l'inchiesta, piuttosto che su stime.
- (170) Si ritiene che il metodo messo a disposizione delle parti interessate sia sufficientemente completo per comprendere in che modo sono state stabilite le cifre. Per quanto riguarda i costi «di importazione», si precisa che si è proceduto a un adeguamento dei prezzi spot per arrivare ai prezzi cif. La stima presentata è stata confermata con i dati raccolti durante l'inchiesta.
- (171) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, numerose parti interessate hanno chiesto maggiori dettagli sul calcolo della sottoquotazione dei prezzi oltre a quelli già forniti al considerando 116 del regolamento provvisorio. Tali informazioni aggiuntive sono state fornite in comunicazioni bilaterali nella misura consentita dalla natura sensibile delle informazioni e dall'anonimato garantito ai produttori dell'Unione.
- (172) In linea con la decisione di escludere i wafer dalla definizione del prodotto (cfr. considerando da 21 a 25), tali prodotti sono stati esclusi anche dal calcolo della sottoquotazione dei prezzi. Vi sono state inoltre alcune correzioni dei prezzi cif forniti dalle parti interessate. Poiché il campione di importatori non collegati è stato riveduto per i motivi esposti al considerando 21, è stata utilizzata la media dei costi successivi all'importazione del nuovo campione degli importatori, quando i dati erano disponibili e completi.
- (173) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in termini di percentuale del fatturato dei fabbricanti UE inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato margini di sottoquotazione medi ponderati che si collocano tra il 19,8 % e il 32,1 % per i moduli, tra il 4 % e il 28,5 % per le celle e l'8 % e il 29 % in termini generali per il prodotto in esame.
- (174) Va osservato che per un produttore esportatore incluso nel campione è stata stabilita una sottoquotazione dei prezzi negativa. Tuttavia, i quantitativi esportati non erano significativi e non possono quindi essere considerati rappresentativi.
- (175) Un produttore esportatore incluso nel campione ha contestato la fonte per l'adeguamento da mono a multi celle, senza però corroborare l'argomento. In effetti tale produttore non ha fornito nuove informazioni né elementi di prova, e l'affermazione è stata pertanto respinta.
- (176) In assenza di ulteriori osservazioni relative ai prezzi delle importazioni dalla RPC e al calcolo della sottoquotazione dei prezzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 113 a 117 del regolamento provvisorio.

5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1. Dati generali

- (177) Alcune parti hanno avanzato dubbi sull'attendibilità complessiva degli indicatori di pregiudizio macroeconomici utilizzati dalla Commissione ai fini della presente inchiesta. Esse hanno affermato che le tendenze accertate per un certo numero di questi indicatori divergevano da quelle per i medesimi indicatori stabiliti per i produttori dell'Unione inseriti nel campione. In particolare, è stato fatto riferimento a produzione dell'Unione, produttività, vendite, costo medio del lavoro e occupazione dell'Unione.
- (178) Come indicato al considerando 121 del regolamento provvisorio, gli indicatori macroeconomici sono stati stabiliti in relazione a tutti i fabbricanti UE. Nel caso in cui si raccolgano gli stessi dati in relazione a singoli fabbricanti UE o a un gruppo di produttori dell'Unione (cioè i produttori dell'Unione inclusi nel campione), le tendenze non sono necessariamente identiche, dal momento che, ad esempio, il peso di ogni società considerata non è preso in considerazione in tale confronto. Pertanto i risultati dell'attività di confronto degli indicatori macroeconomici per tutti i fabbricanti UE e di quelli per i fabbricanti UE inseriti nel campione non sono necessariamente pertinenti e non permettono di concludere che l'una o l'altra serie di dati sia inattendibile. In ogni caso, nel confrontare le tendenze degli indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione con i medesimi indicatori consolidati dei fabbricanti UE inseriti nel campione, si possono osservare differenze nelle tendenze di vari indicatori come la produzione, la capacità di produzione, i volumi di vendita, l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione tra il 2011 e il PI. Per tutti questi indicatori, i fabbricanti UE inseriti nel campione hanno avuto risultati migliori dell'industria dell'Unione nel suo complesso. La ragione è che durante il PI molti dei fabbricanti UE non inseriti nel campione hanno cessato la produzione o sono diventati insolventi, producendo quindi un effetto negativo sull'indicatore macroeconomico calcolato a livello dell'Unione. Tali affermazioni sono state pertanto respinte.

- (179) Una parte interessata ha sostenuto che la conclusione di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio, cioè che l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione mostra chiaramente un andamento negativo di tutti i principali indicatori del pregiudizio, è basata sui dati forniti dal consulente. A tale riguardo si chiarisce che, da un lato, gli indicatori macroeconomici elencati nelle tabelle da 4-a a 6-c del regolamento provvisorio si basano su dati forniti dal consulente e sottoposti a controllo incrociato, quando possibile, con altre fonti disponibili. D'altro canto, gli indicatori microeconomici elencati nelle tabelle da 7-a a 11-c del regolamento provvisorio si basano sui dati raccolti presso i produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificati in loco dalla Commissione. Va notato anche che gli elementi determinanti della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione, come ad esempio i livelli di redditività di tale industria, i prezzi medi di vendita nell'Unione nonché il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, sono stati determinati sulla base dei dati raccolti presso i fabbricanti UE inseriti nel campione e presso i produttori esportatori come da verifiche in loco. La tesi è stata pertanto respinta.
- (180) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la metodologia generale della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 118 a 123 del regolamento provvisorio.
- 5.2. *Indicatori macroeconomici*
- 5.2.1. *Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti*
- (181) AFASE ha affermato che il volume di produzione stabilito per i moduli al considerando 124 del regolamento provvisorio e la capacità produttiva dell'industria dell'Unione stabilita per i moduli e le celle allo stesso considerando erano sopravvalutati e ha fornito dati da altre fonti (cioè EPIA, IMS e BNEF) che presentano volumi inferiori.
- (182) Il volume di produzione di cui al considerando 124 del regolamento provvisorio è basato su informazioni riguardanti sia le società quotate che quelle non quotate. L'andamento della produzione dell'Unione di cui al considerando 124 del regolamento provvisorio è in linea con l'andamento del consumo dell'Unione di cui al considerando 108 dello stesso regolamento. Al contrario i dati forniti da AFASE in merito ai volumi di produzione hanno mostrato tendenze diverse rispetto al consumo nell'Unione di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio e alle statistiche sul consumo dell'Unione pubblicate dall'EPIA.
- (183) Quanto alla capacità di produzione, dall'inchiesta è emerso che le conclusioni di cui al considerando 124 del regolamento provvisorio includono la capacità di produzione di società che hanno presentato istanza di fallimento o cessato la produzione durante il PI, non vendendo tuttavia gli impianti e i macchinari di produzione e riuscendo perciò a riprendere la produzione molto rapidamente. Analogamente, come menzionato al considerando 182, le cifre presentate al considerando 124 del regolamento provvisorio includono dati relativi a società non quotate.
- (184) Infine, come indicato al considerando 137, i dati forniti dal consulente indipendente sono stati verificati e giudicati ragionevolmente accurati. In base a quanto precede, i dati forniti da AFASE basati su altre fonti disponibili sono risultati non necessariamente in contraddizione con le conclusioni provvisorie.
- (185) In ogni caso, accettare le cifre fornite da AFASE non avrebbe alcun impatto sulla conclusione generale che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio, in quanto le tendenze negative di tali indicatori, cioè produzione dell'Unione e capacità di produzione dell'Unione, sarebbe ancora più pronunciata.
- (186) Un importatore non collegato che ha collaborato ha sostenuto che volume di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti avrebbero dovuto essere determinati sulla base dei dati relativi ai soli fabbricanti UE inclusi nel campione. Tuttavia, trattandosi di indicatori macroeconomici, essi dovrebbero essere determinati a livello di tutti i fabbricanti UE al fine di stabilire un quadro completo e significativo della situazione dell'industria dell'Unione. Questa tesi è stata pertanto respinta.
- (187) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha chiesto alla Commissione di chiarire come la produzione annuale dell'Unione era stata calcolata dal consulente. Un'altra parte ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni sulla riconciliazione dei vari dati disponibili riguardanti la capacità di produzione totale dell'Unione. Un'altra parte ha suggerito che la produzione totale dell'Unione e la capacità di produzione avrebbero dovuto essere ottenute dai fabbricanti UE inseriti nel campione, poiché ciò avrebbe dato un risultato più attendibile. A tale riguardo, è stato affermato che i dati pubblicamente disponibili erano imprecisi a causa del carattere riservato di tali dati e che qualsiasi centro di ricerca o consulente avrebbe dovuto basare la propria analisi su una serie di stime e ipotesi.
- (188) Si precisa che la produzione annuale dell'Unione è stata calcolata sulla base delle cifre indicate dai fabbricanti UE al consulente. Quando non è stato possibile ottenere la produzione annuale di un determinato fabbricante UE per un determinato anno, essa è stata stimata applicando il tasso di utilizzo della capacità produttiva dell'anno precedente a quella di tale anno. Le istituzioni hanno inoltre confrontato la cifra ottenuta dal consulente con quelle indicate nelle risposte dell'industria dell'Unione ai questionari precedenti l'apertura del procedimento. Le cifre sono simili.

- (189) Per quanto riguarda la richiesta di fornire ulteriori spiegazioni sulla riconciliazione dei vari dati disponibili sulla capacità produttiva dell'Unione, si osserva che tali informazioni erano già state fornite nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (190) Infine, la produzione e la capacità di produzione dell'Unione sono indicatori macroeconomici e devono pertanto essere determinati a livello dell'intera industria dell'Unione anziché a livello dei fabbricanti UE inseriti nel campione.
- (191) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha affermato che la metodologia utilizzata per raccogliere i dati di produzione (soprattutto i colloqui e le visite di siti di produzione) non permetteva di ottenere risultati affidabili a causa del carattere riservato di tali dati e di conseguenza della riluttanza delle società a dichiararli. Tale metodologia non può quindi essere considerata adeguata. Questo sarebbe stato confermato dal fatto che, sebbene il consulente abbia utilizzato un numero molto più elevato di fabbricanti UE di quello preso in considerazione dalla Commissione durante l'esame della rappresentatività nella fase di apertura, il volume totale di produzione stabilito dal consulente è inferiore al volume totale di produzione fissato dalla Commissione ai fini dell'esame della rappresentatività. Questa parte ha inoltre sostenuto che di conseguenza le informazioni relative a tale indicatore di pregiudizio non possono essere considerate un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (192) Innanzitutto va chiarito che il numero di produttori presi in considerazione dal consulente da un lato e dalla Commissione dall'altro corrispondeva in larga parte e che l'argomentazione secondo cui i risultati erano incoerenti è stata pertanto respinta. Si ricorda inoltre che i dati raccolti dal consulente sono stati confrontati con altre fonti per quanto possibile e si è constatato che le stime erano sufficientemente attendibili. Si conferma pertanto che le informazioni sui dati relativi alla produzione forniti dal consulente sono state considerate un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (193) In assenza di altre osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti si confermano i considerando da 124 a 128 del regolamento provvisorio.

5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

- (194) Una parte interessata ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione per i moduli corrispondeva già solamente al 19 % nel 2009 e che un calo di 6 punti percentuali nel corso del periodo in esame non può essere considerato un pregiudizio.

- (195) La diminuzione della quota di mercato di 6 punti percentuali nel periodo in esame va inserita nel contesto di un aumento dei consumi dell'Unione per i moduli di oltre il 200 % nel corso dello stesso periodo. L'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare di questa crescita dei consumi; al contrario, anche nell'ipotesi di aumenti dei consumi essa non ha potuto aumentare in proporzione il volume delle vendite e ha subito perdite in termini di quota di mercato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (196) Una parte ha sostenuto che la metodologia utilizzata per raccogliere i dati sulle vendite (soprattutto i colloqui e le visite di siti di produzione) non permetteva di ottenere risultati affidabili a causa del carattere riservato di tali dati e di conseguenza della riluttanza delle società a dichiararli. Tale metodologia non può quindi essere considerata adeguata. Analogamente, tali dati non possono essere considerati elementi di prova diretti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Come indicato al considerando 137 i dati raccolti dal consulente sono stati confrontati con altre fonti per quanto possibile e si è constatato che le stime erano sufficientemente attendibili. Si conferma pertanto che le informazioni sui dati delle vendite fornite dal consulente sono state considerate un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (197) In assenza di altre osservazioni riguardo al volume delle vendite dell'industria dell'Unione e alle sue quote di mercato si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 129 a 131 del regolamento provvisorio.

5.2.3. Occupazione e produttività

- (198) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha sostenuto che la metodologia utilizzata per stabilire l'occupazione totale nell'Unione nel corso del periodo in esame non era corretta. Tale parte sosteneva che, ove il tasso di occupazione di uno specifico fabbricante UE non fosse disponibile, era stata presa in considerazione la media complessiva dei fabbricanti UE per i quali queste informazioni erano disponibili. Tale tesi è stata rifiutata in quanto la metodologia utilizzata per stabilire l'occupazione totale è stata diversa: nei casi in cui i dati relativi all'occupazione per un determinato fabbricante UE non erano disponibili, la cifra è stata calcolata in base ai dati della stessa società dell'anno o degli anni precedenti. Come menzionato al considerando 137 questa metodologia è stata verificata e ritenuta ragionevole. La tesi è stata pertanto respinta.
- (199) In assenza di altre osservazioni relative al livello di occupazione e produttività dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 132 a 134 del regolamento provvisorio.

5.2.4. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (200) In assenza di altre osservazioni nel merito si confermano le conclusioni di cui ai considerando 135 e 136.

5.3. Indicatori microeconomici

5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (201) Una parte interessata ha contestato le conclusioni secondo cui la diminuzione dei prezzi medi di vendita ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell'industria dell'Unione. Essa ha affermato che i costi medi dell'industria dell'Unione sono diminuiti in pari proporzione e che pertanto una diminuzione del prezzo è naturale. Tuttavia, come spiegato al considerando 138 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha stabilito che il prezzo delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un calo addirittura maggiore rispetto ai suoi costi medi di produzione e che pertanto tale riduzione dei costi non si rispecchiava nella redditività dell'industria dell'Unione. Si conferma pertanto che il calo dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.

- (202) Un'altra parte ha contestato la conclusione di cui al considerando 138 del regolamento provvisorio secondo cui durante il PI i prezzi erano crollati a livelli insostenibili, sostenendo che deciderlo starebbe alle forze del mercato. La stessa parte ha inoltre contestato la conclusione di cui allo stesso considerando secondo cui l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare della diminuzione dei costi causata dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. A questo proposito, le istituzioni osservano quanto segue: «livello insostenibile» si riferisce al fatto che l'industria dell'Unione vendeva in perdita e dunque non poteva sopravvivere nel lungo periodo. La questione del livello dei prezzi sostenibile o meno è quindi solo questione del rapporto tra i costi e i prezzi di produzione. Con «non poter beneficiare della riduzione dei costi» si fa riferimento al fatto che i costi sono diminuiti più lentamente dei prezzi. Entrambe le affermazioni sono sostenute da elementi di prova al considerando 138 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (203) In assenza di altre osservazioni in merito ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando 137 e 138 del regolamento provvisorio.

5.3.2. Costo della manodopera

- (204) La stessa parte interessata ha sostenuto che, contrariamente a quanto stabilito al considerando 140 del regolamento provvisorio, non vi è stata alcuna inflazione nel periodo in esame e che pertanto l'aumento complessivo del costo del lavoro non poteva essere stato causato da questo fattore.

- (205) Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, dall'inchiesta è emerso che vi è stata inflazione durante il periodo in esame e che l'aumento complessivo del costo del lavoro, limitato ai moduli, può essere spiegato dall'inflazione e dall'aumento della produttività.

- (206) Una parte interessata ha sostenuto che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione è stata causata dall'aumento dei costi della manodopera e dal contemporaneo calo della produttività. Va osservato tuttavia, in primo luogo, che il costo della manodopera si è mantenuto stabile nel caso delle celle, mentre la produttività è aumentata sia per le celle che per i moduli. L'aumento di questi ultimi può pertanto essere spiegato con l'aumento della produttività. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il costo del lavoro non costituisce una parte significativa del costo di produzione, come già menzionato al considerando 203 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (207) Su tale base si confermano le conclusioni di cui ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio.

5.3.3. Stock

- (208) Una parte interessata ha affermato che l'aumento del livello delle scorte nel periodo in esame, se espresso in percentuale della produzione totale, non sarebbe significativo e non può pertanto essere considerato come prova a favore del pregiudizio. La parte ha sostenuto inoltre che la presentazione del valore delle scorte al considerando 141 del regolamento provvisorio è fuorviante, in quanto le scorte sono espresse in kW anziché MW a differenza del volume di produzione dell'industria dell'Unione.

- (209) A tale riguardo va notato che le conclusioni di cui al considerando 143 del regolamento provvisorio vanno modificate e lette «... l'aumento delle scorte registrato dal prodotto simile durante il periodo in esame non è perciò un fattore di rilievo per stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio grave». L'esistenza di un errore di trascrizione risulta chiara dalla frase precedente, in cui si conclude che i fabbricanti UE tendono ad avere scorte limitate poiché la loro produzione si basa sugli ordini.

- (210) Si è infine considerato irrilevante che le scorte fossero espresse in kW o in MW per determinare se l'industria dell'Unione abbia o meno subito un grave pregiudizio

(211) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno sostenuto che le scorte avrebbero dovuto essere determinate per l'intera industria dell'Unione e che le cifre di soli dieci fabbricanti UE non erano rappresentative. Si precisa che le scorte sono state considerate un indicatore microeconomico e andrebbero pertanto stabilite in base alle informazioni raccolte società per società, nella fattispecie dal campione di fabbricanti UE considerati rappresentativi per tutta l'industria dell'Unione. La tesi è stata pertanto respinta.

(212) In assenza di altre osservazioni relative alle scorte si confermano i considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.

5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(213) Sulla scorta di un'osservazione fatta da una parte interessata si precisa che l'affermazione di cui al considerando 148 del regolamento provvisorio secondo cui i flussi di cassa hanno seguito una «tendenza sempre più negativa» tra il 2009 e il PI I era sbagliata, poiché i flussi di cassa per i moduli, nonostante un calo registrato tra il 2009 e il 2010, sono in realtà aumentati nel 2011, per poi scendere nuovamente nel PI.

(214) La stessa parte ha affermato che le cifre relative agli investimenti indicate al considerando 149 del regolamento provvisorio erano troppo basse rispetto alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 124 dello stesso regolamento provvisorio. A sostegno di tale tesi la parte ha comunicato di essere consapevole degli investimenti compiuti da un fabbricante UE in aumenti di capacità a costi molto superiori. La parte interessata ha concluso che pertanto la capacità produttiva stabilita per l'industria dell'Unione deve essere stata quindi sovrastimata. Si fa notare che questa tesi non è stata suffragata da alcun elemento di prova, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal fabbricante UE in questione. Per contro, le cifre degli investimenti nel regolamento provvisorio sono state calcolate utilizzando informazioni reali e verificate comunicate dai fabbricanti UE inseriti nel campione. Va osservato che anche questa tesi era basata sul confronto tra gli investimenti complessivi dei fabbricanti UE inclusi nel campione e la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione nel suo insieme, il che non può essere considerato una base di confronto appropriata poiché non è stato preso in considerazione il totale degli investimenti dell'intera industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(215) In assenza di altre osservazioni relative a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, si confermano i considerando da 144 a 152 del regolamento provvisorio.

5.4. Conclusioni

(216) Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 153 a 158 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

(217) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che l'analisi del nesso di causalità non ha separato, distinto e quantificato gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dagli effetti di altri fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione. È stato inoltre affermato che la Commissione non ha realizzato un'analisi collettiva di questi altri fattori noti.

(218) In risposta a tale obiezione si osserva che la Commissione, come da prassi consolidata, ha esaminato in primo luogo se esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e in secondo luogo ha verificato se altri fattori noti avessero interrotto il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping. In questa analisi gli effetti degli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati valutati, distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping per garantire che i danni causati da questi fattori non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. Si è riscontrato che nessuno di essi ha prodotto ripercussioni di rilievo sulla situazione dell'industria tali da ribaltare la conclusione secondo cui il grave pregiudizio valutato è da attribuirsi alle importazioni oggetto di dumping. In base a tali considerazioni l'argomentazione è stata respinta.

(219) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti interessate hanno ribadito le argomentazioni di cui sopra. A questo proposito è stato sostenuto che la Commissione dovrebbe stabilire espressamente, attraverso una spiegazione ragionata e adeguata, che il pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping non sia attribuito a tali importazioni.

- (220) Nel corso della presente inchiesta si è concluso, dopo l'esame di tutti i fatti, che le importazioni oggetto di dumping considerate isolatamente hanno determinato un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. A questo proposito non è stato possibile quantificare gli effetti di altri fattori noti e pertanto è stata effettuata una valutazione qualitativa come stabilito ai considerando da 164 a 222 del regolamento provvisorio. In conclusione, si è confermato che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping. Infatti gli effetti di altri fattori sull'evoluzione negativa dell'industria dell'Unione sono stati ritenuti di portata limitata. Va osservato che a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, non è imposto alcun obbligo per quanto riguarda la forma delle analisi di attribuzione e non attribuzione che devono essere effettuate. Al contrario, a norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, tali analisi devono essere effettuate in modo tale da consentire di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dagli effetti pregiudizievoli causati da altri fattori. L'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento in base al quale tutti gli altri fattori noti che possano aver contribuito al pregiudizio subito, nel loro insieme o separatamente, annullino il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede, è stato confermato che gli altri fattori noti non erano tali da confutare la conclusione secondo cui il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. In base a queste considerazioni tali argomentazioni sono state respinte.
- (221) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni di cui al considerando 160 del regolamento provvisorio. Esse hanno ribadito che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l'analisi del nesso di causalità andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. Queste parti hanno inoltre sostenuto che i regimi nazionali di sostegno, l'insolazione e i prezzi dell'energia elettrica sono diversi per ogni paese, e che in ciascun mercato esistono altresì segmenti di mercato diversi (residenziale — impianti di potenza inferiore a 40 kW, commerciale e industriale — impianti tra 40 kW e 1 MW, e destinato ai produttori di elettricità — impianti tra 1 MW e 10 MW). In considerazione di ciò, le parti hanno affermato che l'analisi del nesso di causalità deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato membro da un lato e per i segmenti residenziali e gli impianti su larga scala dall'altro.
- (222) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti interessate hanno ribadito la tesi secondo cui l'analisi del nesso di causalità deve essere svolta per Stato membro, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni o nuovi elementi di prova al riguardo.
- (223) L'inchiesta ha rivelato che le vendite e i prezzi all'importazione sono simili in tutta l'Unione. Si può pertanto considerare che esiste effettivamente un mercato unico per il prodotto oggetto dell'inchiesta. Dall'inchiesta non è inoltre emerso che i produttori di ciascuno Stato membro o regione abbiano concentrato le proprie attività in questo mercato specifico o che le importazioni oggetto di dumping si siano concentrate in un solo Stato membro o regione. Nessuna delle parti interessate ha inoltre sostenuto che il dumping e il pregiudizio debbano essere analizzati a livello dei singoli Stati membri, il che sarebbe comunque una condizione indispensabile per lo svolgimento di un'analisi distinta del nesso di causalità per ogni Stato membro. L'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento di prova che dimostri che questo sarebbe risultato un approccio adeguato, in particolare poiché vi erano prezzi simili del prodotto in esame a livello dell'Unione. Va inoltre notato che l'insolazione può differire in regioni diverse degli stessi Stati membri (ad esempio la Francia meridionale ha più insolazione di quella settentrionale), o diverse regioni all'interno di uno Stato membro possono avere regimi di sostegno diversi (ad es. il Belgio), e che pertanto l'impatto di questi fattori sulla domanda può variare da una regione all'altra all'interno di uno stesso Stato membro. Tuttavia le differenze del quadro normativo di ciascuno Stato membro e/o regione e le differenze di condizioni quali l'insolazione non giustificano un'analisi distinta del nesso di causalità e quindi analisi distinte del pregiudizio e del dumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (224) Un'altra parte interessata ha sostenuto che, sebbene altri fattori abbiano carattere pertinente, i regimi di sostegno nazionali rimangono la principale misura a determinare la domanda. La stessa parte ha inoltre messo in dubbio che in alcuni luoghi la parità di rete sia già stata raggiunta, sostenendo che i prezzi dei moduli sono aumentati dopo il PI, mentre i prezzi dell'elettricità sono diminuiti. Essa ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, almeno in alcuni Stati membri, le condizioni normative, economiche e tecniche non consentono il raccordo alla rete e per tali Stati membri risultava quindi irrilevante che la parità di rete fosse raggiunta o meno. Questa parte non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. In ogni caso tali argomentazioni confermano che la situazione in materia sia di regimi nazionali di sostegno che di parità di rete può in certa misura differire tra Stati membri. Nessuna delle informazioni presentate era tuttavia di natura tale da dimostrare che sarebbe giustificata un'analisi separata per ciascuno Stato membro.
- (225) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha ribadito tale tesi e ha presentato alcune informazioni che dimostrerebbero l'esistenza di condizioni di mercato diverse per Stato membro e per segmento. Non è stato tuttavia possibile considerare determinanti le informazioni presentate, in quanto esse consistevano in una presentazione Power Point senza alcuna prova a sostegno e, pertanto, non dimostravano la fondatezza di un'analisi distinta per ciascuno Stato membro. La tesi della parte è stata pertanto respinta.

- (226) Su tale base si è concluso che un'analisi del nesso di causalità per Stato membro e/o regione e per segmento non corrisponderebbe alla realtà del mercato. In assenza di altre osservazioni nel merito si confermano i considerando 159 e 160 del regolamento provvisorio.
- (227) Il GC ha affermato che la Commissione ha condotto l'analisi del nesso di causalità in modo incoerente, in quanto l'analisi del pregiudizio è stata effettuata separatamente per moduli e celle mentre l'analisi del nesso di causalità non differenziava tra tipi di prodotto. A tale riguardo va notato che, sebbene gli indicatori del pregiudizio siano stati effettivamente mostrati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto in esame nel suo insieme. Si ricorda altresì che moduli e celle sono un unico prodotto e quindi l'analisi del nesso di causalità è stata condotta su questa base. La tesi è stata pertanto respinta.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (228) Una parte interessata ha contestato che esistesse una correlazione sufficiente tra le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame della RPC e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. È stato affermato che questa obiezione sarebbe sostenuta, da un lato, dal fatto che dal 2009 al 2010 il margine di profitto dell'industria dell'Unione per le celle era notevolmente aumentato (da perdita al 12 %), mentre i prezzi delle importazioni cinesi erano del 36 % inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC hanno raddoppiato la loro quota di mercato nel corso dello stesso periodo. D'altro canto, tra il 2010 e il 2011 le importazioni cinesi hanno guadagnato solo 6 punti percentuali di quota di mercato, sebbene il consumo sia aumentato molto più nello stesso periodo, mentre l'industria dell'Unione ha avuto comunque una perdita del 36 %. Tale parte ha affermato inoltre che per quanto riguarda il PI le importazioni di celle da altri paesi terzi si collocavano allo stesso livello di prezzo delle importazioni cinesi ma hanno guadagnato una quota di mercato corrispondente alla perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (229) Dall'inchiesta è emerso che vi è stato un aumento costante della quota di mercato cinese per tutti i tipi di prodotto durante il periodo in esame (17 punti percentuali per i moduli, 17 punti percentuali per le celle). Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate di oltre il 300 % per i moduli e del 482 % per le celle. Allo stesso tempo si è verificata una considerevole e costante diminuzione dei prezzi dei prodotti importati dalla Cina (64 % per i moduli e 42 % per le celle durante il periodo in esame) e nel corso del PI tali prezzi risultavano notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Parallelamente, la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta nel corso del periodo in esame, e, come illustrato nei considerando 153 e 154 del regolamento provvisorio, tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo. Risulta pertanto che esiste una chiara contemporaneità tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e la perdita di quote di mercato dell'industria dell'Unione.
- (230) Come dimostrato ai considerando 161 e 162 del regolamento provvisorio, questa contemporaneità è stata stabilita per tutti i tipi di prodotto presi singolarmente. L'analisi dell'incidenza delle importazioni sul margine di profitto dell'industria dell'Unione, separatamente per ogni anno del periodo in esame, non porta inoltre a risultati significativi, dal momento che l'esistenza di pratiche di dumping e di un grave pregiudizio e il relativo nesso di causalità non hanno bisogno di essere stabiliti per ciascun anno separatamente. La correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio è sufficientemente dimostrata da un'analisi dell'evoluzione riscontrata nel corso dell'intero periodo in esame.
- (231) Si noti inoltre che la redditività dell'industria dell'Unione è uno dei fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base che andrebbero analizzati al momento di esaminare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. Di per sé il fatto che l'industria dell'Unione abbia conseguito utili durante un determinato anno non significa necessariamente che non abbia subito un grave pregiudizio. Non occorre inoltre che la perdita di quote di mercato subita dall'industria dell'Unione corrisponda esattamente all'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping per stabilire un nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping. Gli altri fattori (per esempio importazioni di altri paesi terzi o andamento del consumo) che possano aver avuto un effetto sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione sono stati infine esaminati e trattati separatamente nei considerando da 164 a 224 del regolamento provvisorio.
- (232) La coincidenza temporale fra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping in quantità significative, causa della sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, e la situazione sempre più precaria di tale industria è un chiaro indicatore dell'esistenza di un nesso di causalità nel caso di specie, come stabilito nei considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio. Le tesi concernenti l'assenza di correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sono state pertanto respinte.

(233) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha continuato a contestare l'analisi del nesso di causalità perché la redditività dell'industria dell'Unione non era stata analizzata specificamente in relazione ad alcuni anni (in particolare il 2010), ma per l'intero periodo in esame.

(234) A tale proposito va osservato che non è possibile trarre conclusioni valide relative al nesso di causalità isolando uno specifico anno del periodo in esame ignorando lo sviluppo dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame e le sue correlazioni con lo sviluppo delle importazioni oggetto di dumping. Tale analisi può condurre solo a una visione parziale e non è possibile trarne conclusioni valide. Pertanto i tassi di redditività, che hanno spinto anche altri indicatori finanziari che l'industria dell'Unione ha raggiunto nel corso del 2010, sono stati elevati a causa dell'incremento particolarmente forte del consumo dell'Unione, promosso da regimi di sostegno molto generosi, che hanno consentito all'industria dell'Unione di operare il più deciso miglioramento delle proprie vendite quello stesso anno, miglioramento che è tuttavia stato solo di natura temporanea e in ogni caso non sostenibile per questo tipo di industria. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(235) In assenza di altre osservazioni in merito all'effetto delle importazioni oggetto di dumping si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 159 a 163 del regolamento provvisorio.

3. Effetto di altri fattori

3.1. Importazioni da altri paesi terzi

(236) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno formulato osservazioni riguardo ai risultati concernenti le importazioni da altri paesi terzi, reiterandole poi in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive. Queste parti interessate, tuttavia, non hanno fornito nuove informazioni o elementi di prova che avrebbero potuto modificare le conclusioni provvisorie pertinenti.

(237) Tali parti hanno sottolineato in particolare il volume delle importazioni di celle da Taiwan. Tuttavia, in termini assoluti, il volume delle importazioni del prodotto in esame da Taiwan (1 132 MW) rappresenta una piccola quota (meno del 5 %) del consumo totale dell'Unione (21 559 MW) e rispetto alle importazioni dalla RPC (15 005 MW). Pertanto, le importazioni provenienti da Taiwan hanno eventualmente contribuito solo marginalmente al pregiudizio dell'industria dell'Unione, e non hanno interrotto il nesso di causalità.

(238) In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni da altri paesi terzi si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 167 del regolamento provvisorio.

3.2. Evoluzione dei consumi dell'Unione

(239) Una parte interessata ha affermato che la Commissione non ha analizzato l'effetto dell'evoluzione dei consumi. A tale riguardo si è affermato che le importazioni dalla RPC non hanno catturato l'intero aumento del consumo e che, sebbene nel caso dei moduli l'industria dell'Unione abbia perso quote di mercato tra il 2009 e il 2010, nel corso dello stesso periodo essa ha comunque aumentato la propria redditività. Si è inoltre asserito che nel 2009, quando le importazioni di celle dalla RPC avevano una quota di mercato dell'8 % solamente, l'industria dell'Unione ha comunque subito perdite per l'8 %.

(240) Come indicato al considerando 168 del regolamento provvisorio, nonostante il calo del consumo dell'Unione registrato nel PI le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno mantenuto la loro quota di mercato (moduli) o l'hanno aumentata (celle) a scapito dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Non si può quindi concludere che la diminuzione del consumo sia stata tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che, sebbene la capacità dell'industria dell'Unione sia stata in ogni caso notevolmente inferiore ai livelli di consumo, la diminuzione del consumo nel corso del PI può non aver avuto un effetto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. La tesi è stata pertanto respinta.

(241) Un'altra parte interessata ha contestato che la domanda nell'Unione continuerà ad esistere anche in assenza di regimi di sostegno nazionali. Essa ha sostenuto che esiste una correlazione tra la domanda e i regimi di sostegno, e che in assenza di tali regimi i progetti nel settore del fotovoltaico non sarebbero più redditizi e pertanto anche la domanda di pannelli solari scomparirebbe.

(242) Come indicato al considerando 169 del regolamento provvisorio, durante l'inchiesta sono state raccolte alcune indicazioni secondo cui anche in assenza di regimi di sostegno la domanda esisteva ancora e continuerà ad esistere nell'Unione. La parte non ha presentato elementi di prova che possano inficiare tali conclusioni. In assenza di nuove informazioni nel merito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 169 e la tesi al riguardo è stata respinta.

(243) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha affermato che il fatto che l'industria dell'Unione in ogni caso non abbia avuto capacità sufficienti a soddisfare la domanda dell'Unione sarebbe irrilevante poiché il volume delle vendite di moduli dell'industria dell'Unione è diminuito in linea con il calo dei

consumi e ha ribadito che il calo del consumo tra il 2011 e il PI ha causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Infatti, tra il 2011 e il PI il consumo dell'Unione e il volume delle vendite di moduli sono diminuiti con un andamento analogo, ma la situazione va valutata rispetto all'andamento dei prezzi sovvenzionati cinesi, di gran lunga inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno costretto l'industria dell'Unione a vendere in perdita. A questo proposito si ricorda, come indicato al considerando 111 del regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno mantenuto la loro quota di mercato (moduli) o l'hanno aumentata (celle) nel momento in cui i consumi stavano calando. Al tempo stesso i prezzi delle importazioni cinesi sono notevolmente diminuiti, restando molto inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. La tesi è stata pertanto respinta.

- (244) In assenza di altre osservazioni in merito all'andamento del consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 168 e 169 del regolamento provvisorio

3.3. *Il principale esempio di regime di sostegno: le tariffe di immissione (Feed-in-tariffs — FIT)*

- (245) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno reiterato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dall'andamento delle tariffe di immissione («FIT»). Esse hanno sostenuto che l'andamento delle FIT abbia esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi e quindi sulla redditività dell'industria dell'Unione. Una parte interessata ha affermato che è stato esaminato soltanto l'effetto dello sviluppo delle FIT sulla domanda, mentre avrebbe dovuto essere analizzato anche quello sui prezzi. Nello stesso contesto, alcune parti interessate hanno sostenuto che la maggior parte degli Stati membri ha attuato riduzioni significative già nel 2010, esercitando così una pressione al ribasso sui prezzi dei moduli.

- (246) A tale proposito, occorre osservare che gli Stati membri hanno operato tagli delle FIT in momenti diversi e a ritmi diversi e che elaborare un quadro generale per l'intera Unione europea è piuttosto difficile. A prescindere dal momento in cui i tassi delle FIT hanno raggiunto livelli molto bassi, il significativo calo dei prezzi dell'Unione e della redditività della produzione durante il periodo in esame non può essere esclusivamente o essenzialmente spiegato dalla riduzione delle FIT. In primo luogo, sulla base delle informazioni raccolte per la Germania e l'Italia che rappresentavano insieme il 75 % circa del consumo dell'Unione nel 2011, il calo del prezzo medio delle vendite è stato più marcato rispetto alla diminuzione dei tassi delle FIT durante il PI. In secondo luogo, gli elementi di prova raccolti mostrano che, per alcuni paesi come

l'Italia, nonostante il contesto di tassi delle FIT molto generosi, l'industria dell'Unione ha dovuto diminuire significativamente i suoi prezzi. Infine, durante il PI, i fabbricanti UE si sono visti costretti a vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione, il che è principalmente una conseguenza del fatto che i produttori esportatori cinesi detenevano l'80 % del mercato dell'Unione e quindi il potere di influenzare il meccanismo di fissazione dei prezzi.

- (247) L'inchiesta inoltre ha stabilito che fino al 2011 i tassi delle FIT più elevati, unitamente al calo dei prezzi dei moduli nell'Unione, hanno reso gli investimenti in energia solare estremamente interessanti e gli investitori hanno guadagnato un elevato utile sul capitale investito. Si è pertanto registrato un numero elevato di investimenti e di conseguenza una domanda elevata di pannelli solari. In conseguenza dell'aumento della domanda l'importo totale di FIT corrisposto è aumentato notevolmente e la maggior parte degli Stati membri ha rivisto al ribasso gli attuali regimi di FIT per evitare, tra l'altro, aumenti del costo dell'energia elettrica. Ciò dimostra che i tagli delle FIT possono anche essere stati attuati a causa della diminuzione dei prezzi, e non viceversa.

- (248) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha affermato che vi era contraddizione tra il considerando 246, secondo il quale è difficile valutare la domanda per l'Unione nel suo complesso, e il considerando 223, che afferma che l'analisi del nesso di causalità per Stato membro non porterebbe a risultati significativi. Al riguardo si precisa che nella valutazione di cui al considerando 246 si fa riferimento alle difficoltà di trarre un quadro generale dell'andamento delle FIT per tutta l'Unione e non alla domanda dell'Unione, come sostenuto dalla parte interessata. Ne consegue che non esiste contraddizione tra i due considerando, e la tesi è stata pertanto respinta.

- (249) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha affermato che, anche in un contesto di tassi delle FIT elevati, il prezzo dei moduli può diminuire sensibilmente a causa dello sviluppo tecnologico, delle economie di scala, della riduzione dei costi e della crescente capacità di produzione. Per quanto riguarda questa tesi, va ricordato che dalle prove raccolte risulta che i produttori italiani hanno dovuto ridurre i loro prezzi rendendoli inferiori ai costi di produzione anche quando i tassi delle FIT erano molto elevati. I fattori succitati, sebbene possano aver effettivamente inciso sui costi medi, non possono spiegare perché i fabbricanti UE abbiano dovuto ridurre i loro prezzi al di sotto dei costi di produzione. Si è pertanto concluso che sono state soprattutto le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC a spingere i prezzi a livelli insostenibili e questa tesi è stata respinta.

- (250) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha affermato che le conclusioni di cui al considerando 247, secondo cui i tagli delle FIT potrebbero anche essere stati una conseguenza della diminuzione dei prezzi e non viceversa, non è suffragata da alcun elemento di prova.
- (251) Va osservato che le conclusioni presentate nel considerando 247 di cui sopra sono state basate sulle informazioni disponibili nel corso dell'inchiesta e la situazione descritta è stata effettivamente considerata ragionevole, date le circostanze in questo specifico mercato. La tesi è stata pertanto respinta.
- (252) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha contestato la conclusione secondo la quale la pressione al ribasso sui prezzi dei fabbricanti UE era esercitata prevalentemente dalle importazioni sovvenzionate e ha affermato che, al contrario, erano stati i tagli delle FIT a costringere i fabbricanti UE a ridurre i loro prezzi. La stessa parte ha ribadito che quando è stata operata la riduzione delle FIT i prezzi dei sistemi FV sono diminuiti in linea col calo delle FIT, di modo che i costi di sviluppo dei progetti non aumentassero, il che a sua volta causato la pressione sui prezzi dei fabbricanti UE.
- (253) Poiché non è stata presentata alcuna prova inconfutabile a sostegno di tali tesi, la Commissione ha mantenuto la sua analisi e le sue conclusioni di cui al considerando 246 e 247.
- (254) La stessa parte ha sostenuto che i mercati sono guidati dall'andamento delle FIT, e ha presentato informazioni che dimostravano il numero di impianti fotovoltaici per gli anni 2012 e 2013 nel Regno Unito. Le informazioni presentate da questa parte consistevano in una pubblicazione del governo del Regno Unito basata sulle iscrizioni settimanali al registro centrale delle FIT del Regno Unito (CFR). Si noti che queste informazioni si riferivano soprattutto a un periodo che non coincide con il PI e si riferivano ad un unico Stato membro, mentre l'inchiesta attuale si è concentrata sulla situazione del mercato dell'Unione nel suo insieme. In ogni caso, non è stato contestato che i livelli delle FIT influiscano sulla domanda, in quanto il rendimento degli investimenti in luoghi con meno irraggiamento solare dipende dal livello delle FIT. Tuttavia, per dimostrare che il livello al quale erano state fissate le FIT nel corso del PI ha causato il pregiudizio, le parti interessate avrebbero dovuto dimostrare che un aumento dei prezzi dei produttori dell'Unione al livello non pregiudizievole avrebbe significato che i produttori dell'Unione non sarebbero stati in grado di vendere il prodotto in esame, in quanto gli investimenti in sistemi FV non sarebbero stati redditizi a tali livelli di prezzo. Tale prova non è stata fornita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (255) Di conseguenza, la tesi secondo cui le riduzioni delle FIT hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stata respinta.
- (256) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte ha ribadito che l'andamento delle FIT rendeva poco attraente per gli investitori la possibilità di investire nel solare riducendo quindi la domanda del prodotto. Un'altra parte ha sostenuto che le conclusioni di cui al considerando 173 del regolamento provvisorio, secondo cui in Spagna si sta ancora investendo nel PV nonostante la sospensione dei regimi FIT, non sono esatte.
- (257) L'effetto delle FIT sulla richiesta è stato affrontato al considerando 173 del regolamento provvisorio. Non essendo state avanzate nuove obiezioni a tale riguardo, la tesi di cui sopra è stata respinta. Per quanto riguarda gli investimenti in Spagna, si precisa che le conclusioni di cui al considerando 177 del regolamento provvisorio si basano su informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta e verificate durante un'indagine in loco. Poiché la parte interessata non ha fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova a tale riguardo, l'affermazione è stata respinta.
- (258) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti hanno sostenuto che, nel contesto dei bassi tassi delle FIT, gli investimenti in progetti FV erano economicamente redditizi solo se alimentati con i pannelli solari importati dalla RPC a prezzi più bassi. Ciò dimostrerebbe che i tagli delle FIT hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Un'altra parte ha sostenuto che il livello di tassi FIT influenza il meccanismo di fissazione dei prezzi per i moduli.
- (259) Va osservato che il costo di un modulo per cui il progetto sarebbe ancora economicamente redditizio varia secondo lo Stato membro o la regione in funzione di numerosi fattori quali FIT, altri incentivi normativi, insolazione, prezzi dell'energia elettrica convenzionale, ecc.
- (260) Dall'inchiesta è inoltre emerso che gli attuali impianti dipendono sempre meno dalle FIT, poiché per certi tipi di impianto la parità di rete è verosimilmente stata raggiunta in varie regioni europee, come gran parte dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, del sud della Francia e della Grecia.
- (261) Per le motivazioni sopra indicate, le tesi a tale riguardo sono state respinte.

(262) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non ha verificato se l'industria dell'Unione sia stata o meno in grado di prevedere che i regimi di sostegno governativi sarebbero stati bruscamente ritirati o diminuiti. A sostegno di tale tesi non è stata portata alcuna argomentazione. Va tuttavia osservato che, in base alle prove raccolte, non si dispone di alcuna informazione che indichi che l'industria dell'Unione abbia risposto alle tendenze del mercato (vale a dire all'andamento del consumo) e ad altre informazioni disponibili (cioè la riduzione nei regimi di sostegno) in modo irragionevole. La tesi è stata pertanto respinta.

(263) Una parte interessata ha affermato che i tagli delle FIT hanno causato il calo delle vendite dell'industria dell'Unione poiché gli investimenti risultavano redditizi solo ai bassi costi consentiti dai prezzi cinesi. Le prove raccolte in realtà mostrano una diminuzione solo lieve delle vendite dell'industria dell'Unione durante il PI, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe se i progetti FV fossero stati redditizi solo usando moduli cinesi. Le vendite di moduli dell'industria dell'Unione sono anzi aumentate fino al 2011 per poi ridursi lievemente nel PI, seguendo lo stesso andamento del consumo. La tesi è stata pertanto respinta.

(264) Un'altra parte interessata ha sostenuto che le conclusioni di cui ai considerando 174 e 175 del regolamento provvisorio secondo cui i cambiamenti delle FIT non avevano annullato il nesso di causalità non hanno alcuna base giuridica o di fatto e che sono incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, perché la Commissione ha omesso di valutare il livello di pregiudizio causato dalle riduzioni delle FIT e perché ha ritenuto che la diminuzione significativa di prezzo dell'industria dell'Unione fosse stata unicamente conseguenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping. La stessa parte ha sostenuto che la diminuzione del prezzo di moduli, celle e wafer è stata un fenomeno globale e non dovuto alla pressione delle importazioni cinesi.

(265) Riguardo all'affermazione che la Commissione abbia omesso di valutare il livello di pregiudizio causato dai tagli delle FIT, si fa riferimento ai considerando 174, 175 e 182 del regolamento provvisorio e ai considerando da 245 a 263 di cui sopra, nei quali la Commissione ha concluso che né la diminuzione della domanda né l'effetto delle FIT sui prezzi dell'Unione sono stati tali da annullare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, senza pronunciarsi in merito a se e in quale misura essi siano stati causati dai tagli delle FIT. La tesi secondo cui le conclusioni della Commissione non si basano su fatti concreti è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda la tesi secondo cui il calo dei prezzi di moduli e cellule sarebbe stato un fenomeno globale, si fa riferimento ai considerando da 164 a 167 del regola-

mento provvisorio in cui sono stabiliti i volumi e i prezzi delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC nell'Unione. Anche se a livello mondiale si è in effetti registrata una tendenza al ribasso dei prezzi di moduli e cellule, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno esacerbato tale tendenza portandola a raggiungere livelli di perdita. Per questi motivi la tesi è stata respinta.

3.4. Altri sostegni finanziari concessi all'industria dell'Unione

(266) In assenza di osservazioni relative ad altri regimi di sostegno finanziario all'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 184 e 185 del regolamento provvisorio.

3.5. Eccesso di capacità

(267) Una delle parti interessate ha ribadito la tesi secondo cui il grave pregiudizio sarebbe stato determinato dalla situazione di eccesso di capacità sia sul mercato mondiale che su quello dell'Unione più che dalle importazioni dalla RPC. A questo proposito si è sostenuto che l'industria dell'Unione ha aumentato eccessivamente le sue capacità, come dimostrato dalla scarsa utilizzazione delle capacità produttive, e che quindi qualsiasi danno subito è stato autoinflitto. Il presunto effetto dell'eccesso di capacità nell'Unione e nel mondo è stato già affrontato ai considerando da 185 a 190 del regolamento provvisorio, e in assenza di nuovi elementi la tesi è stata pertanto respinta.

(268) Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'eccesso di capacità ha portato alla razionalizzazione dei prezzi. A tale proposito va osservato che, da un lato, l'eccesso di capacità ha portato, in sostanza, al livellamento verso il basso e alla contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, che ha in media superato la riduzione dei costi di produzione; dall'altro lato, come indicato al considerando 186 del regolamento provvisorio, gli aumenti della capacità dell'industria dell'Unione hanno seguito l'evoluzione del mercato e sono stati considerati ragionevoli. L'aumento della capacità produttiva di celle è inoltre rimasto a un livello più basso rispetto ai moduli. La parte in questione non ha presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova, e le tesi a questo riguardo sono state pertanto respinte.

(269) Un'altra parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto al fatto che quest'ultima non ha effettuato gli investimenti necessari ad aumentare le capacità. Anche questa tesi non ha potuto essere confermata dai risultati dell'inchiesta, dai quali è emerso che l'industria dell'Unione ha aumentato capacità produttiva ed efficienza nel periodo in esame (cfr. i considerando 124 e 187 del regolamento provvisorio). Questa tesi è stata pertanto respinta.

- (270) Una delle parti interessate ha altresì sostenuto che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua capacità di produzione nonostante il già basso tasso di utilizzazione degli impianti, dando così luogo a un pregiudizio autoinflitto. Tale tesi si basava sul confronto tra la tendenza degli investimenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e l'andamento del tasso di utilizzo degli impianti dell'intera industria dell'Unione, che non è una base di confronto appropriata. Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione non ha ampliato la sua capacità di produzione su una scala tale da superare l'andamento del consumo dell'Unione, e la tesi è stata pertanto respinta.
- (271) Gli elementi di prova raccolti indicano inoltre che, investendo in nuovi macchinari, l'industria dell'Unione ha potuto ridurre i costi di produzione e diventare più competitiva sotto il profilo dei costi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (272) Una parte interessata ha affermato che le conclusioni di cui al considerando 189 del regolamento provvisorio erano in contraddizione con le conclusioni di cui ai considerando 124 e 186 dello stesso regolamento, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni circa la natura o la portata delle presunte contraddizioni. La tesi è stata pertanto respinta.
- (273) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti interessate hanno contestato che gli ampliamenti di capacità dell'industria dell'Unione fossero ragionevoli e seguissero l'evoluzione del mercato e in particolare l'andamento dei consumi dell'Unione. Tuttavia, per quanto riguarda i moduli, la capacità di produzione è aumentata del 106 %, mentre i consumi dell'Unione sono cresciuti del 221 % nel periodo considerato, ossia di più del doppio. Analogamente, per quanto riguarda le celle la capacità di produzione è aumentata del 39 %, mentre i consumi dell'Unione sono cresciuti dell'87 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che l'aumento della capacità è stato notevolmente inferiore alla crescita dei consumi e che quindi non può essere ritenuto irragionevole, dato che non vi è mai stato un eccesso di capacità nell'Unione. Inoltre, l'analisi sulla ragionevolezza degli aumenti di capacità non dovrebbe essere effettuata su base annua, ma prendere in considerazione la tendenza nel periodo considerato. Gli aumenti di capacità divengono in genere pienamente operativi solo dopo un certo periodo di tempo dopo gli investimenti effettuati, e analizzare separatamente un solo anno può portare a una visione distorta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (274) In assenza di altre osservazioni concernenti l'eccesso di capacità dell'Unione si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 185 a 190 del regolamento provvisorio.
- ### 3.6. Incidenza dei prezzi delle materie prime
- (275) Alcune parti interessate hanno riaffermato la tesi secondo cui l'industria dell'Unione, o almeno una sua parte, non ha potuto trarre beneficio dalla diminuzione dei prezzi del silicio cristallino durante il PI a causa dei contratti a lungo termine per le materie prime. Con riferimento alle conclusioni di cui al considerando 193 del regolamento provvisorio, in cui si dichiara che l'industria dell'Unione è stata in grado di rinegoziare i suoi contratti a lungo termine con i fornitori (inclusi i produttori di wafer) e ha potuto quindi beneficiare di prezzi inferiori, tali parti hanno affermato che le rinegoziazioni o la risoluzione dei contratti a lungo termine riguardanti silicio cristallino e/o wafer hanno comportato sanzioni. Per suffragare questa argomentazione, tali parti hanno presentato articoli di stampa secondo i quali alcuni fabbricanti UE stavano affrontando contenziosi o avevano posto fine ai loro contratti. Alcune parti hanno fornito informazioni che davano presunta conferma che i contratti a lungo termine non avevano potuto essere rinegoziati.
- (276) Il silicio cristallino è la principale materia prima per i produttori di wafer. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi del silicio cristallino sono aumentati nel 2008 quando hanno raggiunto il picco di circa 500 \$/kg, ma si sono nuovamente ridotti nel 2009 scendendo a circa 50-55 \$/kg alla fine dell'anno, con solo una lieve tendenza all'aumento nel 2010 e all'inizio del 2011. I prezzi sono calati sensibilmente durante il PI fino a raggiungere 30 \$/kg (JRC Scientific and Policy Reports, PV Status Report 2012 — Rapporto sullo stato del fotovoltaico 2012 del CCR)). Va osservato che l'incidenza del prezzo del silicio cristallino sull'industria dell'Unione potrebbe essere stata piuttosto marginale, dal momento che eventuali effetti sui costi di produzione di celle e moduli risultano attenuati lungo la catena del valore. I suddetti articoli di stampa si riferivano inoltre agli sviluppi post-PI, che lasciavano impregiudicata la situazione dei fabbricanti UE in esame durante il PI e non possono pertanto essere presi in considerazione. La questione è stata ulteriormente analizzata dopo le misure provvisorie che si sono prese e, di conseguenza, si può confermare che l'industria dell'Unione è stata effettivamente in grado di rinegoziare non solo i prezzi dei contratti a lungo termine ma anche eventuali penali relative a tali contratti.
- (277) Una delle parti interessate ha inoltre obiettato che è sufficiente che solo una parte dei fabbricanti UE abbia risentito degli effetti negativi dei contratti a lungo termine, e che la situazione globale dell'industria dell'Unione è irrilevante. Essa ha affermato che l'aumento dei costi non deve necessariamente colpire tutti gli operatori nello stesso modo. Questa argomentazione non tiene conto del fatto che, per l'industria dell'Unione nel suo complesso, la media dei prezzi del silicio cristallino in molti casi non risultava superiore al prezzo di mercato o ai prezzi a pronti, e si è quindi ritenuta priva di rilievo la questione di stabilire se maggiori costi incidano su tutti gli operatori o solo su un numero ristretto di essi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(278) Un'altra parte interessata ha chiesto alla Commissione di distinguere, separare e quantificare gli effetti di ogni fattore avente incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare considerando separatamente l'effetto del notevole calo del prezzo del silicio cristallino. A tale proposito si è affermato che a provocare il calo dei prezzi di vendita sia stata la diminuzione del prezzo del silicio cristallino anziché la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi. Per quanto riguarda l'industria dell'Unione va osservato che i prezzi di vendita medi sono diminuiti ben più del costo medio di produzione, su cui potrebbe incidere il calo dei prezzi delle materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(279) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti interessate hanno ribadito che l'effetto della diminuzione del prezzo del silicio cristallino sui costi dell'industria dell'Unione non è stato limitato o attenuato attraverso la catena del valore come ha concluso l'inchiesta. Tuttavia, come già osservato al considerando 276, il silicio cristallino è la principale materia prima per i produttori di wafer, quindi gli effetti sui costi di produzione di celle o moduli sono risultati attenuati nella catena del valore. Le parti interessate non hanno addotto elementi di prova che potessero inficiare tale conclusione. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che il calo del prezzo del silicio cristallino nel periodo considerato si è riflesso nel costo medio di produzione di celle e moduli dell'industria dell'Unione inclusa nel campione, che è sceso a un livello analogo del prezzo del silicio cristallino. Una parte interessata ha messo in discussione l'effetto delle penali che l'industria dell'Unione doveva presumibilmente pagare a causa della rinegoziazione dei contratti di fornitura. A tale riguardo non si può escludere che un numero limitato di produttori possa aver dovuto pagare penali per la cancellazione di contratti di fornitura di wafer durante il periodo in esame.

La Commissione non ha tuttavia riscontrato elementi a conferma del fatto che tali penali possano aver inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso, né che esse siano state significative. Tali elementi non sono stati presentati neanche dalla parte interessata. Sebbene non si possa quindi escludere del tutto che le penali possano aver avuto un certo effetto negativo su un numero limitato di fabbricanti UE, l'incidenza complessiva sull'industria dell'Unione è nella migliore delle ipotesi marginale e, di conseguenza, non in grado di annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel suo insieme. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(280) Un'altra parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi di vendita del prodotto in esame nell'Unione è in parte dovuto alla riduzione del prezzo del silicio cristallino. A questo proposito va tuttavia osservato che dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state

oggetto di dumping e tali da determinare una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Il calo dei prezzi va pertanto oltre la riduzione dei costi di produzione che può essere spiegata con la diminuzione dei prezzi delle materie prime. Se il calo dei prezzi fosse stato semplicemente l'effetto di quello dei prezzi delle materie prime, l'industria dell'Unione non sarebbe stata costretta a diminuire i propri prezzi di vendita fino a portarli sotto i costi di produzione. Questa tesi è pertanto respinta.

(281) Un'altra parte interessata ha ribadito che la controversia di un fabbricante UE dopo il PI può aver inciso almeno sulla situazione di tale fabbricante già durante il PI. La parte non ha tuttavia spiegato in che modo e in quale misura tale circostanza verificatasi dopo il PI possa aver avuto effetto sulla situazione di tale fabbricante durante il PI. Analogamente, l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova che dimostrasse tale effetto. La tesi è stata pertanto respinta.

(282) La stessa parte interessata ha inoltre messo in discussione le conclusioni di cui sopra, dal momento che non sarebbe stata portata alcuna prova a sostegno. Le conclusioni dell'inchiesta si sono basate tuttavia su fatti e prove dirette, le versioni non riservate dei quali erano disponibili a tutte le parti interessate.

(283) In assenza di altre osservazioni relative all'incidenza del prezzo delle materie prime, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 191 a 194 del regolamento provvisorio.

3.7. Pregiudizio autoinflitto: impatto di automazione, dimensioni, economie di scala, consolidamento, innovazione, efficienza in termini di costi, importazioni dell'industria dell'Unione

(284) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti interessate hanno riaffermato la tesi secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto alla mancanza di economie di scala sufficienti. Si è ribadito che i piccoli produttori si troverebbero in posizione di svantaggio rispetto a quelli grandi integrati verticalmente e che perciò l'eventuale pregiudizio da essi subito non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'automazione del processo di produzione è costosa e che quindi le economie di scala risultano ancora più importanti per ridurre il costo di produzione.

(285) Dall'inchiesta è emerso che a causa delle importazioni oggetto di dumping l'industria dell'Unione, anche i produttori più grandi e integrati verticalmente, non ha potuto beneficiare pienamente degli elevati tassi di utilizzo degli impianti per realizzare economie di scala. In ogni caso l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna correlazione tra dimensioni, integrazione verticale e più

alti tassi di redditività, poiché l'elevata pressione sui prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping ha modificato tale correlazione. Dall'inchiesta è emerso che il vantaggio delle economie di scala non esisteva più in un mercato caratterizzato da bassi tassi di utilizzo, il che vale anche per i produttori cinesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(286) Una parte interessata ha inoltre affermato che investitori e banche non finanzierebbero progetti se il fabbricante dei moduli fosse troppo piccolo, poiché i produttori di maggiori dimensioni offrono migliori garanzie e sono più accettabili per le banche. In altri termini, investitori e banche sarebbero reticenti a finanziare progetti correlati al fotovoltaico usando moduli prodotti nell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'eventuale maggiore propensione di investitori e banche a finanziare i produttori cinesi che hanno maggiori capacità di produzione è il risultato della distorsione che le importazioni oggetto di dumping hanno creato sul mercato dell'Unione. Come indicato sopra al considerando 285, le dimensioni delle linee di produzione non hanno alcun ruolo se i tassi di utilizzo rimangono bassi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(287) Una parte interessata ha ribadito che l'industria dell'Unione subiva le conseguenze di una struttura dei costi svantaggiosa rispetto ai suoi concorrenti cinesi, dal momento che questi ultimi godevano di minori costi del lavoro, dell'elettricità e degli ammortamenti, e disponevano inoltre di attrezzature più recenti. La parte in questione non è stata tuttavia in grado di fornire nuove informazioni o elementi di prova che potessero ribaltare le conclusioni dell'inchiesta a tale riguardo. In particolare, la tesi secondo cui i produttori cinesi si avvalgono delle attrezzature più recenti è trattata al considerando 203 del regolamento provvisorio, in cui si afferma che i produttori esportatori della RPC non godevano di alcun vantaggio comparativo, in particolare perché attrezzature e macchinari erano stati importati dall'Unione europea. Le tesi di cui sopra sono state pertanto respinte.

(288) Un'altra parte ha affermato che i cinesi hanno goduto di un vantaggio comparativo riguardo al prezzo del silicio cristallino e delle economie di scala che si è tradotto in una riduzione del costo dei macchinari. Tale parte non ha fornito nuove informazioni o prove al riguardo che potessero ribaltare le conclusioni di cui ai considerando 195 e 196 nonché 203 del regolamento provvisorio. La tesi di tale parte è stata pertanto respinta.

(289) Si ricorda che, come indicato al considerando 203 del regolamento provvisorio e menzionato altresì al considerando 287 qui sopra, i produttori esportatori della RPC non godono di alcun vantaggio comparativo riguardo alle materie prime e ai macchinari utilizzati, poiché entrambi sono in gran parte importati dall'Unione. Una parte inte-

ressata ha contestato quanto sopra, senza però fornire alcun elemento di prova. Riguardo al costo del lavoro e alle spese generali, compresi i costi di ammortamento, essi rappresentano in media meno del 10 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. Riguardo ai costi dell'elettricità, essi rappresentano in media meno dell'1 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. La tesi secondo cui i cinesi stessero utilizzando attrezzature più recenti non è stata inoltre suffragata da elementi di prova.

(290) Una parte interessata ha altresì riaffermato la tesi secondo cui alcuni produttori dell'Unione si sarebbero riforniti di celle e/o moduli dal paese interessato per poi rivenderli come propri sul mercato dell'Unione. Essa ha chiesto che il pregiudizio derivante da queste operazioni non sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che le importazioni dall'industria dell'Unione del prodotto in esame erano di natura complementare e di volume limitato rispetto alla produzione totale dell'Unione, e che pertanto la loro eventuale incidenza sarebbe solo marginale e non si ritiene che possa annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(291) Un importatore non collegato ha sostenuto che il fatto che il numero di dipendenti sia aumentato durante il periodo in esame non è stato tenuto sufficientemente in conto nel regolamento provvisorio. Per quanto riguarda questa affermazione, va osservato che l'occupazione è aumentata tra il 2009 e il 2011 per i moduli ed è poi diminuita durante il PI. Per le celle, l'occupazione è aumentata fino al 2010 per poi diminuire nel 2011 e calare ulteriormente durante il PI. Va osservato che per i moduli l'occupazione ha seguito l'andamento della produzione dell'Unione. Per le celle il fatto che le importazioni cinesi abbiano aumentato la loro quota di mercato durante tutto il periodo ha impedito all'industria dell'Unione di trarre il vantaggio previsto dalla crescita del consumo. Il calo dell'occupazione nel 2011 e nel PI è pertanto riconducibile alle società che sono state dichiarate insolventi o hanno cessato la produzione di celle.

(292) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle dimensioni limitate e alla mancanza di economie di scala. Come già spiegato al considerando 285 e ai considerando 195 e 196 del regolamento provvisorio, anche nel mercato globale la dimensione e quindi il vantaggio delle economie di scala non possono più esistere se i tassi di utilizzo sono generalmente bassi, e laddove esistano enormi eccessi di capacità a livello mondiale. La tesi è stata pertanto respinta.

(293) La stessa parte ha inoltre ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua incapacità di realizzare vantaggi in termini di costi. La parte ha affermato che ciò era in particolare dovuto al fatto che la maggior parte dei fabbricanti UE fossero integrati verticalmente. Tale parte non ha tuttavia comprovato in che misura il fatto che i produttori siano integrati verticalmente avrebbe avuto un'incidenza negativa sulla loro struttura dei costi. La tesi è stata pertanto respinta.

(294) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 195 a 206 del regolamento provvisorio.

3.8. Concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV

(295) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ripetuto l'affermazione secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e altre tecnologie FV poiché tali tecnologie erano in concorrenza con il prodotto in esame, in particolare per i sistemi montati a terra e quelli a tetto commerciali/industriali, che costituiscono una parte sostanziale del mercato FV totale dell'Unione.

(296) L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene i prodotti FV a film sottile siano meno costosi del prodotto in esame, essi non conquistano che una quota di mercato marginale del consumo totale dell'Unione in quanto risultano inferiori ai moduli in silicio cristallino in termini di efficienza della conversione energetica e potenza di uscita. In base alle informazioni disponibili, la quota di mercato dei prodotti a film sottile non è significativa rispetto al consumo totale dell'Unione durante il PI. Si confermano pertanto le conclusioni di cui al considerando 208 del regolamento provvisorio, secondo le quali, sebbene ci possa essere una certa concorrenza tra i prodotti a film sottile e il prodotto in esame, tale concorrenza è considerata marginale. Per questi motivi le tesi a questo proposito sono respinte.

(297) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha ripetuto che la concorrenza da parte di prodotti a film sottile ha probabilmente causato il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. A tale proposito, la parte ha sostenuto che in Germania la quota di mercato dei prodotti a film sottile nel mercato complessivo dell'energia solare è stata considerevole nel corso della maggior parte del PI, ed è diminuita solo verso l'inizio del 2012.

(298) Dall'inchiesta è emerso infatti che i prezzi medi dei prodotti a film sottile erano a livelli inferiori rispetto al livello medio dei prezzi del prodotto in esame.

(299) Tuttavia, come indicato al considerando 296, i prodotti a film sottile hanno un'efficienza molto minore in termini di conversione e una più bassa potenza di uscita dei moduli in silicio cristallino e quindi l'eventuale concorrenza tra tali prodotti non avrebbe potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dal momento che i moduli in silicio cristallino sono la tecnologia dominante nel mercato dell'energia solare dell'Unione. Secondo il PV Status Report 2012 del CCR, a seguito del calo dei prezzi del silicio cristallino, negli ultimi anni il film sottile ha perso quota di mercato in favore dei moduli in silicio cristallino.

(300) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 207 a 210 del regolamento provvisorio.

3.9. Crisi finanziaria e suoi effetti sull'accesso ai finanziamenti

(301) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, si è affermato che gli effetti pregiudizievoli della crisi finanziaria e delle sue conseguenze sull'accesso ai finanziamenti andrebbero separati e distinti e non attribuiti alle importazioni oggetto di dumping.

(302) A questo proposito si fa riferimento al considerando 212 del regolamento provvisorio, in cui si esaminano specificamente gli effetti della crisi finanziaria e della recessione economica sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale considerando illustra nel dettaglio le motivazioni alla base della constatazione che la crisi finanziaria, pur avendo avuto un impatto sulla situazione dell'interesse dell'Unione, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Questa motivazione non è stata contestata dalle parti interessate, né esse hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova che potessero svalutare le conclusioni di cui al presente considerando. Le tesi al riguardo sono state pertanto respinte.

(303) Si è inoltre affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto al mancato ottenimento da parte di quest'ultima di finanziamenti adeguati e che la Commissione debba appurare se l'industria dell'Unione abbia chiesto finanziamenti nel momento in cui aveva una buona redditività. L'inchiesta ha infatti dimostrato che nel 2010, quando l'industria dell'Unione era ancora in attivo, il livello degli investimenti per i moduli e per le celle è aumentato rispettivamente del 315 % e del 10 % rispetto al 2009. Poiché quella fotovoltaica è un'industria ad alta intensità di capitale, le società dell'Unione sono presumibilmente alla ricerca costante di finanziamenti adeguati al fine di migliorare l'efficienza in termini di costi e di competere con le importazioni sleali oggetto di dumping. Di conseguenza si è concluso che la mancanza di accesso ai finanziamenti è stata l'effetto, e non la causa, di una situazione di distorsione determinata dalle importazioni oggetto di dumping. La tesi è stata pertanto respinta.

(304) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha ripetuto che gli effetti pregiudizievoli della crisi finanziaria dovrebbero essere separati e distinti e non dovrebbero venire attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. La parte ha fatto riferimento a informazioni pubblicamente disponibili che indicavano che almeno un fabbricante UE percepiva la crisi finanziaria come causa principale della sua situazione pregiudizievole. La presente inchiesta ha basato le sue conclusioni su dati specifici di determinate società che vanno ben oltre le dichiarazioni pubblicamente disponibili di talune imprese. Pertanto, le informazioni accessibili al pubblico cui si faceva riferimento non possono privare di validità le conclusioni di cui al considerando 212 del regolamento provvisorio, in cui si conclude che la crisi finanziaria, pur avendo avuto una certa incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, non è stata tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Pertanto, questa tesi è stata respinta.

(305) Un'altra parte interessata ha sostenuto che la differenza di accesso ai finanziamenti tra l'industria dell'Unione rispetto ai produttori esportatori cinesi dovrebbe essere presa in considerazione. Tale parte ha sostenuto che fosse questo, e non le importazioni oggetto di dumping, uno dei principali fattori a causare il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'accesso preferenziale ai finanziamenti di molti produttori esportatori cinesi è comunque risultato un elemento di distorsione delle condizioni del mercato, e potrebbe essere uno dei motivi principali che consentono ai produttori esportatori cinesi di esportare il prodotto in questione a prezzi di dumping. Tale fattore non annulla quindi il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Questa tesi è stata pertanto respinta.

(306) In assenza di altre osservazioni in merito agli effetti della crisi finanziaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 211 e 212 del regolamento provvisorio.

3.10. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

(307) In assenza di osservazioni miranti a far riconsiderare le conclusioni di cui ai considerando 213 e 215 del regolamento provvisorio, dette conclusioni sono confermate.

3.11. *Scoperta di depositi di gas di scisto nell'Unione europea*

(308) In assenza di osservazioni miranti a far riconsiderare le conclusioni di cui ai considerando da 215 a 217 del regolamento provvisorio, dette conclusioni sono confermate.

3.12. *Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (European Union's Emissions Trading Scheme — ETS)*

(309) In assenza di osservazioni miranti a far riconsiderare le conclusioni di cui ai considerando 218 e 219 del regolamento provvisorio, dette conclusioni sono confermate.

3.13. *Decisioni a livello gestionale*

(310) Alcune parti interessate hanno ribadito la tesi sollevata al considerando 220 del regolamento provvisorio secondo cui il grave pregiudizio subito da almeno uno dei fabbricanti UE sarebbe stato causato da decisioni di gestione errate. Tali parti hanno fornito ulteriori informazioni sotto forma di un articolo di stampa. Le informazioni fornite non hanno potuto tuttavia essere verificate e non hanno potuto ribaltare le conclusioni di questa inchiesta, secondo le quali le decisioni a livello gestionale adottate dalla società in questione erano normali e prudenti o non hanno avuto incidenza sull'industria dell'Unione nel suo insieme. Le tesi di cui sopra sono state pertanto respinte.

(311) In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 220 e 221 del regolamento provvisorio.

3.14. *Politiche governative di altro tipo*

(312) In assenza di osservazioni miranti a far riconsiderare le conclusioni di cui al considerando 222 del regolamento provvisorio, dette conclusioni sono confermate.

3.15. *Altre argomentazioni*

(313) Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto allo svantaggio di essere i primi arrivati e alla mancanza di sostegno politico della Commissione europea negli anni precedenti. Questa parte ha inoltre affermato che, a parte i regimi di sostegno nazionali, anche popolazione, PIL, consumo di energia elettrica, opportunità di finanziamento e connettibilità alla rete sono fattori importanti in ogni mercato. La parte in questione non è stata tuttavia in grado di presentare elementi a sostegno delle sue tesi, che sono state pertanto respinte.

(314) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto allo svantaggio del precursore. Tale tesi non è stata tuttavia analizzata né suffragata da elementi di prova, ed è pertanto stata respinta.

4. Valutazione cumulativa degli altri fattori che sono risultati contribuire al pregiudizio

- (315) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti altri fattori possono aver contribuito al pregiudizio: importazioni del prodotto in esame da Taiwan; riduzione del livello delle FIT; contratti a lungo termine relativi al silicio cristallino di un numero limitato di fabbricanti UE; crisi economica e finanziaria.
- (316) Come già indicato nelle sezioni 3.1 e 3.6 rispettivamente, l'eventuale contributo delle importazioni da Taiwan e dei contratti a lungo termine di un numero limitato di fabbricanti UE è, nella migliore delle ipotesi, marginale, in quanto qualsiasi impatto è stato ulteriormente attenuato attraverso la catena del valore.
- (317) Per quanto riguarda la crisi economica e finanziaria, l'inchiesta ha dimostrato che la principale ragione delle difficoltà dell'industria dell'Unione nell'accedere ai capitali necessari per gli investimenti sono state le importazioni oggetto di dumping, che hanno impedito all'industria dell'Unione di vendere i suoi prodotti a prezzi remunerativi nel momento in cui il mercato dell'Unione evidenziava forti tassi di crescita (2009-2011).
- (318) Per quanto riguarda le FIT, le terze parti non sono state in grado di dimostrare che i livelli delle FIT durante il PI sarebbero stati così bassi da impedire ai fabbricanti UE di vendere il prodotto in esame a prezzi non pregiudizievoli. Le istituzioni ritengono che le riduzioni dei livelli delle FIT può spiegare la riduzione della domanda, in quanto gli investimenti in talune aree non erano più remunerativi. Esse non possono tuttavia annullare il nesso di causalità, anche insieme con gli altri fattori che risultano contribuire al pregiudizio, in quanto erano ancora a un livello al quale, in assenza di importazioni oggetto di dumping, i fabbricanti UE avrebbero potuto vendere i loro prodotti a prezzi non pregiudizievoli.
- (319) Pertanto, perfino tenendo in considerazione che l'effetto cumulativo dei quattro altri fattori possa aver contribuito al pregiudizio, il nesso di causalità tra dumping e pregiudizio non è annullato.

5. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (320) Tutti gli effetti dei fattori di pregiudizio diversi dalle importazioni oggetto di dumping sono stati analizzati individualmente e collettivamente. Si conclude pertanto che la valutazione collettiva di tutti i fattori che potrebbero aver inciso sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cioè importazioni da paesi terzi, FIT, incidenza dei prezzi delle materie prime, crisi finanziaria)

collettivamente non riesce a spiegare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in particolare in termini di prezzi bassi e di perdite finanziarie dovute alla penetrazione delle importazioni a basso prezzo in quantità significative del prodotto in esame dalla RPC. In base a quanto detto si confermano quindi le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (321) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che la valutazione dell'interesse dell'Unione non si è basata su un numero rappresentativo di operatori.
- (322) La Commissione ha contattato i diversi operatori secondo le modalità di seguito indicate.
- (323) Importatori non collegati: come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, la Commissione ha preso contatto con tutti i 250 importatori non collegati indicati dal denunciante e scelto un campione provvisorio in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base in modo da coprire il volume massimo rappresentativo delle importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo a disposizione. Tuttavia, come indicato ai considerando 12 e 232 del regolamento provvisorio, soltanto una delle società selezionate in via provvisoria è stata in effetti, in seguito a verifica, confermata come importatore non collegato. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, quindici altri importatori non collegati, che avevano inizialmente presentato un modulo di campionamento nella fase iniziale ma non erano stati inseriti nel campione, sono stati invitati a collaborare ulteriormente all'inchiesta. Sei di essi hanno acconsentito e hanno ricevuto un questionario, e tre delle risposte ricevute sono state considerate sufficientemente complete. Il campione definitivo degli importatori non collegati si compone quindi di quattro importatori non collegati, che rappresentano tra il 2 % e il 5 % delle importazioni del prodotto in esame. Per quanto riguarda tale bassa percentuale, si deve tener presente che la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione non avviene tramite importatori non collegati, come spiegato al considerando 12 del regolamento provvisorio.

- (324) Operatori diversi dagli importatori non collegati (operatori a monte e a valle): come spiegato al considerando 226 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inoltre inviato questionari specifici a circa 150 operatori, compresi quegli importatori non collegati che si erano manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta, che hanno pertanto avuto l'occasione di fornire i dati pertinenti alla Commissione. Sono state inoltre prese in considerazione non soltanto le risposte ai questionari ma anche le osservazioni e i dati verificabili e debitamente motivati presentati dalle parti interessate entro i termini, indipendentemente dal fatto che tali parti avessero risposto o meno al questionario. In particolare, AFASE ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni a nome dei suoi membri — operatori nel settore FV — che sono state anch'esse esaminate.
- (325) Alla luce di quanto precede, sono stati raccolti elementi sufficienti per consentire una valutazione significativa dell'interesse dell'Unione. In base a tali motivazioni la tesi è stata respinta.
- (326) Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di chiarire in che modo ha gestito i questionari degli importatori che considerava presentati da operatori a valle.
- (327) In risposta a tale richiesta si chiarisce che le 36 risposte indicate al considerando 241 del regolamento provvisorio riguardano risposte all'allegato B dell'avviso di apertura, il cui scopo era quello di campionare gli importatori non collegati ove necessario.
- (328) Per quanto riguarda le risposte ai questionari dei due operatori indicati al considerando 12 del regolamento provvisorio, per l'analisi degli operatori a valle ne è stato preso in considerazione uno. Il secondo operatore ha fornito informazioni supplementari secondo le quali, contrariamente a quanto affermato al considerando 12 del regolamento provvisorio, era effettivamente un importatore di moduli ma non un importatore di celle. Ciononostante, le informazioni fornite nella sua risposta al questionario non sono state sufficienti a far sì che fosse inserito nell'analisi degli importatori non collegati, in quanto le risposte presentate erano incomplete.
- (329) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate visite di verifica a due responsabili dei progetti (cfr. considerando 8). Ai fini della presente inchiesta (cfr. i considerando da 369 a 371) sono state inoltre analizzate e tenute in considerazione le risposte ai sei questionari specifici (cfr. considerando 341) presentate nella prima fase dell'inchiesta da fornitori di servizi nel settore del fotovoltaico (logistica, trasporti, relazioni pubbliche, ecc.), ritenute inizialmente non sufficientemente complete (cfr. considerando 241 del regolamento provvisorio).
- (330) In sintesi, per l'analisi dell'interesse dell'Unione ci si è basati sulle seguenti informazioni:
- le risposte al questionario ricevute da otto fabbricanti UE inseriti nel campione e quattro importatori non collegati inseriti nel campione, nonché le risposte al questionario specifico ricevuto da otto operatori a monte e tredici operatori a valle (sette responsabili dei progetti/installatori; sei fornitori di servizi attivi anche nel settore del fotovoltaico) su 150 operatori che si erano manifestati dopo l'apertura e avevano ricevuto i questionari specifici;
 - i dati verificati nel corso delle visite in loco presso le sedi di otto fabbricanti UE, un importatore non collegato, due operatori a monte, quattro operatori a valle (responsabili dei progetti/installatori) e un'associazione (cfr. il considerando 17 del regolamento provvisorio e il considerando 8 di cui sopra);
 - i dati sull'interesse dell'Unione presentati da altre parti interessate, comprese associazioni, nonché dati pubblicamente disponibili sull'evoluzione del mercato fotovoltaico in Europa, in particolare: Prospettive globali di mercato dell'EPIA per il fotovoltaico per il periodo 2013-2017.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (331) Alcune parti interessate hanno contestato la capacità dell'industria dell'Unione di beneficiare di qualsiasi misura eventualmente presa, sostenendo che (i) tali misure ridurrebbero la domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione e quindi l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di aumentare le vendite, (ii) l'industria dell'Unione ha impianti di produzione di piccole dimensioni e pertanto non è in grado di soddisfare la domanda di taluni tipi di impianti, come quelli commerciali da tetto e grandi impianti montati a terra, (iii) i fabbricanti UE non sono accettabili per le banche, (iv) l'istituzione di dazi sulle celle aumenterebbe di fatto i costi di produzione dei fabbricanti di moduli dell'UE rendendoli meno attraenti per i consumatori, (v) in caso di calo significativo delle importazioni cinesi i produttori di altri paesi terzi trarrebbero probabilmente vantaggio dalle minori importazioni dalla RPC.
- (332) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui eventuali misure ridurrebbero la domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione e di conseguenza l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di aumentare le vendite, si osserva che le parti non sono state in grado di fornire alcun elemento di prova verificabile dell'esistenza di un nesso diretto tra le misure prese e il calo della domanda di prodotti fotovoltaici, che ha dimostrato di essere influenzata nel corso degli anni da diversi fattori.

- (333) In risposta all'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione ha impianti di produzione di piccole dimensioni e non è quindi in grado di soddisfare la domanda di taluni tipi di impianti, come quelli commerciali da tetto e grandi impianti montati a terra, giova rilevare che l'inchiesta ha dimostrato come l'industria dell'Unione abbia la capacità di fornire sia impianti commerciali che industriali (tra 40 kW e 1 MW) che quelli destinati ai produttori di elettricità (1 MW e 10 MW). Dall'inchiesta non sono inoltre emersi elementi di prova che i prodotti forniti da fabbricanti diversi non possano essere utilizzati per lo stesso progetto. Questa tesi è stata pertanto respinta.
- (334) La tesi secondo cui l'industria dell'Unione non trarrebbe beneficio dalle misure prese poiché i fabbricanti UE non sono accettabili per le banche e i fondi di investimento non accettano di finanziare i progetti che fanno uso di moduli prodotti nell'UE non è suffragata da elementi di prova. In ogni caso, si ritiene che le nuove misure serviranno a ripristinare condizioni di effettiva concorrenza tali da rassicurare gli investitori del settore bancario quanto alla capacità dei fabbricanti UE di sviluppare progetti economicamente vitali. In base alle suddette motivazioni la tesi è stata pertanto respinta.
- (335) Riguardo alla tesi secondo cui l'istituzione di dazi sulle celle aumenterà di fatto i costi di produzione dei produttori di moduli dell'Unione rendendoli meno attraenti per i consumatori, benché non sia escluso che l'imposizione di dazi possa determinare un certo aumento dei prezzi, va considerato anche il fatto che le fonti pubbliche disponibili indicano che l'andamento dei prezzi dei moduli e delle celle tende al ribasso. Anche se il costo delle celle potrebbe aumentare a causa delle misure, la generale tendenza al ribasso dei prezzi dovrebbe quindi tradursi in un calo del costo dei moduli. I produttori in questione potrebbero anche decidere di acquistare le celle nell'Unione e non più nella RPC. Ci si attende che infine che le nuove misure accrescano il tasso di utilizzo delle capacità dei produttori di celle dell'Unione, aumentando così la loro economia di scala e riducendo quindi i costi. Questa tesi è stata pertanto respinta.
- (336) La tesi secondo cui, in caso di un calo significativo delle importazioni cinesi in seguito a nuove misure, sarebbero gli altri paesi terzi e non l'industria dell'Unione a trarne vantaggio non è stata confermata dall'inchiesta. Dall'inchiesta non è emersa alcuna chiara indicazione che gli altri paesi terzi dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione, in particolare tenendo conto della probabile espansione dei mercati di altri paesi terzi, soprattutto in Asia, come previsto da fonti pubbliche disponibili. Non vi è infine alcuna indicazione che sebbene le importazioni da altri paesi terzi aumenterebbero con un calo delle importazioni cinesi, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di competere con le importazioni provenienti da questi paesi.
- (337) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno sostenuto che non è realistico aspettarsi lo sviluppo di un'industria dell'Unione sostenibile che produca moduli e celle, in quanto nessun investitore razionale investirebbe nei fabbricanti UE che subiscono gli effetti di una struttura dei costi sfavorevole e non possono quindi produrre a prezzi competitivi. L'inchiesta non ha confermato che l'industria dell'Unione subisca una struttura dei costi sfavorevole, come spiegato ai considerando 202 e 203 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, l'assenza di importazioni in dumping e l'impiego delle capacità di produzione in misura maggiore dovrebbero rendere possibili economie di scala e permettere lo sviluppo sostenibile dell'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede, l'argomentazione è stata respinta.
- (338) Una parte ha sostenuto che la domanda nell'Unione è trainata dallo sviluppo delle FIT, e che l'utile sul capitale investito da parte degli investitori è connesso a questo sviluppo. Essa ha in particolare sostenuto che, se i prezzi aumentassero nell'Unione a causa dei dazi e le FIT non seguissero tale aumento di conseguenza, la domanda diminuirebbe e l'industria dell'Unione non beneficerebbe dei dazi imposti.
- (339) In risposta a questa affermazione va osservato che, nonostante la correlazione fra il livello delle FIT e la domanda di impianti FV, le prove raccolte durante l'inchiesta indicano che la futura domanda dipenderà sempre meno dalle FIT e da altri regimi di sostegno, poiché è verosimile che alcuni tipi di impianto avranno raggiunto la parità di rete fotovoltaica in varie regioni dell'Unione (cfr. il considerando 260). L'utile sul capitale investito dovrebbe inoltre essere basato su prezzi di mercato equi. Come indicato al considerando 335, benché non sia escluso che possa verificarsi un certo aumento dei prezzi in seguito all'istituzione delle misure, va infine osservato che le fonti pubbliche disponibili indicano che l'andamento globale dei prezzi è in calo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (340) Le parti interessate hanno rilevato che, essendo la domanda di pannelli solari sostenuta dai regimi di sostegno, in particolare le FIT, e dal livello dei prezzi dell'energia elettrica per il consumatore finale (che determinano la parità di rete), l'elasticità dei prezzi della domanda può essere molto elevata. Laddove in effetti un importante aumento dei prezzi può portare a una significativa riduzione della domanda a causa della particolare natura del mercato come segnalato da tali parti interessate, l'argomentazione deve tuttavia essere respinta perché è molto improbabile che gli aumenti di prezzo causati dalle misure saranno importanti, per i seguenti motivi. In primo luogo, tutte le fonti disponibili confermano che proseguirà l'importante diminuzione dei prezzi per il prodotto in esame registrata durante il PI e dopo il PI fino ad oggi.

- In secondo luogo, l'effetto economico dell'impegno accettato dalla Commissione è che i produttori esportatori cinesi forniranno il prodotto in esame a un prezzo minimo all'importazione inferiore a 60 C/W, che è di gran lunga inferiore al prezzo che si è osservato durante il PI, a un volume che corrisponde grosso modo alle loro attuali quote di mercato. A questo livello di prezzo è molto improbabile che la domanda diminuisca in misura significativa, dal momento che tale livello garantisce una domanda sufficiente nell'ambito tanto dell'attuale livello di sostegno fornito da regimi di sostegno che degli attuali livelli di parità di rete. Inoltre il prezzo dell'elettricità per i consumatori finali dovrebbe aumentare, mentre il prezzo del prodotto in esame è destinato a diminuire. Mediante una formula di indicizzazione, l'impegno assicura che ulteriori diminuzioni del prezzo del prodotto in esame siano prese in considerazione per il prezzo minimo all'importazione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (341) Diverse parti interessate hanno riaffermato la tesi secondo cui l'interesse dell'industria dell'Unione non è rilevante in quanto il valore aggiunto creato da industrie a monte e a valle è molto più significativo di quello creato dall'industria dell'Unione nella catena del valore del fotovoltaico. La tesi secondo la quale i vari segmenti nel settore del fotovoltaico hanno un valore aggiunto diverso non è contestata. Come indicato al considerando 228 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio causato da pratiche commerciali sleali. Alcuni fabbricanti UE sono effettivamente già stati costretti a chiudere, e in assenza di nuove misure un ulteriore deterioramento sembra certo. Poiché tutti i segmenti nel settore del fotovoltaico sono strettamente collegati, la scomparsa della produzione dell'Unione sarebbe dannosa per l'intero settore FV, rendendolo completamente dipendente dai fornitori esterni. Pertanto, anche per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, la tesi è stata respinta.
- (342) In risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha riaffermato la tesi secondo cui il maggiore valore aggiunto creato dall'industria a monte e a valle, rispetto alla produzione dell'Unione del prodotto in esame, sarebbe pertinente per determinare se debbano essere istituiti dazi antidumping. A tale proposito si conferma che nel valutare l'interesse dell'Unione le istituzioni hanno messo a confronto gli effetti positivi e negativi che possono avere i dazi sui vari operatori economici. Considerando che l'effetto sull'industria a monte e a valle è limitato, queste misure dovrebbero dare all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dalle pratiche di dumping pregiudizievoli.
- (343) Una parte ha contestato il numero di posti di lavoro che sarebbero garantiti dalle nuove misure, sostenendo che l'industria dell'Unione occupa circa 6 000 persone, e non 25 000 come indicato al considerando 229 del regolamento provvisorio.
- (344) Non è stata tuttavia fornita alcuna prova a sostegno di questa tesi, che è stata pertanto respinta. Si precisa che, in seguito all'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, l'occupazione nell'industria dell'Unione è stata stimata a circa 21 000 dipendenti durante il PI. Le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a sostegno dell'affermazione che il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione sia cambiato in modo significativo dopo il PI.
- (345) In conclusione, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, in quanto incapace di recuperare gli investimenti attraverso vendite remunerative. Si prevede che l'istituzione di misure ristabilisca condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione permettendo così all'industria dell'Unione di competere su un piano di parità. Il probabile calo delle importazioni dalla RPC dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di aumentare le vendite nell'Unione stessa e quindi, a breve termine, di utilizzare meglio le capacità di produzione disponibili. Ciò a sua volta può rendere possibili economie di scala. Sebbene sia possibile che i prezzi del prodotto simile aumentino in un breve lasso di tempo a causa delle misure, la tendenza discendente generale dei prezzi sarà probabilmente mantenuta anche grazie, da un lato, all'ulteriore diminuzione del costo di produzione del prodotto in esame, e, dall'altro, alla pressione competitiva esercitata dai produttori dei paesi terzi, che competerebbero anche sul mercato dell'Unione.
- (346) In assenza di altre osservazioni si confermano i considerando 227 e 231 del regolamento provvisorio, fatta eccezione per il dato relativo all'occupazione di cui al considerando 344 di cui sopra.
- ### 3. Interesse degli importatori non collegati
- (347) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'importatore non collegato che ha risposto al questionario prima che venissero prese le misure provvisorie ha sostenuto che le conclusioni concernenti l'effetto delle misure stesse sugli importatori non collegati si basavano solo sulla sua risposta al questionario, che non poteva quindi essere considerata come rappresentativa.
- (348) Il regolamento provvisorio basava le sue conclusioni riguardo agli importatori non collegati su una sola società dato che, come già spiegato al considerando 232 del regolamento provvisorio, l'attività principale di uno soltanto dei tre importatori inseriti nel campione consisteva nel commercio del prodotto in esame. Come già menzionato al considerando 21, una volta prese le misure provvisorie il campione è stato ampliato, sono

stati contattati altri importatori non collegati, e delle cinque ulteriori risposte ai questionari solo tre erano sufficientemente complete e hanno consentito una valutazione significativa. Nella fase definitiva il campione per importazioni non collegate è stato quindi esteso a quattro importatori. Globalmente, nel corso del PI le attività dei quattro importatori non collegati che hanno collaborato relative al prodotto in esame hanno oscillato tra il 60 % e il 100 % del totale delle loro attività. I quattro importatori non collegati che hanno collaborato hanno inoltre acquistato dalla RPC tra il 16 % e il 100 % delle loro importazioni totali di moduli; uno solo di essi ha acquistato esclusivamente dal paese interessato. Nel corso del PI la redditività legata al prodotto in esame di questi quattro importatori è stata in media del 2,3 % circa.

(349) Una parte interessata ha affermato che l'effetto di eventuali dazi sugli importatori non collegati è stato sottovalutato poiché non esistono fonti di approvvigionamento alternative immediate che potrebbero sostituire le importazioni del prodotto in esame dalla Cina se venissero imposti dazi, e che cambiare una fonte di approvvigionamento è difficile in considerazione del fatto che la principale produzione è basata nella RPC e ciò comporterebbe costi aggiuntivi elevati.

(350) A questo proposito, si ricorda che il fatto di prendere misure non dovrebbe comportare la scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. L'inchiesta ha indicato che la possibile diminuzione delle importazioni dalla RPC si ripercuoterà in particolare su quegli importatori che importano il prodotto in esame unicamente dalla RPC, il che avviene solo per uno dei quattro importatori non collegati che hanno collaborato. Per quanto riguarda l'effetto delle nuove misure sulla situazione finanziaria degli importatori non collegati, non si è escluso che potesse essere negativo, ma è stato concluso che ciò dipenderà in gran parte dalla loro capacità di rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento o di trasferire almeno una parte del possibile aumento di prezzo sui loro clienti. Per gli operatori che importano il prodotto anche da fonti diverse dalla RPC o che importano prodotti diversi dal prodotto in esame l'effetto negativo sarà ancor più limitato. La Commissione ritiene pertanto che anche se vi sarà probabilmente un effetto negativo sugli importatori del prodotto in questione tale effetto rimarrà in media limitato.

(351) Un importatore non collegato ha sostenuto che per poter arrivare ad accettare i prodotti di un nuovo fornitore sarebbero stati necessari una grande mole di lavoro e investimenti finanziari significativi. A questo proposito, in risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, è stato argomentato che al momento della visita in loco sono state fornite alla squadra di verifica le prove pertinenti in merito al requisito del test prolungato che

un importatore deve fare prima di prendere la decisione di rifornirsi da un determinato esportatore.

(352) Si riconosce che stabilire un nuovo rapporto tra un importatore e un fornitore può comportare costi e tempi aggiuntivi (ad esempio per provare il prodotto). Al tempo stesso, cambiare fornitore sembra essere un normale rischio calcolato nell'attività professionale degli importatori, ed è legato al fatto che il mercato fotovoltaico è in fase di maturazione e subisce quindi continue modifiche (ad es. bancarotte, consolidamenti) che rendono necessario il passaggio a nuovi fornitori. Si può inoltre presumere che occorra provare anche i nuovi tipi di moduli che raggiungono continuamente il mercato (contenenti ad esempio nuove caratteristiche di efficienza). A tale riguardo, provare un nuovo prodotto (anche dallo stesso fornitore) sembra essere un'attività standard, non certo insolita. L'argomentazione è pertanto respinta.

(353) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti hanno ribadito la tesi secondo cui l'interesse degli importatori non collegati non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione. Una parte ha sostenuto che l'assenza della versione non riservata delle risposte ai questionari dagli importatori che hanno collaborato non ha consentito una valutazione adeguata delle parti. Essa ha contestato la valutazione della Commissione circa la possibilità che le importazioni nell'Unione da altri paesi terzi aumentino consentendo così agli importatori di cambiare le loro forniture, sulla base dell'affermazione che altri mercati di paesi terzi sono in forte crescita. A tal fine, la parte in questione ha affermato che tale ipotesi è in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 336, secondo le quali le importazioni da altri paesi terzi non sarebbero quantitativamente eccessive. Un'altra parte ha messo in dubbio che la Commissione abbia rispettato il principio di non discriminazione, poiché nella valutazione della Commissione è stata data maggiore importanza ai fabbricanti UE che agli altri operatori.

(354) In primo luogo, si conferma che la versione non riservata delle risposte ai questionari ricevute dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio dagli importatori aggiunti che hanno collaborato è stata inclusa nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. In secondo luogo, non vi è contraddizione tra il presupposto che le importazioni da altri paesi terzi possano aumentare in risposta a una riduzione delle importazioni dalla RPC e che tale aumento non sia esorbitante alla luce della crescente domanda di impianti fotovoltaici in tutto il mondo. Al tempo stesso, dal momento che l'industria dell'Unione probabilmente riconquisterà una certa parte della quota di mercato precedentemente detenuta da prodotti provenienti dalla RPC, non si può escludere che gli importatori

non collegati subiscano una certa diminuzione dell'attività. Si osserva comunque che le dimensioni globali del mercato fotovoltaico dovrebbero continuare a crescere nel lungo periodo, dal momento che in un numero sempre maggiore di aree viene raggiunta la parità di rete. Si precisa infine che, come in tutte le inchieste in materia di difesa commerciale, mentre la situazione dell'industria dell'Unione è stata valutata per stabilire se essa abbia subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping, nell'ambito dell'analisi dell'interesse quello dell'industria dell'Unione è stato valutato su base di parità con gli altri operatori economici, compresi gli importatori non collegati. Si chiarisce altresì che l'inchiesta sull'eventuale grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è disciplinata in particolare dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, che fissa gli standard minimi di tali indagini. L'interesse dell'Unione viene esaminato solo una volta che vi sia stato un accertamento positivo di una pratica di dumping causa di pregiudizio, in conformità degli standard di cui all'articolo 21 del regolamento di base. Di conseguenza si è ritenuto che il probabile effetto negativo delle misure su determinati importatori, in particolare quelli che si riforniscono esclusivamente dalla RPC, non è superiore ai benefici di tali misure per l'industria dell'Unione e ai vantaggi a medio e lungo termine per il mercato fotovoltaico dell'Unione risultanti dalla concorrenza leale.

- (355) In assenza di altre osservazioni, in base alle informazioni riguardanti i quattro importatori inseriti nel campione, si confermano i considerando 233 e 234 del regolamento provvisorio

4. Interesse degli operatori a monte

- (356) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie alcune parti hanno nuovamente sostenuto che la maggior parte di tali fattori immessi nella catena di valore del fotovoltaico proviene dall'Unione e che tale situazione di vantaggio può cessare in caso di imposizione di dazi poiché la produzione facente capo alla RPC del prodotto in esame diminuirà in conseguenza del dazio. In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive una parte ha segnalato che nel presente caso le misure possono innescare altre che la RPC può imporre ai prodotti dell'Unione.
- (357) A tale riguardo, come indicato al considerando 239 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi dovrebbero continuare a rifornire il mercato dell'Unione, anche con dazi in vigore. Varie fonti disponibili al grande pubblico nel settore del fotovoltaico, come il Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 dell'EPIA,

prevedono inoltre che la possibile contrazione della domanda nell'Unione dovrebbe aver luogo solo nel breve periodo (nel 2013 e nel 2014) poiché negli anni successivi il consumo nell'Unione aumenterà ulteriormente. Inoltre, come indicato al considerando 239 del regolamento provvisorio, affrontare le pratiche commerciali sleali consentirà probabilmente di arrivare a una crescita sostenibile nel mercato fotovoltaico dell'Unione a medio e lungo termine, crescita di cui dovrebbero beneficiare tutti gli operatori dell'Unione. Infine, per quanto riguarda l'argomento della possibile ritorsione della RPC in risposta alle misure in questo caso, si ricorda che la RPC, come qualsiasi altro membro dell'OMC, può ricorrere a inchieste di difesa commerciale solo in circostanze debitamente giustificate, e che tali inchieste devono rispettare le severe norme dell'OMC. La Commissione tiene sotto controllo eventuali inchieste di questo tipo per garantire che le regole dell'OMC siano rispettate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (358) Alcune parti hanno contestato le conclusioni di cui al considerando 239 del regolamento provvisorio secondo cui la riduzione delle esportazioni nella RPC da parte degli operatori a monte dell'Unione nel settore fotovoltaico potrebbe essere compensata da esportazioni verso altri mercati, sostenendo che i dazi diminuiranno la domanda mondiale di prodotto.
- (359) A questo proposito, si osserva in primo luogo che le importazioni cinesi non dovrebbero cessare completamente a seguito dei dazi. Le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta non hanno inoltre stabilito alcuna correlazione diretta tra l'andamento delle importazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione e le esportazioni dalla RPC verso altri mercati. Inoltre, le fonti disponibili al grande pubblico come il succitato Global Market Outlook dell'EPIA, prevedono che il mercato fotovoltaico a livello mondiale crescerà nei prossimi anni. Per quanto riguarda il mercato cinese, vi sono indicazioni che il consumo interno nella RPC aumenterà in modo sostanziale (ad esempio come indicato dall'EPIA). In considerazione di quanto sopra, le esportazioni nella RPC degli operatori a monte dell'Unione non dovrebbero diminuire sensibilmente a causa di eventuali misure.
- (360) Giova altresì rilevare che la contrazione della domanda nell'Unione nel 2013 e nel 2014 di cui al considerando 357 può avere un effetto negativo sugli operatori a monte. Tale fatto tuttavia non può ricollegarsi, almeno per la maggior parte, ai dazi, essendo stato previsto ben prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Per quanto riguarda i fabbricanti UE di macchinari per l'industria

fotovoltaica, inoltre, come già indicato al considerando 239 del regolamento provvisorio, visto che la RPC dispone di una notevole capacità di riserva, è improbabile che le loro esportazioni verso tale paese possano aumentare in maniera significativa anche nell'ipotesi che i produttori cinesi accrescano il loro volume di produzione. Dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta è infine emerso che i produttori di macchinari possono essere influenzati anche dal dodicesimo piano quinquennale cinese per l'industria solare fotovoltaica che prevede che entro il 2015 l'80 % della fabbricazione di attrezzature per le celle provverrà dalla RPC. Purché tale modifica sia realizzata nel rispetto delle regole dell'OMC, ciò può anche limitare ulteriormente la possibilità dei fabbricanti di macchinari dell'Unione di competere sul mercato cinese. L'argomentazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

(361) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, il GC ha affermato che il dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica offre solo alcuni principi guida generali che non sono vincolanti non essendo previsti poteri esecutivi, e che esso non dovrebbe quindi essere considerato come un'indicazione del fatto che la possibilità dei fabbricanti di macchinari dell'Unione di competere sul mercato cinese sarà limitata. A tale riguardo si nota che il GC ha incluso quella fotovoltaica fra le industrie strategiche nel dodicesimo piano quinquennale e ha inoltre elaborato un piano specifico per l'industria solare fotovoltaica. In tale piano il GC ha espresso il proprio sostegno per le «*imprese superiori*» e le «*imprese essenziali*» e si è impegnato a «*promuovere l'attuazione di varie politiche di sostegno al settore fotovoltaico*» e a «*formulare l'elaborazione globale di politiche di sostegno per l'industria, la finanza, la fiscalità...*». Inoltre, poiché il piano contiene direttive essenziali da attuare da parte dell'industria cinese in un periodo di cinque anni, esso incide profondamente sul panorama imprenditoriale sia della RPC che dei paesi che con essa intrattengono rapporti commerciali. Alla luce di quanto precede, vi sono chiare indicazioni che la libertà di scelta dei fabbricanti cinesi di celle e la pressione concorrenziale dei fabbricanti UE di attrezzature di produzione che esportano verso il mercato cinese è limitata dal piano. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(362) Un produttore di materie prime che ha collaborato ha contestato la prospettiva di altri mercati che compenserebbero la diminuzione della produzione sul mercato cinese, in considerazione della notevole capacità produttiva installata nella RPC che non avrebbe potuto essere facilmente costruita altrove.

(363) Alla luce delle conclusioni di cui al considerando 359 questa argomentazione è respinta poiché non vi è alcuna indicazione della presunta diminuzione della produzione sul mercato cinese.

(364) Una parte interessata ha contestato il numero dei lavoratori dipendenti del settore a monte di cui al considerando 236 del regolamento provvisorio.

(365) Si precisa che il numero di 4 200 dipendenti riportato nel regolamento provvisorio si riferisce unicamente agli operatori a monte che hanno collaborato, come i produttori di apparecchiature e fornitori di silicio cristallino, ed è basato sulle loro risposte al questionario, e non sull'intero settore.

(366) In seguito all'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, i fabbricanti UE dovrebbero purtuttavia trarre beneficio dall'imposizione di dazi, poiché l'industria dell'Unione dovrebbe aumentare la propria produzione di celle e moduli.

(367) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando 235 e 240 del regolamento provvisorio.

5. Interesse degli operatori a valle

(368) Come indicato al considerando 329, successivamente all'adozione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica a due responsabili di progetti.

(369) Oltre a sette risposte al questionario degli operatori a valle la cui attività è direttamente correlata al prodotto simile (ossia i responsabili dei progetti e gli installatori), la cui analisi ha costituito la base per la valutazione degli operatori a valle nel regolamento provvisorio, sono state ulteriormente analizzate e ritenute non sufficientemente complete sei risposte aggiuntive ai questionari presentate nella fase provvisoria e ritenute non sufficientemente complete (cfr. considerando 241 del regolamento provvisorio) poiché esse fornivano indicazioni sull'importanza relativa delle rispettive attività connesse al fotovoltaico rispetto all'attività totale.

(370) I sei operatori interessati erano fornitori di servizi nel settore del fotovoltaico (logistica, trasporti, pubbliche relazioni ecc.), la cui attività non era quindi direttamente correlata al prodotto in esame. Nonostante alcune carenze nelle risposte, dai dati nei questionari è emerso che l'attività connessa al fotovoltaico di tali operatori era

marginale rispetto al totale delle loro attività. Durante il PI l'attività connessa al fotovoltaico rappresentava infatti in media solo il 5 % circa del fatturato totale e l'8 % dell'occupazione complessiva. La redditività è stata in media del 7 % circa. Si noti tuttavia che i dati relativi alla redditività non erano completi, poiché non tutti gli operatori hanno riferito nel merito.

(371) Sulla base dell'ulteriore analisi si è concluso che, tenuto conto dei dati forniti, ogni eventuale effetto delle misure sulla situazione economica dei fornitori di servizi nel settore del fotovoltaico è probabilmente trascurabile.

(372) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive diverse parti hanno contestato la rappresentatività dei dati relativi ai gli operatori a valle su fatturato, redditività e occupazione che la Commissione ha ricavato dalle risposte ai questionari di sette operatori a valle. AFASE ha presentato una «indagine» condotta tra i suoi membri (installatori) per illustrare come, per la maggioranza degli installatori, il fotovoltaico costituisca una fonte primaria di reddito. Secondo AFASE inoltre, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 242 del regolamento provvisorio, gli operatori a valle, in particolare gli installatori, otterrebbero solo margini di profitto a una cifra che non consentono di assorbire eventuali dazi.

(373) Per quanto riguarda la rappresentatività dei dati utilizzati nel regolamento provvisorio, la Commissione ha utilizzato tutti i dati forniti da quegli operatori a valle che hanno compilato il questionario specifico, nonché le comunicazioni fornite da AFASE, come spiegato al considerando 330.

(374) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il settore del fotovoltaico costituisce una fonte primaria di reddito per gli installatori, un'ulteriore analisi delle risposte al questionario presentate dai sette operatori a valle (installatori e responsabili dei progetti) ha confermato che l'attività direttamente legata al prodotto simile rappresentava in media circa il 42 % delle attività totali di tali operatori, e la redditività è stata in media pari all'11 %. Tuttavia, se si prendono in considerazione altre attività connesse al fotovoltaico, la loro importanza complessiva aumenta in modo sostanziale per tre dei sette operatori. Di conseguenza, il rapporto varia da circa il 45 % al 100 % nel corso del PI. Inoltre, per i sette operatori (installatori e responsabili dei progetti) la redditività dell'attività FV, comprese le attività non direttamente collegate al prodotto in esame, ammontava in media al 9 %. Per quanto riguarda l'occupazione, l'attività nel settore FV, comprese le attività non direttamente collegate al prodotto in esame, fornivano circa 660 posti di lavoro a tempo pieno nel PI per i sette operatori. Oltre che nei progetti e impianti fotovoltaici, detti operatori sono stati

attivi anche nel campo degli impianti a energia eolica e della produzione di apparecchiature elettriche.

(375) Si ritiene che gli eventuali effetti delle misure sugli operatori a valle vadano valutati in primo luogo sulla loro attività direttamente connessa al prodotto in esame, che nel PI ha raggiunto una redditività dell'11 %. Tuttavia, anche se essa viene valutata in base al totale delle attività fotovoltaiche non direttamente legate al prodotto simile, le conclusioni sarebbero simili a quella tratta nella fase provvisoria in quanto, nel complesso, i vari fattori presi in considerazione, cioè la redditività e possibilità di assorbire parte del dazio, non variano in modo significativo (la redditività diminuisce, passando da una media dell'11 % a una media del 9 %). In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte nei cui locali la Commissione aveva svolto una visita di verifica ha contestato la rappresentatività della conclusione sulla redditività degli installatori e dei responsabili dei progetti che, per quello che a riguarda, si baserebbe esclusivamente su un'operazione unica. Questo argomento è respinto in quanto la Commissione ha calcolato la redditività degli operatori a valle in base a tutti i dati forniti dagli operatori a valle nelle loro risposte al questionario.

(376) Per quanto riguarda l'indagine effettuata da AFASE tra i suoi membri, va notato in primo luogo che tutti gli operatori hanno avuto l'occasione di manifestarsi al momento dell'apertura dell'inchiesta e di rispondere al questionario specifico pensato per gli operatori a valle, che richiedeva le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'impatto dei dazi sui suddetti operatori. In secondo luogo, l'indagine non indica l'identità degli installatori, il che non ha permesso di verificare ad esempio la pertinenza e l'affidabilità dei dati forniti. In terzo luogo, mentre un certo numero di domande poste in questa indagine riguardava la capacità degli installatori di assorbire gli eventuali dazi, tale indagine non faceva alcun riferimento al profitto realizzato da questi installatori nel PI, perdendo quindi un elemento importante per la valutazione dell'effetto delle misure. Di conseguenza non è stato possibile trarre conclusioni significative dall'indagine presentata.

(377) Numerose parti hanno contestato le conclusioni di cui ai considerando 247 e 250 del regolamento provvisorio secondo cui si avranno ripercussioni negative nel breve termine sui posti di lavoro nel settore a valle e l'effetto complessivo sarà negativo, ma solo in misura limitata in considerazione del fatto che si prevede che il mercato fotovoltaico nell'Unione sia destinato a crescere a medio e lungo termine. Alcune parti hanno inoltre affermato che saranno gli installatori, che dipendono dagli impianti fotovoltaici, a risentire in modo particolare della riduzione della domanda.

- (378) L'eventuale perdita di posti di lavoro derivante dall'imposizione di dazi è stata analizzata più approfonditamente. In termini generali, le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta hanno confermato che il settore a valle ha registrato perdite di posti di lavoro a seguito della contrazione della domanda di impianti fotovoltaici nell'Unione di circa 5 GW fra il 2011 e il 2012, come già indicato al considerando 246 del regolamento provvisorio. Queste perdite non possono ricollegarsi alle misure prese, dal momento che rispecchiavano l'evoluzione del mercato. Un'ulteriore contrazione della domanda è inoltre prevista per il 2013 e il 2014, e comporterà molto probabilmente un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro nel settore del fotovoltaico. Anche in questo caso tale andamento della domanda era stato previsto dai principali centri di ricerca prima dell'avvio dell'inchiesta, e queste perdite di posti di lavoro non possono quindi essere attribuite alle misure prese.
- (379) L'industria dell'Unione ha presentato uno studio effettuato da un consulente — PricewaterhouseCoopers («PWC») — sul possibile effetto di eventuali misure sui posti di lavoro connessi al settore fotovoltaico. Lo studio della PWC si riferisce a un precedente studio di un altro consulente, Prognos, che prevedeva forti riduzioni dei posti di lavoro nel mercato fotovoltaico a causa dell'istituzione delle misure, presentato da AFASE prima dell'istituzione dei dazi provvisori e trattato nei considerando da 243 a 246 del regolamento provvisorio. Lo studio della PWC criticava lo studio della Prognos, sottolineando il fatto che la perdita totale di posti di lavoro stimata dalla Prognos superava di fatto il numero totale dei posti di lavoro esistenti nell'Unione nel settore fotovoltaico. Per quanto riguarda l'effetto dei dazi sul mercato dell'Unione, la PWC ha raggiunto conclusioni opposte rispetto alla Prognos, prevedendo un impatto positivo netto sui posti di lavoro nell'Unione, nonché la prevalenza dei vantaggi sui possibili effetti negativi dei dazi (ad esempio sulla domanda). Vista l'assenza di nuove argomentazioni circostanziate sull'effetto delle misure sull'occupazione nel settore a valle, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 247 a 250 del regolamento provvisorio.
- (380) AFASE ha sostenuto che la Commissione non ha rivelato la fonte del margine di errore del 20 % per i posti di lavoro diretti nel settore fotovoltaico calcolati per il 2011 di cui al considerando 245 del regolamento provvisorio.
- (381) Questo margine di errore del 20 %, che può valere per difetto o per eccesso, è risultato evidente nel corso della visita di verifica a EPIA. Esso mostra la difficoltà di quantificare in modo preciso l'occupazione nel settore a valle, in quanto vi sono poche fonti, spesso contraddittorie, per la raccolta dei dati.
- (382) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno sostenuto che l'analisi della Commissione non si pronunciava sul fatto che i dazi non faranno che accrescere la perdita di posti di lavoro a seguito del minor numero di impianti fotovoltaici dopo il 2011. Si è affermato che tali perdite di posti di lavoro, in particolare per il settore a valle, sono strettamente collegate al fatto che gli installatori di impianti fotovoltaici dipendono dagli impianti solari. AFASE ha inoltre criticato la Commissione per non avere adeguatamente preso in considerazione l'indagine che ha condotto tra i suoi membri e un'indagine simile condotta da un'associazione del Regno Unito, la Solar Trade Association, che avrebbe illustrato questa dipendenza.
- (383) Per quanto riguarda il presunto silenzio della Commissione sull'effetto dei dazi sui posti di lavoro, si fa riferimento ai considerando 377 e 379 di cui sopra, in cui si trattano le tesi riguardanti l'incidenza delle misure sull'occupazione nel settore del fotovoltaico e si riconosce che i posti di lavoro nel settore a valle potrebbero effettivamente essere colpiti a breve termine a causa delle misure.
- (384) Per quanto riguarda le indagini effettuate da AFASE e dalla Solar Trade Association britannica, in risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive è stata comunicata l'identità delle società partecipanti a tali indagini. Le indagini sono rimaste tuttavia carenti, in quanto ad esempio in alcuni casi le risposte non erano complete. Dall'analisi delle indagini emerge quanto segue. Per quanto riguarda l'indagine di AFASE, si osserva in primo luogo che la maggioranza dei 50 installatori che hanno risposto alle domande hanno dichiarato di essere attivi esclusivamente nel mercato fotovoltaico. Di questi 50, 15 hanno dichiarato di svolgere in certa misura anche attività in altri settori non attinenti al fotovoltaico come impianti di riscaldamento, impianti elettrici ed eolici. Nel caso dell'indagine condotta nel Regno Unito, 21 società britanniche sulle 31 che hanno risposto avevano anche attività diverse da quella nel settore fotovoltaico. Questo risultato mostra che per quasi la metà dei responsabili dei progetti e degli installatori si conferma come corretta la conclusione di cui al considerando 247 del regolamento provvisorio sulla capacità di svolgere altre attività come installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, idraulici e altri impianti a energia verde. Si riconosce tuttavia che questa capacità potrebbe esistere in misura minore di quanto previsto nel regolamento provvisorio. Il suo effetto mitigante sulla perdita di posti di lavoro potrebbe pertanto essere meno significativo rispetto a quanto inizialmente previsto. In secondo luogo, alcuni degli operatori presi in considerazione da AFASE e dalla Solar Trade Association britannica utilizzano prodotti fabbricati nell'Unione e alcuni prevedono di acquistare prodotti non cinesi a seguito delle misure per evitare un aumento dei prezzi. Pertanto la loro dipendenza dalle importazioni cinesi e l'effetto delle misure dovrebbero essere ridotti nel momento in cui tali operatori possono accedere a prodotti fabbricati nell'Unione.

In terzo luogo, la stima sull'effetto delle misure sulle imprese di tutti degli operatori intervistati non consente di trarre conclusioni certe, dal momento che la loro valutazione è stata molto varia. Alcune società sono state addirittura incapaci valutare tale effetto. In quarto luogo, nell'indagine condotta nel Regno Unito anche le risposte alla domanda sul numero dei progetti FV che rischiano di essere annullati in caso di dazi variavano da «non molti» a «tutti». Alcuni operatori non sono stati in grado di effettuare una stima. Infine, in entrambe le indagini mancava la domanda sulla redditività degli operatori economici intervistati, che è invece importante per valutare la capacità di assorbire l'eventuale aumento di prezzo risultante dal dazio.

(385) Altre parti hanno affermato che gli installatori non possono facilmente cambiare attività o passare ad altri impianti di energia verde a causa della diversità delle tecnologie e delle competenze coinvolte. L'imposizione di dazi li indurrebbe quindi a cessare l'attività. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive tale tesi è stata ribadita da una parte interessata, che sosteneva che gli installatori hanno investito risorse ingenti nella specializzazione nel settore FV, ad esempio in una formazione specifica, il che dimostrerebbe che il loro obiettivo principale è nel settore FV e che essi non sarebbero in grado di passare facilmente ad altre attività.

(386) Questa argomentazione non è stata suffragata da sufficienti prove, in quanto non è stato dimostrato con precisione quali conoscenze debba acquisire un installatore e quanto sia difficile e costoso ottenerle. A prescindere da ciò, le istituzioni riconoscono che gli installatori hanno sviluppato competenze specifiche per l'installazione dei moduli fotovoltaici. Tuttavia, lo sviluppo di queste competenze è relativamente recente e si aggiunge a quello primario degli installatori, cioè l'installazione di impianti elettrici e di riscaldamento, idraulico-sanitari ecc. Esso si è inoltre sviluppato in risposta a una pratica sleale, vale a dire l'afflusso massiccio di importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Indipendentemente dalle competenze specialistiche dei dipendenti degli installatori, l'argomentazione deve essere presa in considerazione in parallelo con l'analisi effettuata ai considerando 378 e 382 sulla situazione occupazionale nel settore a valle, che nel breve termine potrebbe subire ripercussioni negative ma che, grazie al commercio sostenibile, dovrebbe portare a un aumento dell'occupazione degli installatori a medio e lungo termine. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(387) Diverse parti hanno contestato l'argomentazione circa la capacità degli operatori a valle di assorbire una parte dell'eventuale aumento dei prezzi di cui al paragrafo 247 del regolamento provvisorio. Anche questa argomentazione non è stata sufficientemente corroborata da elementi di prova, impedendo così di valutare in quale misura questa affermazione fosse corretta. Come indicato

al considerando 374, la redditività direttamente correlata al prodotto in esame degli operatori a valle che hanno collaborato all'inchiesta è stata valutata all'11 % in media circa, il che lascia agli operatori in questione la possibilità di assorbire almeno parzialmente un eventuale aumento dei prezzi. A tale proposito si ricorda, come è già menzionato al considerando 335, che la tendenza generale dei prezzi è al ribasso. L'argomentazione è pertanto respinta.

(388) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno nuovamente sostenuto che esiste un grave rischio di contrazione della domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, il che secondo le parti in questione sarebbe motivo per non istituirle. Una parte ha sostenuto che l'energia solare ha attualmente un'elevata elasticità di prezzo della domanda e che un aumento anche moderato del prezzo dei prodotti solari determinerebbe una grave contrazione della domanda. Secondo la stima effettuata da questa parte, un dazio antidumping che si attesti intorno al 30 % potrebbe far contrarre la domanda di 8 GW, mentre un dazio che si attesti intorno al 50 % la contrarrebbe di 10 GW. Sulla stessa linea, AFASE ha fatto riferimento a uno studio realizzato da un analista di mercato che prevede anch'esso una contrazione della domanda fino a 2GW nel 2013 in seguito a un dazio del 50 %, quindi una contrazione di entità molto minore.

(389) Nonostante il fatto che nel corso dell'inchiesta le parti abbiano presentato ipotesi di contrazione diverse oltre a quelle sopra descritte, esse non contenevano risultati confrontabili. Sebbene non si possa escludere che i dazi possano comportare una contrazione della domanda di impianti fotovoltaici, la quantificazione di tale effetto è difficile da stabilire in considerazione dei diversi elementi che influenzano l'attrattiva degli impianti fotovoltaici nell'Unione (cfr. per esempio il considerando 258 del regolamento provvisorio). Inoltre, anche se tale contrazione dovesse verificarsi nel breve termine, i vantaggi a medio e a lungo termine derivanti dal commercio equo dovrebbero compensare gli effetti negativi a breve termine. Infine, AFASE ha riconosciuto che la valutazione del nesso diretto tra la domanda e i dazi sarebbe possibile solo una volta che tali dazi fossero in vigore. La tesi è stata pertanto respinta.

(390) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando 243 e 250 del regolamento provvisorio. Le conclusioni relative ai sei prestatori di servizi per i quali l'attività relativa al fotovoltaico costituisce soltanto una piccola frazione della loro attività (cfr. considerando 370) non alterano la conclusione di cui al considerando 250 del regolamento provvisorio come non la altera la distinzione dell'attività fotovoltaica non direttamente collegata al prodotto in esame dei sette responsabili dei progetti/installatori di cui al considerando 374.

6. Interesse degli utenti finali/consumatori

- (391) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie alcune parti interessate hanno ribadito che i dazi avrebbero per effetto un aumento del prezzo del prodotto in esame. Vi sarebbe pertanto una riduzione della domanda di impianti fotovoltaici, poiché essi diventerebbero troppo costosi per i consumatori e non sufficientemente attraenti per gli altri investitori.
- (392) Come già menzionato al considerando 335, anche se in seguito all'istituzione di misure potrebbe verificarsi un aumento temporaneo dei prezzi, come confermato da numerose fonti pubbliche l'andamento complessivo dei prezzi è decrescente. Sebbene sia difficile quantificare con esattezza l'eventuale aumento dei prezzi derivante dalle misure e la conseguente possibile contrazione della domanda, si ricordano alcuni elementi del problema. In primo luogo, il prodotto in esame rappresenta fino al 50 % del costo totale di un impianto fotovoltaico e quindi il dazio può essere almeno in parte assorbito. In secondo luogo, è verosimile che la concorrenza dell'industria dell'Unione con i produttori dei paesi terzi, già presenti sul mercato dell'Unione, mantenga bassi i prezzi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione dovrebbe essere in grado di ottenere risultati finanziari migliori grazie alle economie di scala derivanti da un migliore utilizzo degli impianti di produzione e dalla riduzione dei costi di produzione. In terzo luogo, la domanda di impianti fotovoltaici è correlata non solo con i livelli dei prezzi del prodotto in esame, ma anche con il livello delle FIT. Ai livelli attuali della domanda, relativamente bassi rispetto a quelli conseguiti nel 2011 e nel PI, è probabile che le FIT non calino con la stessa rapidità che nel periodo considerato, consentendo quindi che si continui a investire in progetti FV. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (393) In risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha contestato l'argomentazione di cui sopra, affermando che la tendenza al ribasso dei prezzi non può essere mantenuta dopo l'istituzione delle misure. La parte ha ricordato che le misure rappresentano un considerevole aumento dei costi che non può essere del tutto compensato dalla diminuzione dei costi e/o dalle importazioni dai paesi terzi. Inoltre, è stato ribadito che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di intraprendere nuovi investimenti in impianti e macchinari e che gli operatori a valle possono assorbire poco se hanno profitti dell'11 %. Infine non vi è alcun elemento che dimostri che le FIT possano compensare l'aumento di prezzo.
- (394) Si ricorda che contrariamente a tale tesi non si prevede che l'aumento dei prezzi risultante dalle misure possa essere compensato integralmente, ma piuttosto che a seguito delle misure sia possibile un aumento temporaneo dei prezzi (cfr. considerando 247 del regolamento provvisorio). Tale aumento potrebbe infatti derivare dalla differenza dei livelli di prezzo tra i prezzi cinesi oggetto di dumping e quelli dei prodotti non cinesi. Le informazioni raccolte nel corso dell'indagine permettono tuttavia di affermare che il possibile aumento dei prezzi può essere in parte assorbito da una serie di fattori in vista dei profitti nel settore a valle a livello dell'11 %. Infine, per quanto riguarda la tesi secondo cui non vi è alcun elemento di prova del fatto che le FIT possano compensare l'aumento dei prezzi, è ragionevole supporre che nel tempo esse verranno adeguate in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti.
- (395) Una parte ha affermato che, in effetti, dal marzo 2013 i prezzi dei moduli sono aumentati del 20 % in Europa e che dal 2013 vi è una grave carenza di scorte. L'argomentazione non è stata suffragata da sufficienti prove; anzi, le fonti di pubblico dominio confermano una relativa stabilità dei prezzi nel secondo trimestre del 2013. Anche nel caso in cui tali informazioni fossero corrette, esse rifletterebero semplicemente il fatto che in seguito alla registrazione delle informazioni il rischio di un eventuale dazio antidumping è stato inglobato nel prezzo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (396) Un'altra parte ha sostenuto che i progetti fotovoltaici non genererebbero un utile per un investitore nel caso in cui il calo delle FIT non sia correlato a quello dei costi dei progetti, tra cui il prezzo dei moduli, in quanto essi rappresentano una parte significativa dei costi in un determinato progetto. A sostegno di tale argomentazione si è affermato che i dazi metterebbero in discussione la sostenibilità di numerosi progetti fotovoltaici poiché ne aumenterebbero il prezzo.
- (397) Come indicato al considerando 335, la tendenza generale dei prezzi di celle e moduli è al ribasso. L'importanza delle FIT rispetto al mercato è inoltre in calo, dal momento che in varie regioni si raggiungerà probabilmente la parità di rete. Per questi motivi l'argomentazione secondo la quale il prezzo dei moduli FV potrebbe avere ripercussioni negative sui progetti FV, compresa la questione della loro sostenibilità economica, è stata respinta.
- (398) Una parte interessata ha presentato una modellizzazione interna per dimostrare che la sostenibilità di numerosi progetti fotovoltaici sarebbe stata compromessa in caso di imposizione dei dazi.

(399) Questa modellizzazione non consente una quantificazione adeguata del calo di attrattività degli investimenti in impianti fotovoltaici (ad esempio, utile sul capitale investito) in caso di un aumento dei prezzi del prodotto. L'ipotesi che eventuali dazi siano interamente trasferiti a utenti finali e consumatori utilizzata in tale modellizzazione risulta tuttavia improbabile, considerati gli attuali margini di profitto degli operatori a valle. La decisione di investire inoltre non si basa solo sul prezzo dei moduli ma anche su molti altri fattori, tra i quali l'esistenza di un quadro generale favorevole per gli impianti fotovoltaici in un determinato paese, il livello di sostegno al prezzo dell'elettricità (per la parità di rete). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(400) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando 252 e 254 del regolamento provvisorio.

7. Altre argomentazioni

(401) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie è stata ribadita l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di rifornire il mercato dell'Unione e che solo la RPC possiede la capacità produttiva per farlo.

(402) La questione è affrontata al considerando 256 del regolamento provvisorio. Anche dando una stima più prudente della capacità produttiva dell'Unione (cfr. il considerando 183), le capacità inutilizzate dell'Unione e dei paesi terzi sarebbero sufficienti a integrare a breve termine l'eventuale diminuzione delle importazioni dalla RPC. Anche nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi. La tesi è stata pertanto respinta.

(403) Alcune parti hanno reiterato l'argomento relativo alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi 2020 in materia di energia verde della Commissione nel caso fossero imposti dazi. Tale argomentazione è già stata affrontata ai considerando da 257 a 259 del regolamento provvisorio; in assenza di ulteriori elementi si confermano pertanto tali considerando.

8. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(404) Stante quanto precede, si conferma la valutazione di cui ai considerando 260 e 261 del regolamento provvisorio.

(405) Non esistono pertanto motivi validi che ostino all'istituzione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(406) Tenuto conto delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno prendere misure antidumping definitive al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(407) Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dai fabbricanti UE senza superare il margine di dumping rilevato.

(408) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha contestato il margine di profitto del 10 % utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, sostenendo che questo livello era troppo elevato per tale industria nell'attuale situazione di mercato e che era stato utilizzato sia per i moduli sia per le celle. Si noti che il criterio giuridico di riferimento per determinare l'utile al lordo delle imposte ai fini del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio consiste nello stabilire se un utile di questo tipo possa essere ragionevolmente conseguito dall'industria in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di pratiche di dumping. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, si considera che tale utile sia rappresentato da quello realizzato all'inizio del periodo in esame, vale a dire prima dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto è stato pertanto adeguato all'8 % in base alla media ponderata del margine di profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel 2009 e 2010 per moduli e celle quando redditizi.

(409) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'industria dell'Unione ha sostenuto che la redditività dell'anno 2010 dovrebbe essere utilizzata come livello di redditività che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente raggiungere in assenza di importazioni oggetto di dumping piuttosto che il margine di profitto medio degli anni 2009 e 2010. A tale riguardo si è sostenuto che la redditività nel 2009 è stata insufficiente e che le situazioni dei due anni sono chiaramente diverse, vista in particolare l'evoluzione dei consumi nel 2010, che ha attenuato gli effetti del dumping in quell'anno. A questo proposito va osservato che nel determinare il livello di eliminazione del pregiudizio non è rilevante se il margine

di profitto medio realizzato dall'industria dell'Unione sia stato o meno «sufficiente». Come già affermato al considerando 264 del regolamento provvisorio il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere basato sul profitto che può essere ragionevolmente ottenuto in assenza di importazioni oggetto di dumping. È prassi consolidata delle autorità incaricate dell'inchiesta considerare che questo livello sia stato raggiunto all'inizio del periodo in esame. Poiché in questo caso all'inizio del periodo in esame, nel 2009, l'industria dell'Unione ha realizzato perdite per quanto riguarda la vendita di celle, tale metodologia era inadeguata ed è stato ritenuto più affidabile basare la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio sul margine di profitto medio del primo e del secondo anno del periodo in esame. A questo proposito si è inoltre ritenuto irrilevante che in questi due anni le circostanze fossero diverse.

- (410) Un'altra parte ha reiterato la tesi che per moduli e celle andassero stabiliti margini di profitto diversi, in quanto la redditività di questi tipi di prodotto ha mostrato un andamento diverso nel corso del periodo in esame. Benché gli indicatori siano stati mostrati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto in esame nel suo insieme. Si ricorda inoltre che i moduli e le celle sono un unico prodotto, e quindi i margini di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio sono stati calcolati su questa base.
- (411) Inoltre i costi successivi all'importazione sostenuti dal nuovo campione di importatori non collegati (modificato per le ragioni di cui al considerando 21) hanno avuto un effetto sui margini di pregiudizio calcolati. Tutti i margini di sottoquotazione hanno infine risentito della correzione dei prezzi cif, dall'esclusione dei wafer e del nuovo margine di profitto.

- (412) Una parte ha sostenuto che le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione si sono concentrate sul segmento di mercato di alta gamma, come il settore residenziale/del piccolo commercio, che ha attirato FIT più elevate, e ha proposto che il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione vada quindi modificato di conseguenza. Si noti che tale affermazione non dovrebbe essere determinante per il calcolo del margine di pregiudizio, poiché dall'inchiesta è emerso che i fabbricanti UE non producevano utili.
- (413) In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio si conferma la metodologia di cui ai considerando da 263 a 266 del regolamento provvisorio.

2. Misure definitive

- (414) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto concerne dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che vadano imposte misure antidumping definitive sulle importazioni di moduli o pannelli FV in silicio cristallino e delle celle del tipo utilizzato per moduli o pannelli FV in silicio cristallino originari o provenienti dalla RPC a un livello che corrisponda al più basso margine di dumping e di pregiudizio riscontrati, in ossequio al principio del dazio inferiore. In questo caso l'aliquota del dazio va quindi fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.
- (415) Va osservato che parallelamente all'inchiesta antidumping è stata effettuata un'inchiesta antisovvenzioni. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e considerato il fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio si ritiene opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a livello dei margini di sovvenzione definitivi e successivamente istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. In considerazione di quanto precede le aliquote dei dazi da istituire sono le seguenti:

Società	Margine di sovvenzione	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio compensativo	Dazio antidumping
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	3,5 %	90,3 %	48,2 %	3,5 %	44,7 %
Delsolar (Wujiang) Ltd,	Soglia minima	111,5 %	64,9 %	0,0 %	64,9 %
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	11,5 %	91,9 %	58,2 %	11,5 %	46,7 %

Società	Margine di sovvenzione	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio compensativo	Dazio antidumping
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	5,0 %	97,5 %	56,5 %	5,0 %	51,5 %
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	6,5 %	88,1 %	47,7 %	6,5 %	41,2 %
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	6,4 %	53,8 %	33,7 %	6,4 %	27,3 %
RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD	4,6 %	88,1 %	47,7 %	4,6 %	43,1 %
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	4,9 %	73,2 %	46,3 %	4,9 %	41,4 %
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	6,3 %	93,3 %	41,8 %	6,3 %	35,5 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) n. 1239/2013 ⁽¹⁾) (allegato I)	6,4 %	88,1 %	47,7 %	6,4 %	41,3 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping, soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) n. 1239/2013 (allegato II)	11,5 %	88,1 %	47,7 %	11,5 %	36,2 %
Tutte le altre società	11,5 %	111,5 %	64,9 %	11,5 %	53,4 %

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (cfr. pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale).

- (416) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per quanto riguarda tali società. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, cioè dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (417) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il GC ha affermato che il dazio medio ponderato per le società di cui all'allegato I e all'allegato II costituisce una violazione dell'accordo antidumping dell'OMC, in quanto si baserebbe sulla media ponderata dei dazi calcolati separatamente per i produttori esportatori di celle e moduli inclusi nel campione. Tale valutazione è tuttavia inesatta. Per i produttori esportatori inclusi nel campione è stata calcolata un'aliquota uniforme per tutte le esportazioni del prodotto in esame — e la maggioranza dei produttori esportatori ha effettivamente esportato celle e moduli. La valutazione secondo cui i dazi sono stati calcolati separatamente per i produttori esportatori di celle e moduli è pertanto inesatta, e l'argomentazione non può pertanto essere accettata.
- (418) Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di imporre di conseguenza un dazio unico a livello nazionale.
- (419) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio antidumping (per es. in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione senza indugio e complete di tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare le eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Il presente regolamento verrà all'occorrenza modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio antidumping.
- (420) Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono state incluse nel campione (elencate nell'allegato I del presente regolamento) si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (421) Le misure in oggetto sono prese per compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping subiti dai fabbricanti UE. Qualora vi fosse inizialmente uno squilibrio tra il possibile vantaggio economico per i produttori dell'Unione e il costo per gli altri operatori economici dell'Unione, esso potrebbe essere corretto da un aumento e/o da una ripresa della produzione nell'Unione.
- (422) L'ipotesi contemplata di un aumento della produzione nell'Unione potrebbe tuttavia non essere in linea con l'andamento di questo mercato volatile. Come indicato al considerando 108 del regolamento provvisorio, il consumo dell'Unione di moduli è aumentato del 264 % tra il 2009 e il 2011, solo per diminuire di 43 punti percentuali durante il periodo di 6 mesi tra il 2011 e il PI. La volatilità è ancora più evidente se si esamina il periodo 2006-2011, in cui il consumo dell'Unione di moduli è aumentato passando da meno di 1 GW a quasi 20 GW, il che rappresenta un aumento di circa il 2 000 % nell'arco di soli cinque anni. Questa volatilità è destinata a continuare, e le previsioni pubblicate dalle associazioni imprenditoriali evidenziano differenze del 100 % e più tra i diversi scenari anche per il medio termine del biennio 2014-2015.
- (423) In tali circostanze eccezionali, questi motivi inducono a ritenere opportuno limitare la durata delle misure a un periodo di soli due anni.
- (424) Questo periodo dovrebbe essere sufficiente per permettere ai fabbricanti UE di aumentare e/o riprendere la produzione, senza al contempo mettere a rischio in modo significativo la situazione di altri operatori economici nell'Unione. Si considera che il periodo di due anni sia il più idoneo per valutare se le misure prese abbiano avuto l'effetto di accrescere la produzione europea e quindi di compensare gli effetti negativi per gli altri operatori economici dell'Unione.

- (425) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un fabbricante UE ha dichiarato che la durata di due anni è troppo breve per riprendersi dal pregiudizio subito. È stato inoltre affermato che un periodo di 2 anni non consentirebbe ai fabbricanti UE di presentare piani aziendali per l'attuale e il prossimo esercizio finanziario. A tale riguardo va notato che la durata delle misure fino al dicembre 2015 dovrebbe essere sufficiente per permettere ai fabbricanti UE di presentare i propri piani aziendali fino al 2015.
- (426) Il fabbricante UE non ha inoltre contestato le ragioni per le quali la durata è stata limitata a due anni, in particolare la volatilità del mercato. Esso ha anche esplicitamente apprezzato una revisione qualora le misure dovessero essere modificate a causa del cambiamento della situazione del mercato. Poiché in questo mercato volatile la probabilità di un cambiamento nella situazione del mercato entro due anni è effettivamente elevata, si ritiene opportuno limitare le misure a due anni sin dall'inizio.
- (427) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che due anni non sono sufficienti a investire nella produzione, con riferimento al considerando 424 di cui sopra. A causa della notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione, un aumento della produzione può tuttavia essere ottenuto mediante un migliore utilizzo delle capacità di produzione esistenti, il che dovrebbe essere realizzabile senza investimenti supplementari significativi.
- (428) Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping definitivi per un periodo di due anni è insufficiente perché l'industria dell'Unione si riprenda dagli effetti negativi delle passate pratiche di dumping. L'imposizione di dazi antidumping non può tuttavia riguardare solo gli interessi dell'industria dell'Unione, ma deve bilanciare il potenziale vantaggio per i fabbricanti UE e i costi per altri operatori economici nell'Unione. Su questa base la decisione di limitare le misure a due anni viene mantenuta.
- (429) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli FV in silicio cristallino e delle celle del tipo utilizzato per moduli o pannelli FV in silicio cristallino originari o provenienti dalla RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (430) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione laddove ritenute pertinenti.

3. Retroattività

- (431) Per quanto riguarda un eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping occorre rifarsi ai criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), un criterio fondamentale che va soddisfatto è che vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta».
- (432) Un confronto tra la media mensile ⁽¹⁾ delle importazioni di moduli e celle con quella per il periodo di registrazione (marzo 2013 — giugno 2013) mostra un netto calo del volume delle importazioni dopo il PI. Come riportato al considerando 110 del regolamento provvisorio, la media mensile del volume delle importazioni cinesi di moduli e celle è effettivamente stata di 1 250 MW ⁽²⁾ durante il PI. A titolo di confronto, nel periodo di durata della registrazione, il volume mensile medio delle importazioni di moduli e celle è stato solo della metà circa.
- (433) In alternativa, data la natura volatile del mercato, l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni potrebbe essere valutato in termini relativi anziché assoluti. Al fine di valutare se vi sia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in termini relativi, è necessario paragonare i volumi delle importazioni con il consumo sul mercato dell'Unione, ossia il consumo dovrebbe diminuire a un ritmo sostanzialmente superiore rispetto al calo delle importazioni cinesi. Poiché il volume delle importazioni di moduli e celle cinesi durante il periodo di registrazione è stato solo della metà rispetto a quello registrato durante il PI, la riduzione del consumo dovrebbe essere nettamente superiore al 50 %. Sebbene non siano disponibili informazioni precise relative al consumo durante il periodo di registrazione, non vi sono indicazioni che il consumo sia calato di più del 50 %.
- (434) Per i motivi di cui sopra, il criterio concernente un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni non è pertanto soddisfatto. Si conclude di conseguenza che il dazio antidumping definitivo non debba essere riscosso retroattivamente prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

⁽¹⁾ Visto che il periodo di registrazione è significativamente più breve rispetto al PI, un confronto dei valori medi mensili è più utile di un confronto dei volumi complessivi dei due rispettivi periodi.

⁽²⁾ 13 986 MW di moduli + 1 019 MW di celle distribuiti su 12 mesi

H. FORMA DELLE MISURE

- (435) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro collegate nella RPC e nell'Unione europea, ha offerto, in collaborazione con la CCCME, un impegno congiunto sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'offerta d'impegno ha ricevuto anche il sostegno delle autorità cinesi.
- (436) La Commissione ha esaminato l'offerta, accettandola con la decisione 2013/432/UE. Come già indicato ai considerando 3, 4 e 7 della presente decisione, al fine di stabilire se l'impegno sui prezzi elimini gli effetti pregiudizievoli del dumping, la Commissione ha analizzato le mutate circostanze del mercato di natura durevole riguardanti, tra l'altro, i prezzi all'esportazione attuali e il livello di eliminazione del pregiudizio, che è risultato inferiore al margine di dumping.
- (437) In seguito alla decisione 2013/423/UE, i produttori esportatori insieme alla CCCME hanno presentato una notifica per modificare la loro offerta di impegno iniziale. Essi hanno chiesto di rivedere l'impegno in modo da tenere conto dell'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, come descritto ai considerando 31 e 72. Inoltre un certo numero di altri esportatori, entro il termine stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha chiesto di essere incluso nell'impegno.
- (438) Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno offerto dagli esportatori elencati all'allegato di tale decisione per quanto concerne i dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;
- prodotti fotovoltaici a film sottile;
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate;
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società in appresso è la seguente:

Società	Aliquota dei dazi	Codice addizionale TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	44,7 %	B791

Società	Aliquota dei dazi	Codice addizionale TARIC
Delsolar (Wujiang) Ltd,	64,9 %	B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	46,7 %	B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co., Ltd.	46,7 %	B927
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	51,5 %	B794
Jinko Solar Co., Ltd. Jinko Solar Import and Export Co., Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD. ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD.	41,2 %	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	27,3 %	B795
RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD	43,1 %	B921
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	41,4 %	B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	35,5 %	B797
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione anti-sovvenzioni (UE) n. 1239/2013) (allegato I)	41,3 %	
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping, soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione anti-sovvenzioni (UE) n. 1239/2013 (allegato II)	36,2 %	
Tutte le altre società	53,4 %	B999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 3

4. Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta») non ha esportato nell'Unione i prodotti di cui al paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure anti-dumping istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione,

il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 41,3 %.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 sulle importazioni di wafer (i wafer sono di spessore non superiore a 400 micrometri) e moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W destinati esclusivamente all'utilizzazione diretta come cariche nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono svincolati.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di pannelli e celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT, sono definitivamente riscossi. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a) una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione;

b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato III del presente regolamento;

c) tali importazioni siano corredate da un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato IV del presente regolamento; e

d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a) ogniquale sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

b) laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiarati nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 4

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2013/707/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato V del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di due anni.

Esso cessa di produrre effetti il 7 dicembre 2015.

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS

ALLEGATO I

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc.	B805
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Lt	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD.	B808
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
DCWATT POWER Co. Ltd	B815
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited	B819
GD Solar Co. Ltd	B820
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Lt Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne Co. Ltd	B929
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd. Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd. Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd	B844
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd	B850
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd	B851

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD	B870
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd Shanghai BYD Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD	B875
Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd	B876
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd	B880
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd	B881

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD	B882
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Winsun New Energy Co. Ltd	B887
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xian LONGi Silicon Materials Corp.	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd	B901
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd	B909
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd	B913
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd Wanxiang importazione & esportazione Co. Ltd	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923
Zytech Engineering Technology Co. Ltd	B924

ALLEGATO II

Ragione sociale della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
TBEA SOLAR CO. LTD Xian SunOasis (Prime) Company Limited XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Dotec Electric Co. Ltd	B928
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
GS PV Holdings Group	B823
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
King-PV Technology Co Ltd	B848
Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd	B855
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd	B867
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd	B888
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd	B894
Xiamen Sona Energy Co. Ltd	B895
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd	B930
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915

ALLEGATO III

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
 2. La ragione sociale della società che emette la fattura.
 3. Il numero della fattura commerciale.
 4. La data di emissione della fattura commerciale.
 5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
 6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - Il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
 7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - prezzo unitario (watt),
 - le condizioni di pagamento previste,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 8. La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
 9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2013/707/EU. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

ALLEGATO IV

CERTIFICATO D'IMPEGNO PER L'ESPORTAZIONE

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).
2. La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. La descrizione esatta delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),
 - il codice NC,
7. L'esatta quantità in unità esportate espressa in watt.
8. Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.
9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»
10. Data.
11. Firma e sigillo della CCCME.

ALLEGATO V

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».
 2. La ragione sociale della società che emette la fattura.
 3. Il numero della fattura commerciale.
 4. La data di emissione della fattura commerciale.
 5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
 6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - Il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
 7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - prezzo unitario (watt),
 - le condizioni di pagamento previste,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 8. Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.
-